

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' 23 gennaio 2024, n. 36

PR FESR-FSE+ 2021-2027. Asse Prioritario I - "Competitività e Innovazione" - O.S. 1.3 - Azione 1.11 "Interventi di accesso al credito e finanza innovativa" - Sub Azione 1.11.1 "Sistema delle garanzie pubbliche" - APPROVAZIONE AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI ACCESSO DA PARTE DI COOPERATIVE DI GARANZIA E CONSORZI FIDI, ALLA GESTIONE DEL "FONDO GARANZIA MUTUALISTICA 2021-2027".

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DI SEZIONE

Visti:

- gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 04.02.1997 n. 7;
- la DGR n. 3261 del 28.07.1998 con la quale sono state emanate direttive in ordine alla adozione degli atti di gestione da parte dei dirigenti regionali in attuazione della Legge Regionale n. 7/97 del D. Lgs. N. 29/93 e s.m.i;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30.03.2011 n. 165;
- l'art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l'art. 18 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";
- il Regolamento UE n. 679/2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016";
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D. Lgs. n. 82/2005;
- la D.G.R. n. 1444 del 30 luglio 2008;
- la D.G.R. n. 1974 del 07.12.2020, recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0", pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021, recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. n. 685 del 26.04.2021 "Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarico di Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico all'avv. Gianna Elisa Berlingiero;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1289 del 28 luglio 2021 e ss.mm.ii., riguardante la istituzione delle nuove Sezioni ai sensi dell'art. 8, comma 4 del DPGR n. 22/2021, nella quale, tra le altre, è istituita la Sezione Competitività;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.263 del 10 agosto 2021 e ss.mm.ii. di attuazione della D.G.R. n. 1289/2021, ovvero di definizione delle Sezioni e delle relative funzioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione Competitività al Dirigente dott. Giuseppe Pastore;
- l'Atto Dirigenziale n. 013/DIR/2022/00026, del 01/09/2022, di conferimento dell'incarico di direzione ad interim del Servizio Aree Industriali Produttive e Strumenti Finanziari alla dott.ssa Silvia Visciano;
- la L.R. 18/2023, recante "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti";
- la D.G.R. n. 1093 del 31/07/2023, recante "Controlli interni di regolarità amministrativa in fase

successiva. Modifiche agli articoli 18 e 19 delle Linee guida sul Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia approvate con D.G.R. n. 1374 del 23 luglio 2019 e agli articoli 13 e 14 del Modello Organizzativo denominato MAIA 2.0 approvato con D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020” e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n.42/2009;
- Legge regionale n. 37 del 29/12/2023 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2024 e Bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di stabilità)”;
- Legge regionale n. 38 del 29/12/2023 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026”;
- la DGR n. 18 del 22/01/2024 di Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024 - 2026. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;

Visti altresì:

- il Reg. (UE) n. 1056/2021 che istituisce il Fondo per una transizione giusta;
- il Reg. (UE) n. 1057/2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Reg. (UE) n. 1058/2021 relativo a Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e Fondo di coesione;
- il Reg. (UE) n. 1059/2021 recante disposizioni specifiche per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;
- il Reg. (UE) n. 1060/2021 recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- la Comunicazione C(2021) 2594 del 19 Aprile 2021 con cui la Commissione Europea ha adottato gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, compatibili con il mercato interno sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
- la Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 per l’Italia che definisce le zone che possono beneficiare di aiuti a finalità regionale agli investimenti ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, e fissa i livelli massimi di aiuto (cosiddette “intensità di aiuto”) per le imprese nelle regioni ammissibili (Carta approvata con decisione della Commissione europea C(2021)8655 del 2 dicembre 2021);
- la D.G.R. del 15/09/2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. del 07/03/2022, n. 302 recante “Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”;
- la D.G.R. del 27/03/2023, n. 383 recante “D.G.R. n. 302/2022 concernente “Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”. Presa d’atto del REPORT Valutazione di impatto di genere (VIG). Implementazione degli atti sottoposti a monitoraggio ed avvio nuova fase sperimentale”;
- la D.G.R. del 03/07/2023, n. 938 recante “Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”. Abrogazione degli allegati e loro integrale sostituzione;
- la D.G.R. del 20/04/2022, n. 556 con cui la Giunta Regionale ha approvato la proposta di Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027 (PR), comprensiva di Rapporto Ambientale ed ha, tra l’altro, individuato l’Autorità di Gestione (AdG) del Programma nel Dirigente pro-tempore della Sezione Programmazione Unitaria;
- la D.G.R. 569 del 27/04/2022: recante l’approvazione della Strategia regionale per la specializzazione intelligente, denominata “Smart Puglia 2030 – Strategia di Specializzazione intelligente (S3)”;

- l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (di seguito "fondi SIE"), adottato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022;
- la Decisione di esecuzione n. 8461 del 17/11/22 della Commissione di approvazione del Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, ritenuto conforme ai Regolamenti (UE) 2021/1060, 2021/1058, 2021/1057, nonché coerente con l'Accordo di Partenariato e con le pertinenti Raccomandazioni Specifiche per Paese, con le sfide individuate nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima e con i principi del Pilastro europeo dei diritti sociali;
- la D.G.R. del 07/12/2022, n. 1812 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della suddetta Decisione di esecuzione, ha approvato il Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027, e ha dato mandato al Dirigente della Sezione Programmazione unitaria di predisporre la proposta di governance del PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027, in coerenza con il Modello MAIA 2.0 di organizzazione dell'Amministrazione regionale, adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22/01/2021 e ss.mm.ii;
- la D.G.R. del 16/02/2023, n. 130, con cui, ai sensi all'art. 38 del citato Reg. (UE) n. 1060/2021, ha istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma regionale, e successiva D.G.R. del 18/09/2023, n. 1272, che ne ha modificato l'Allegato 1;
- la D.G.R. del 03/05/2023, n. 603, con cui la Giunta Regionale ha preso atto del documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma regionale FESR-FSE+ 2021-2027" approvato in sede di Comitato di Sorveglianza nella sua riunione di insediamento del 09/03/2023, ai sensi dell'art 40 (2), lett. a) del Reg. (UE) n° 1060/2021;
- la D.G.R. del 03/05/2023, n. 609, recante "Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Governance del Programma: approvazione delle Responsabilità di attuazione", con la quale la Giunta Regionale ha, tra l'altro, istituito le Sub-azioni a titolarità di Sezioni afferenti a Dipartimenti diversi da quello responsabile dell'Azione di riferimento, a cui sono assegnate le medesime funzioni dei Responsabili di azione, in coerenza con l'art 7 del DPGR 403/2021, e dato mandato all'Autorità di Gestione di istituire le Subazioni non ricadenti nella fattispecie indicata al punto precedente;
- la D.G.R. del 08/05/2023, n. 620, recante "Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Insediamento del Comitato di Sorveglianza del Programma. Presa d'atto del Regolamento interno del Comitato";
- il Regolamento (UE) 2023/1315 recante "Modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura";
- la Comunicazione CMP_COM_2022_00006, con cui la sezione Competitività ha condiviso con la Giunta Regionale le linee orientative per i bandi sugli aiuti alle imprese relativi alla Programmazione FESR/FSE+ 2021/2027, nelle more dell'approvazione del Programma Regionale FESR/FSE+ 2021/2027;
- il Regolamento (UE) 2023/2831 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- la Determinazione Dirigenziale n. 177 del 31/10/2023 recante "PR Puglia FESR-FSE+ 2021/2027 – Articolazione delle Azioni del programma in Sub- Azioni. Istituzione ai sensi della DGR 609/2023";

Considerato che:

- con D.G.R. del 15/11/2023, n. 1571, recante "PR FESR-FSE+ 2021-2027. Assi Prioritari I - "Competitività e Innovazione" e II - "Economia verde" - OO.SS. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2 - Azioni 1.1, 1.2, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.13, 2.2 – Avvisi CdP, PIA, MiniPIA, PIA Turismo, MiniPIA Turismo, GAM - Variazione al bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025 ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm. ii." è stata, tra l'altro, approvata la Scheda di pre- informazione relativa all'Avviso "Fondo Garanzia Mutualistica (GAM)", autorizzata la variazione di bilancio per dare copertura al suddetto avviso

ed è stato autorizzato il Dirigente della Sezione Competitività a porre in essere tutti i provvedimenti consequenziali, ivi inclusa l'approvazione con atto dirigenziale del testo del nuovo avviso, nonché ad operare sui capitoli di entrata e di spesa del bilancio regionale e del presente provvedimento a valere sull'Azione 1.11 la cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;

- si è conclusa la condivisione con il Partenariato Economico e Sociale avviata nella seduta del 03/11/2023 e proseguita, a seguito delle osservazioni ricevute e ritenute accoglibili, con gli aggiornamenti tramite invio telematico del 11/12/2023, del 21/12/2023 e del 18/01/2024 dell'Avviso e dei relativi allegati;
- con D.D. 00014 del 06/12/2023, recante "P.R. Puglia FESR-FSE+ 2021/2027 – Articolazione delle Azioni del programma in Sub-Azioni – Affidamento della responsabilità delle Sub-Azioni alle Sezioni competenti", il Dipartimento Sviluppo Economico ha conferito l'incarico di Responsabile di sub-Azione a ciascun Dirigente di Sezione, nell'ambito delle Azioni attribuite alle diverse Sezioni del Dipartimento;
- con nota prot. 8449 del 22/12/2023 Puglia Sviluppo SpA ha trasmesso, ai sensi dell'art. 59 par. 3 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 il documento di Valutazione ex ante (cd. "VEXA") su cui si basa il sostegno agli strumenti finanziari della Regione Puglia nelle forme della garanzia diretta, della garanzia di prota foglio di esposizioni creditizie e di minibond.

Si ravvisa, pertanto, la necessità di procedere con:

- Si ravvisa, pertanto, la necessità di procedere con:
- l'approvazione dell'avviso denominato "Fondo Garanzia Mutualistica 2021-2027 (GAM)" e dei relativi allegati;
- la pubblicazione dell'Avviso sul portale <https://egov.regione.puglia.it> nella sezione BANDI entro il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.;
- l'attivazione della procedura di presentazione delle istanze, che potrà avvenire esclusivamente in modalità telematica tramite il portale <https://egov.regione.puglia.it>, a partire dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso sul BURP e sino alle ore 23.59 del 45° giorno successivo all'attivazione della procedura di presentazione delle istanze.

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs n. 196/2003,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Valutazione di impatto di genere
Ai sensi della DGR n. 938 del 03/07/2023, la presente determinazione deriva dalla D.G.R. n. 1145 del 08/08/2023 per la quale si è proceduto alla valutazione di impatto di genere risultata indiretta.
Il presente atto conferma la stessa rilevanza.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di approvare l'avviso "Fondo Garanzia Mutualistica 2021-2027 (GAM)" e i relativi 15 Allegati, parte integrante della presente determinazione.

Di disporre:

- l'approvazione dell'avviso denominato "Fondo Garanzia Mutualistica 2021-2027 (GAM)" e dei relativi allegati;
la pubblicazione dell'Avviso sul portale <https://egov.regione.puglia.it> nella sezione BANDI entro il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.;
- l'attivazione della procedura di presentazione delle istanze, che potrà avvenire esclusivamente in modalità telematica tramite il portale <https://egov.regione.puglia.it>, a partire dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso sul BURP e sino alle ore 23.59 del 45° giorno successivo all'attivazione della procedura di presentazione delle istanze.

Il presente provvedimento:

- è adottato e conservato in unico originale informatico;
- sarà trasmesso in formato digitale a:
 - Autorità di Gestione del PR FESR-FSE+ 2021/2027
- sarà pubblicato all'Albo online della Regione e sul portale: www.regione.puglia.it – Trasparenza – Determinazioni Dirigenziali.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 158/DIR/2024/00008 dei sottoscrittori della proposta:

P.O. Responsabile Di Sub Azione 3.8.1.
Leopoldo Monteduro

Il Dirigente del Servizio Aree Industriali e Produttive e Strumenti Finanziari
Silvia Visciano

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Competitività
Giuseppe Pastore

P R PUGLIA FESR 2021 2027 AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI ACCESSO DA PARTE DI COOPERATIVE DI GARANZIA E CONSORZI FIDI, ALLA GESTIONE DEL "FONDO GARANZIA MUTUALISTICA 2021-2027"

**AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI
DOMANDE DI ACCESSO DA PARTE DI
COOPERATIVE DI GARANZIA E CONSORZI
FIDI, ALLA GESTIONE DEL "FONDO
GARANZIA MUTUALISTICA 2021-2027"**





Sommario

Premesse	2
Capo I FINALITÀ E OPERATIVITÀ DELL'INTERVENTO.....	2
Art. 1 - Finalità, riferimenti normativi e regimi di aiuto.....	2
Art. 2 - Operatività dell'intervento e dotazione finanziaria.....	3
Capo II BENEFICIARI, DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	4
Art. 3 - Soggetti beneficiari.....	4
Art. 4 – Requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari dell'avviso e dei destinatari degli aiuti in forma di garanzia.....	7
Art. 5 – Destinatari delle risorse.....	8
Art. 6 - Settori ammissibili e attività escluse	8
Art. 7 - Localizzazione.....	9
Capo III INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI.....	9
Art. 8 - Interventi finanziabili.....	9
Art. 9 - Intensità delle agevolazioni	10
Art. 10 - Spese ammissibili	10
Capo IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	10
Art. 11 - Fase di accesso	10
Art. 12 - Indirizzo e termine di presentazione della domanda.....	12
Art. 13 – Istruttoria e valutazione delle domande.....	12
Art. 14 – Criteri di ripartizione del Fondo.....	15
Art. 15 – Accordo di finanziamento	15
Art. 16 - Modalità di erogazione delle risorse.....	16
Art. 17 – Cumulo.....	16
Art. 18 - Monitoraggio e Controlli.....	17
Art. 19 – Operazioni straordinarie	17
Art. 20 - Revoche.....	17
Capo VI DISPOSIZIONI FINALI.....	19
Art. 21 Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.	19
Art. 22 - Pubblicità e trattamento dei dati personali	19
Art. 23 - Norme anticorruzione.....	20
PER INFORMAZIONI:.....	20



Premesse

1. Il presente Avviso rende operative:
 - ✦ le disposizioni previste dal Programma Regionale 2021 - 2027 – PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027 (d'ora in avanti PR) approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione C (2022) 8461 del 17/11/2022 che approva il programma "Programma regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e della quale la Giunta regionale ha preso atto con Deliberazione N. 1812 del 07/12/2022 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 20/01/2023;
 - ✦ gli indirizzi della strategia di specializzazione S3 "Strategia regionale per la specializzazione intelligente" - Smart Puglia 2030 - (d'ora in avanti S3), approvata dalla Giunta regionale il 27 aprile 2022 con deliberazione n. 569 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 13 giugno 2022;
 - ✦ gli obiettivi strategici della strategia regionale per la Parità di Genere come definiti nell'ambito dell'Agenda di Genere (D.G.R. 1466 del 15 settembre 2021);
 - ✦ le linee di indirizzo espresse dalla Giunta Regionale con l'approvazione della Scheda di pre-informazione di cui alla D.G.R. del 15/11/2023 n. 1571.
2. I beneficiari sono selezionati con procedura valutativa a graduatoria (art. 5 comma 2 del D.Lgs n. 123/1998).
3. La gestione del presente strumento è di competenza della Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Competitività.

Capo I FINALITÀ E OPERATIVITA' DELL'INTERVENTO

Art. 1- Finalità, riferimenti normativi e regimi di aiuto

1. Il presente Avviso stabilisce criteri e modalità per la gestione da parte di Cooperative di Garanzia e Consorzi Fidi, di un Fondo per la concessione di garanzie mutualistiche a favore di Piccole e Medie Imprese socie.
2. Il presente Avviso intende:
 - ✦ promuovere lo sviluppo delle PMI, anche nei processi di internazionalizzazione, favorendo l'accesso al credito mediante la fruizione di garanzie mutualistiche;
 - ✦ concorrere al perseguimento degli obiettivi di politica industriale regionale per il medio – lungo periodo;
 - ✦ assicurare nel breve – medio periodo adeguate risorse per sostenere la crescita in atto del sistema produttivo regionale anche attraverso la rete dei Confidi presenti nella regione;
 - ✦ potenziare il sistema delle garanzie pubbliche anche in relazione ai Confidi per l'espansione del credito valorizzando le esperienze positive già condotte nelle programmazioni 2007-2013 e 2014-2020 attraverso interventi in garanzia e finanziamenti diretti per operazioni di garanzia a prima richiesta e Tranchet Cover;
 - ✦ concorrere alla riduzione del divario occupazionale di genere in Puglia.
3. Le operazioni garantite dal Fondo assegnato per effetto del presente Avviso costituiscono aiuti a norma del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 per la concessione di aiuti di importanza minore alle PMI (de minimis), oppure la garanzia può essere concessa ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento di esenzione UE n. 651/2014, così come modificato dal Regolamento della Commissione n. 1315/2023 del 23/06/2023, limitatamente ai seguenti articoli:
 - n. 14 "Aiuti a finalità regionale agli investimenti" unicamente per gli interventi di cui al successivo art. 8 comma 1 lettera a);
 - n. 22 "Aiuti alle imprese in fase di avviamento.



4. In data 01/07/2021 sono entrati in vigore, inoltre, il Regolamento (UE) n. 1060/2021 Disposizioni Comuni (RDC) ed il Regolamento (UE) n. 1058/2021 relativo a Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e Fondo di coesione (Reg. FESR).
5. La strategia del PR 2021-2027 si plasma sul contesto economico e sociale attuale e punta a favorire la crescita complessiva del territorio secondo un modello sostenibile sotto il profilo economico, sociale ed ambientale per associare all'ampliamento e potenziamento della base produttiva l'innovazione tecnologica, la stabilità sociale, l'attrattività e l'apertura internazionale, la riduzione dell'impatto sull'ambiente e lo sviluppo delle competenze.
6. Il presente Avviso è coerente con le finalità di cui al P.R. 2021/2027 Asse prioritario I - Competitività e Innovazione, O.S. 1.3 - Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi, Azione 1.11 Interventi di accesso al credito e finanzia innovativa, sub azione 1.11.1 - Sistema delle garanzie pubbliche - garanzia diretta.
7. Nella tabella seguente si riporta l'inquadramento del bando rispetto all'articolazione del Programma Regionale FESR 2021-2027:

Priorità:	1. Competitività e innovazione
Obiettivo strategico	RSO1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)
Azione	1.11 interventi di accesso al credito e finanzia innovativa
Sub Azione	1.11.1 - Sistema delle garanzie pubbliche – Garanzia Diretta

8. L'Avviso contribuisce al perseguimento di indicatori di output ed indicatori di risultato, secondo quanto riportato nel PR di cui alle premesse del presente Avviso. L'Avviso potrà contribuire, anche in relazione alle peculiarità degli interventi, al perseguimento di ulteriori indicatori, secondo le indicazioni riportate nella "Metodologia e Criteri per la selezione delle operazioni del PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021/2027" (CCI 2021IT16FFPR002) approvati dal Comitato di Sorveglianza del 9 marzo 2023 e come da DGR n. 603 del 03/05/2023 di "Presca d'atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art 40 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1060/2021".
9. Sono stati considerati gli esiti della VEXA rilasciata in data 22/12/2023 (allegato A, in forma sintetica, all'Accordo di finanziamento).

Art. 2 - Operatività dell'intervento e dotazione finanziaria

1. Le istanze alla fase di accesso possono essere presentate a partire dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURP.
2. Le risorse complessive disponibili destinate all'agevolazione dei progetti presentati a valere sul presente Avviso ammontano a 30 milioni di euro a valere sul P.R. 2021/2027. Dette risorse, potranno essere implementate con ulteriori finanziamenti.
3. Le risorse pubbliche saranno suddivise in n. 15 lotti di € 2.000.000 ciascuno. Ognuno dei soggetti di cui al successivo art. 3, comma 1, lett. a), b) e c) potrà risultare aggiudicatario inizialmente al massimo di n. 1 lotto. Ulteriori lotti, a seconda delle disponibilità, potranno essere assegnati, qualora richiesti dai Confidi, nel rispetto di quanto indicato nel seguente art. 14.
4. I finanziamenti sottostanti alle garanzie impegnate relativamente al primo lotto aggiudicato devono essere erogati entro 12 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di finanziamento.
5. Ove, all'esito della procedura, sia aggiudicato un numero di lotti inferiore a quelli disponibili si procederà successivamente alla assegnazione dei lotti residui. In particolare, l'assegnazione dei lotti successivi sarà effettuata in ordine cronologico, in favore dei Confidi che ne faranno richiesta e che abbiano utilizzato almeno l'85% delle risorse già assegnate a titolo di spesa ammissibile e presentato le richieste di svincolo nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 16 comma 1.
6. Dall'aggiudicazione dei lotti successivi, decorrono ulteriori 12 mesi per l'erogazione dei finanziamenti bancari sottostanti alle garanzie impegnate, fatto salvo il termine ultimo previsto per l'ammissibilità della spesa al P.R. 2021-2027.



7. Qualora, i Confidi aggiudicatari non rispettino i termini di cui ai precedenti commi 4 e 6, fatta salva la concessione di proroghe motivate, sono tenuti alla restituzione di tutte le risorse non impegnate, fermi restando gli effetti delle garanzie erogate a favore delle PMI.
8. Ove siano successivamente disponibili ulteriori risorse, si proporrà l'assegnazione di tali nuove risorse che sarà effettuata secondo quanto previsto al precedente comma 5.
9. I costi e le commissioni di gestione di cui all'art. 68 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, debitamente rendicontati nel rispetto delle Linee Guida che saranno emanate dalla Sezione Competitività, potranno essere riconosciuti nella percentuale massima offerta in fase di presentazione dell'istanza di partecipazione, secondo quanto specificato nel seguente art. 13 comma 6 lettera f), che non potrà essere superiore alla soglia del 6,31% dell'importo totale dei contributi del programma accantonati per contratti di garanzia, determinata come specificato all'art. 13 comma 11 del presente Avviso. L'importo dei costi e delle commissioni di gestione è stabilito nell'Accordo di finanziamento di cui al successivo art. 15 e rispecchia il risultato della procedura competitiva. Se le commissioni di istruttoria, o parte di esse, sono a carico dei destinatari finali, esse non sono dichiarate come spese ammissibili.
10. Le risorse restituite al Fondo potranno essere utilizzate nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1060/2021.

Capo II BENEFICIARI, DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Art. 3 - Soggetti beneficiari

1. Sono ammessi alla Gestione del Fondo di cui al presente Avviso i:
 - a) Confidi iscritti, alla data della domanda di accesso, all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) d'ora in avanti T.U.B.;
 - b) Confidi - iscritti nell'elenco ex articolo 112 o nell'elenco ex art. 106 del T.U.B. che, alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 12, abbiano già stipulato contratti di Rete, con o senza personalità giuridica, - ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 - finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei Confidi aderenti e che abbiano comunque come soggetto capo fila un Confido iscritto all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del T.U.B.;
 - c) Confidi iscritti alla data della domanda di accesso, all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del T.U.B. che, ai fini della integrazione dei requisiti di cui al successivo comma 5, lettere a) e b), si avvalgano di intermediari finanziari in possesso degli stessi, in analogia con l'istituto disciplinato nell'art. 104 (avvalimento) del D.lgs. n. 36/2023 ove compatibile con le norme del presente avviso;
2. I Confidi - iscritti nell'elenco ex articolo 112 del T.U.B. per poter partecipare, nelle modalità di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1 dovranno, inoltre, essere in possesso, alla data della domanda di accesso, dei seguenti requisiti:
 - i) Regolare iscrizione presso l'O.C.M. "Organismo Confidi Minori";
 - ii) Patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non inferiore ad euro 3.000.000,00;
 - iii) Indicatore di Adeguatezza Patrimoniale, calcolato sulla base dei dati dell'ultimo bilancio approvato, non inferiore al 15%, determinato dal rapporto avente:
 - ❖ al numeratore la somma tra patrimonio netto e fondi finalizzati all'attività di garanzia [numeratore = patrimonio netto + fondi finalizzati all'attività di garanzia];
 - ❖ al denominatore la differenza tra il valore delle garanzie in essere e il risultato della somma tra riassicurazioni e accantonamenti a cui va sommata a sua volta la differenza tra il credito erogato con risorse proprie ed il risultato della somma delle garanzie a prima richiesta con gli accantonamenti [denominatore = garanzie in essere - (riassicurazioni + accantonamenti) + credito erogato con risorse proprie - (garanzie a prima richiesta + accantonamenti)].
 - iv) il possesso, in capo agli esponenti dei Confidi Minori, dei requisiti di onorabilità e di correttezza previsti dagli articoli n. 3 e n. 4 del Regolamento sui Requisiti degli Esponenti di cui al Decreto MEF del 23/11/2020, n. 169;



- v) il possesso limitatamente ad almeno il 25% degli esponenti, dei criteri di competenza di cui all'art. 10 del medesimo Regolamento sui Requisiti degli Esponenti;
- vi) essere riconosciuti come Confidi Rating - Soggetto Garante Autorizzato dal Fondo di Garanzia MCC – MEDIO CREDITO CENTRALE o, in alternativa, possedere i requisiti previsti per il rilascio della suddetta autorizzazione ai sensi della parte XIV delle disposizioni operative del Fondo di Garanzia per le PMI - Legge 662/96.

Il possesso dei requisiti sarà oggetto di verifica da parte del RUP.

3. Nell'ambito delle «Reti di Confidi» di cui al comma 1, lettera b), ai fini dell'accesso alle risorse del presente avviso, devono sussistere le seguenti condizioni:
 - a) accentramento presso la «Rete», da parte dei confidi aderenti, di servizi e funzioni di natura industriale, tecnologica, commerciale, connessi all'attività tipica svolta dai confidi;
 - b) «programma di rete», dal quale risultino, in maniera chiara, la strategia generale per la crescita, attraverso la rete, della capacità competitiva dei confidi aderenti, i servizi e/o le funzioni accentrati presso la rete, i servizi e i prodotti standardizzati e i conseguenti vantaggi operativi e gestionali generati per i confidi aderenti, la gestione delle procedure di recupero in caso di default delle imprese beneficiarie. Il «programma di rete» dovrà specificare i criteri di ripartizione della gestione del Fondo fra gli aderenti il cui importo dovrà essere coerente con i seguenti dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della richiesta:
 - ❖ grado di efficienza gestionale (cost/income ratio);
 - ❖ capitale sociale;
 - ❖ ammontare delle garanzie in essere nel territorio pugliese.
 Il «programma di rete» dovrà inoltre prevedere eventuali criteri per la modifica della ripartizione della gestione del Fondo fra gli aderenti che tengano comunque conto della performance di utilizzo delle risorse inizialmente assegnate. L'eventuale redistribuzione del Fondo, dovrà essere adeguatamente motivata e preventivamente autorizzata dalla Regione.
 - c) esistenza di un «fondo comune», con dotazione congrua rispetto alle finalità della rete;
 - d) la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto di Rete e dell'Accordo di Finanziamento di cui al successivo art. 15;
 - e) presenza fra i sottoscrittori del contratto di Rete di almeno un soggetto iscritto all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del T.U.B. che assuma il ruolo di soggetto capofila;
4. Ai fini dell'accesso al Fondo rischi, i soggetti richiedenti di cui al comma 1 devono risultare in regola con i versamenti dei contributi di cui al comma 22, oppure 23, dell'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni, nonché in possesso dei seguenti requisiti minimi:
 - a) diritto a svolgere i pertinenti compiti di esecuzione a norma del diritto nazionale e dell'Unione Europea;
 - b) adeguata solidità economica e finanziaria;
 - c) adeguate capacità di attuazione dello strumento finanziario, compresi una struttura organizzativa e un quadro di governance in grado di fornire le necessarie garanzie all'autorità di gestione;
 - d) esistenza di un sistema di controllo interno efficiente ed efficace;
 - e) uso di un sistema di contabilità in grado di fornire tempestivamente dati precisi, completi e attendibili;
5. I soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) abbiano in corso operazioni di garanzia (impieghi in essere) a favore di PMI con sede legale o operativa in Puglia in misura pari almeno a € 16.000.000;
 - b) abbiano sede legale o operativa in Puglia oppure si impegnino ad aprire una sede operativa in Puglia entro 30 giorni dall'aggiudicazione delle risorse;
 - c) nei loro statuti abbiano previsto il divieto di:



- distribuire, direttamente o indirettamente, utili, avanzi di gestione e riserve alle imprese consorziate e socie;
- ripartire tra le imprese, nel caso di scioglimento, il patrimonio che residua dopo aver adempiuto a tutte le obbligazioni, con la sola eccezione del rimborso della quota di partecipazione al fondo consortile ed al capitale sociale. Il patrimonio residuo è destinato ad organismi non lucrativi aventi finalità analoghe e connesse a quelli delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi, oppure in finalità disciplinate dalla legislazione vigente in materia di Confidi.

Per i soggetti di cui al comma 1 lettera b) il requisito di cui al comma 5 lettera a) dovrà essere posseduto complessivamente dalla Rete.

6. Il requisito di cui alla lettera a) del precedente comma 5 deve essere posseduto alla data di chiusura dell'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato; quello di cui alla lettera c) del comma 5 deve essere posseduto all'atto della domanda di accesso.
7. I Confidi beneficiari della gestione del Fondo di cui al presente Avviso dovranno impegnarsi a:
 - a) tenere una contabilità separata relativa all'attività di prestazione delle garanzie esercitata con le risorse assegnate, tale da consentire la verifica immediata e univoca dei movimenti in entrata e in uscita relativi alle risorse assegnate e la chiara identificazione del conto di provenienza e/o destinazione;
 - b) accettare gli audit effettuati dagli organismi di audit degli Stati membri, dalla Commissione e dalla Corte dei conti europea;
 - c) restituire le somme ricevute o ancora presenti nelle loro disponibilità in caso di scioglimento o di modifica dello statuto in ordine a quanto indicato nella lett. c) del presente articolo 3, comma 5;
 - d) aggiornare regolarmente il sistema di monitoraggio al fine di consentire al Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Competitività, Servizio Infrastrutture Aree industriali e produttive e Strumenti finanziari, l'accertamento dell'attività svolta nonché delle modalità di utilizzazione del Fondo assegnato;
 - e) garantire la documentazione e le informazioni utili per le attività di monitoraggio e di controllo finalizzata alla verifica della corretta utilizzazione delle risorse assegnate;
 - f) fornire trimestralmente comunicazione delle domande di finanziamento in favore delle quali è stata ammessa la concessione di garanzia a valere sul contributo regionale e di fornire le informazioni necessarie a garantire la conformità all'articolo 42 del Regolamento Europeo 1060/2021;
 - g) produrre una relazione semestrale contenente i dati relativi al monitoraggio dello strumento ed a produrre annualmente la relazione di attuazione;
 - h) applicare, nel rilascio delle garanzie:
 - quanto previsto dall'allegato C ("Descrizione dello strumento") all'Accordo di finanziamento, allegato sub. II al presente Avviso;
 - le condizioni indicate nel Regolamento UE n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 della Commissione europea;
 - oppure, applicare i massimali, le disposizioni e i controlli previsti dal regolamento di esenzione UE n. 651/2014, così come modificato dal Regolamento della Commissione n. 1315/2023 del 23/06/2023, nei casi in cui la garanzia possa essere concessa ai sensi dei seguenti articoli:
 - n. 14 "Aiuti a finalità regionale agli investimenti", unicamente per gli interventi di cui al successivo art. 8 comma 1 lettera a);
 - n. 22 "Aiuti alle imprese in fase di avviamento";
 - un moltiplicatore pari a 4 volte la disponibilità delle risorse assegnate (cd. "rapporto di gearing").
8. I soggetti beneficiari della gestione del Fondo dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4.
9. La partecipazione al presente Avviso in più di una delle forme previste dal precedente c. 1 determina l'esclusione dalla procedura di affidamento delle risorse e la nullità di tutte le istanze di partecipazione in cui risultano presenti i medesimi soggetti.



Art. 4 – Requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari dell'avviso e dei destinatari degli aiuti in forma di garanzia

1. I soggetti beneficiari del presente avviso, di cui al precedente art. 3 c. 1, nonché i soggetti destinatari degli aiuti in forma di garanzia, di cui al successivo art. 5, devono possedere, alla data della presentazione delle rispettive istanze di accesso, i seguenti requisiti che saranno attestati mediante DSAN rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000:
 - a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese e se professionisti essere abilitati ed iscritti agli albi se previsto dalla rispettiva norma professionale;
 - b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 112 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), ed ogni altra procedura concorsuale previsto dal Decreto legislativo 14/2019, così come modificato ai sensi del D.lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - c) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - d) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi contributivi, ai CCNL di riferimento e agli accordi integrativi di categoria, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
 - e) operare nel rispetto della clausola sociale come disciplinata dal Regolamento Regionale del 27 novembre 2009, n. 31 "L.R. n. 28/2006 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" pubblicato sul BURP n. 191 del 30/11/2009;
 - f) non essere stato destinatario, nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
 - g) non dover restituire oppure aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
 - h) non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
 - i) rispettare le disposizioni relative al cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 17 dell'Avviso pubblico, nonché non avere ottenuto altri Aiuti sul medesimo Progetto in violazione alle disposizioni relative al cumulo di cui all'art. 8 del GBER e non avere usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione delle stesse spese previste nel progetto;
 - j) essere in regola con la normativa antimafia di cui al D. Lgs 159/2011 e s.m.i;
 - k) essere in regola con il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nonché operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi contributivi, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
 - l) non essere destinatario di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;



- m) non essere impresa i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

Art. 5 – Destinatari delle risorse.

1. I destinatari degli aiuti sono le microimprese e le imprese di piccola e media dimensione (di seguito denominate PMI) così come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06 maggio 2003. Nella definizione di PMI, inoltre, sono da intendersi ricompresi i liberi professionisti in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, secondo l'art.12 della legge n. 81 del 22 maggio 2017. I Destinatari degli aiuti in forma di garanzia alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono essere in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente art. 4. Si specifica che le verifiche istruttorie sul possesso dei requisiti da parte dei destinatari, nonché i controlli conseguenti sono in capo ai soggetti beneficiari, di cui all'art. 3 c.1, risultanti assegnatari della gestione delle risorse, secondo quanto riportato nell'Allegato D dell'Accordo di Finanziamento "Modelli per il controllo dello strumento".

Art. 6 - Settori ammissibili e attività escluse

1. Sono ammissibili al Fondo di Garanzia Mutualistica tutte le attività economiche, purché compatibili con i regimi di aiuti di cui al successivo comma 2, ad eccezione di quelle esplicitamente escluse dal Regolamento (UE) n. 1058/2021, ai sensi del quale il FESR e il Fondo di coesione non sostengono:
 - a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
 - b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
 - c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
 - d) un'impresa in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 come modificato dal Regolamento della Commissione n. 1315/2023 salvo se autorizzato nell'ambito di aiuti de minimis o di norme temporanee in materia di aiuto di Stato per far fronte a circostanze eccezionali;
 - e) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all'articolo 2, punto 153), del regolamento (UE) n. 651/2014 come modificato dal Regolamento della Commissione n. 1315/2023, in uno dei casi seguenti:
 - nelle misure di mitigazione dell'impatto ambientale; o
 - nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;
 - f) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto:
 - per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati; o
 - per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
 - g) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto:
 - per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati;
 - gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare L 231/76 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 30.6.2021;
 - h) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
 - la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;



- ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;
 - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
 - i) gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
 - j) gli investimenti in:
 - veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici;
 - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.
2. Le attività economiche dovranno risultare ammissibili rispetto a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 per la concessione di aiuti di importanza minore alle PMI (de minimis), oppure, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento di esenzione UE n. 651/2014, come modificato dal Regolamento della Commissione n. 1315/2023 del 23/06/2023, limitatamente ai seguenti articoli:
- n. 14 "Aiuti a finalità regionale agli investimenti", unicamente per gli interventi di cui al successivo art. 8 comma 1 lettera a);
 - n. 22 "Aiuti alle imprese in fase di avviamento".

Art. 7 - Localizzazione

1. Le iniziative agevolabili con il presente Avviso devono essere avviate da parte di PMI aventi sede legale o sede operativa nel territorio della Regione Puglia.
2. Gli investimenti di cui al comma 1 lett. a) del successivo art. 8 e le operazioni di cui al comma 1 lett. b) del successivo art. 8 devono essere relativi alla sede legale o alla sede operativa localizzate nel territorio regionale, delle PMI richiedenti.
3. In fase di presentazione dell'istanza di accesso al "Fondo di Garanzia Mutualistica" le PMI richiedenti dovranno predisporre un Piano d'Impresa dal quale si evinca che gli interventi di cui al successivo art. 8 siano funzionali alle sedi presenti nel territorio pugliese e che siano coerenti con le regole specifiche di ammissibilità previste dal Fondo e dal P. R. PUGLIA 2021-2027.
4. Il Piano d'impresa di cui al precedente comma dovrà contenere le azioni connesse alla riduzione del divario occupazionale di genere in Puglia.

Capo III INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 8 - Interventi finanziabili

1. Gli aiuti concessi riguardano le seguenti operazioni, anche di portafoglio:
 - a) Garanzia su prestiti finalizzati agli investimenti, ove l'importo garantito dei prestiti sottesi non superi 1.500.000,00 euro per impresa.
 - b) Garanzia su prestiti finalizzati all'attivo circolante (a titolo esemplificativo: scorte di materie prime e prodotti finiti, contratto di credito edilizio per costruzioni, anticipo export-import, anticipo fatture, anticipo contratti, salvo buon fine) ove l'importo garantito dei prestiti sottesi non superi 800.000,00 euro per impresa.
2. Gli interventi di cui al precedente comma 1 lettera a) devono essere compatibili con il principio DNSH, in quanto coerenti con la pertinente legislazione ambientale e di mitigazione ambientale di livello europeo, nazionale e regionale. Ai sensi dell'articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 1060/2021, in considerazione della dimensione delle imprese e della natura degli investimenti, sarà verificato con modalità semplificata il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali così come definito dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 852/2020 ed integrato dal Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 in relazione alla mitigazione dei cambiamenti climatici o degli adattamenti ai cambiamenti climatici.



Art. 9 - Intensità delle agevolazioni

1. Il tasso di garanzia non deve superare l'80% del prestito concesso all'impresa. Il moltiplicatore (cd. Rapporto di gearing) è pari a 4.
2. Le specificazioni delle operazioni e delle spese ammissibili agli aiuti in garanzia, le modalità di presentazione delle domande di aiuto, i termini di presentazione e i criteri di valutazione delle stesse e le modalità di verifica e controllo delle operazioni agevolate sono descritte nel documento allegato C ("Descrizione dello strumento") all'Accordo di finanziamento, allegato sub. Il al presente Avviso.
3. Gli aiuti di cui al precedente comma 1 danno luogo ad un'intensità di aiuto verso i destinatari finali pari ad un Equivalente Sovvenzione Lordo calcolato utilizzando il Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI Aiuto di Stato N 182/2010 – Italia - C(2010)4505.
4. L'importo complessivo degli aiuti concessi ai sensi del comma 1, unitamente a quelli concessi al medesimo destinatario da altre Amministrazioni, Enti ed Organismi pubblici non devono superare le soglie dei rispettivi Regolamenti in vigore al momento della concessione.

Art. 10 - Spese ammissibili

1. In conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 58 del Reg. UE 1060/2021 il Fondo di Garanzia Mutualistica fornisce sostegno ai destinatari finali solo per investimenti in beni materiali e immateriali nonché per capitale circolante, che si prevede siano finanziariamente sostenibili e che non reperiscano finanziamenti sufficienti da fonti di mercato. Tale sostegno è conforme alle norme applicabili dell'Unione in materia di aiuti di Stato.
2. Tale sostegno è fornito solo per gli elementi degli investimenti che non sono materialmente completati o pienamente attuati alla data di presentazione della domanda di finanziamento.
3. Ai sensi dell'art. 64 del Reg. UE 1060/2021 non sono ammissibili alle agevolazioni del fondo l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10% dell'importo del prestito sottostante alla garanzia concessa; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%.
4. Le specificazioni delle operazioni e delle spese ammissibili agli aiuti in garanzia, le modalità di presentazione delle domande di aiuto, i termini di presentazione e i criteri di valutazione delle stesse e le modalità di verifica e controllo delle operazioni agevolate sono descritte nel documento allegato C ("Descrizione dello strumento") all'Accordo di finanziamento, allegato sub. Il al presente Avviso.

Capo IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 11 - Fase di accesso

1. Le domande devono essere inoltrate, a pena di esclusione, unicamente in via telematica attraverso la procedura on-line "Gestione Fondo di Garanzia Mutualistica" mediante la registrazione e la compilazione sul sito <https://egov.regione.puglia.it> con l'apposizione di firma digitale degli istanti.
2. Le domande di gestione del Fondo di agevolazione devono essere redatte in conformità agli Allegati 1, 1/a, 1/b al presente Avviso, di cui costituiscono parte integrante, e devono essere corredate dalla seguente documentazione:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigenti all'atto di presentazione della domanda;
 - b) copia degli ultimi tre bilanci d'esercizio depositati presso il registro delle imprese, corredata dalla relazione degli organi sociali;
 - c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante:
 - l'iscrizione ad uno degli Albi previsti dal precedente art. 3 co. 1, lett. a) b) c);
 - elenco delle convenzioni vigenti con banche e altri enti finanziari;
 - il possesso dei requisiti indicati al precedente art. 3, comma 5;
 - il possesso dei requisiti indicati al precedente art. 4, comma 1 (all. 1/g);
 - per i Confidi iscritti nell'elenco ex articolo 112 del T.U.B. il possesso dei requisiti indicati al precedente art. 3 comma 2;
 - modulo per la comunicazione del titolare effettivo e conflitto di interesse (all. 1/h);



- d) dichiarazione sostitutiva attestante le informazioni relative alle garanzie in essere, alle garanzie sul territorio, al patrimonio netto, alle perdite, nonché il prezzo offerto per la garanzia e la relativa percentuale di sconto (allegati 1/a);
- e) dichiarazione sostitutiva con l'elenco dei contributi e delle risorse pubbliche ricevute, relativi a bandi e aventi come destinatari finali le PMI Pugliesi chiusi nei tre anni precedenti la data di pubblicazione dell'Avviso, con indicazione della fonte, degli importi, della percentuale di performance specifica per le agevolazioni concesse a PMI Pugliesi, delle eventuali quote restituite e la media delle performance indicate per il triennio di riferimento. Nell'elenco devono essere riportati anche i dati relativi all'Avviso 3.8.a del PO FESR Puglia 2014-2020, con riferimento alla performance alla data del 31.12.2023. Relativamente alle risorse assegnate e trasferite ai Confidi da meno di 12 mesi la performance dovrà essere rapportata ai dodicesimi di effettiva disponibilità, intendendosi equiparato a un mese un numero di giorni superiore a 15. Per i soggetti di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. b) e c), l'elenco ed i dati relativi riguardano tutti i confidi partecipanti, e la media della performance viene effettuata come media delle medie di ciascun partecipante (all. 1/b) risultante assegnatario di risorse (non concorrono al calcolo della performance media eventuali confidi che non siano risultati assegnatari di risorse pubbliche);
- f) il Piano aziendale, da compilarsi secondo lo schema allegato B all'Accordo di finanziamento, a firma del legale rappresentante del Confidi, nel quale siano sviluppati nel dettaglio i seguenti capitoli:
1. Strategia di investimento e politica delle garanzie, compresi le modalità di attuazione, i prodotti finanziari da offrire, i destinatari finali che si intende raggiungere e, se del caso, la combinazione prevista con il sostegno sotto forma di sovvenzioni;
 2. Promozione e comunicazione coerente con gli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 47, 49 e 50 e dall'allegato IX del Reg. UE 1060/2021;
 3. Effetto leva stimato di cui all'articolo 58, paragrafo 3, lettera a) del Regolamento Europeo 1060/2021;
 4. Risultati prefissati che lo strumento finanziario interessato dovrebbe raggiungere per contribuire agli obiettivi specifici e ai risultati della priorità pertinente;
- g) i Modelli per il controllo dello Strumento, da compilarsi secondo lo schema allegato D all'Accordo di finanziamento, contenente le disposizioni in materia di sorveglianza per quanto concerne l'attuazione degli investimenti e i flussi di investimento, compresa la rendicontazione da parte dello strumento finanziario al fondo di partecipazione e all'autorità di gestione allo scopo di garantire la conformità all'articolo 42 del Regolamento Europeo 1060/2021;
- h) DSAN di traslazione del vantaggio finanziario alle PMI, compilata secondo lo schema Allegato 1/e dalla quale si rilevi in maniera inequivocabile che il vantaggio finanziario del contributo pubblico al Fondo sarà interamente trasferito ai destinatari finali sotto forma di riduzione dei costi della garanzia;
3. La presenza e la completezza del Piano aziendale (comma 2, lettera f, del presente articolo) e dei Modelli di controllo (comma 2, lettera g del presente articolo), redatti rispettivamente in totale conformità agli Allegati B e D all'Accordo di finanziamento, costituiscono condizione di ammissibilità a pena di esclusione; tali allegati dovranno essere debitamente valorizzati dai confidi, ferme restando le disposizioni già presenti ed inserite dalla Regione, le quali sono da considerarsi obbligatorie.
 4. Costituiscono inoltre condizione di ammissibilità, a pena di esclusione, la compilazione e la trasmissione degli allegati: 1/a "dichiarazioni relative all'offerta" (comma 2, lettera d del presente articolo), 1/b "elenco contributi e risorse pubbliche" (comma 2, lettera e del presente articolo) e 1/e "traslazione del vantaggio finanziario" (comma 2, lettera h del presente articolo);
 5. Per i confidi rientranti nelle tipologie di cui al precedente art. 3, comma 1, lettere b) e c), la domanda di cui al comma 1 deve essere sottoscritta dai rappresentanti legali o procuratori speciali di tutti i confidi interessati oppure aderenti al contratto di rete. Alla domanda vanno inoltre allegate, a pena di esclusione, le DSAN attestanti il possesso dei requisiti da parte dei singoli confidi, gli allegati B e D al presente avviso - nonché copia del contratto di rete e del programma di rete di cui al precedente art. 3 comma 3, lettera b).
 6. Per i confidi rientranti nelle tipologie di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera c), nel caso in cui il soggetto proponente intenda avvalersi dell'ausilio di intermediari finanziari in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, comma 5, lettere a) e b), a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda:
 - a) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, con la quale:



1. attesta il possesso, in capo al soggetto ausiliario, di uno o di entrambi i requisiti di cui al precedente art. 3, comma 5, lettere a) e b);
 2. si obbliga verso il concorrente e verso la Regione Puglia a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'operazione di cui al presente avviso, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 3. attesta che il soggetto ausiliario non partecipa alla presente procedura di evidenza pubblica in proprio o associata o consorziata in analogia a quanto previsto dall'art. 65 D. Lgs. n. 36/2023;
 - b) originale o copia conforme del contratto, in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'operatività dello strumento. Dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;
 - c) per i Confidi iscritti nell'elenco ex articolo 112 del T.U.B. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti indicati al precedente art. 3 comma 2.
7. Tutti i documenti in possesso del richiedente devono essere allegati in copia con allegata attestazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445.
 8. Nel caso in cui il soggetto proponente intenda avvalersi dell'ausilio di intermediari finanziari in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 comma 5, lettere a) e b), le comunicazioni recapitate all'offerente si intendono validamente rese a tutti gli operatori economici ausiliari.

Art. 12 - Indirizzo e termine di presentazione della domanda

1. Tutte le informazioni relative all'Avviso saranno pubblicate nella "Scheda Bando" sul sito: <https://egov.regione.puglia.it> che sarà disponibile a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.P., unitamente alla modulistica conforme a quella allegata al presente Avviso;
2. Le domande dovranno essere inoltrate, a pena di esclusione, unicamente in via telematica attraverso la procedura attiva sul portale <https://egov.regione.puglia.it> accessibile dalla sezione "Catalogo Bandi" della pagina principale Bando "Fondo Garanzia Mutualistica – Confidi 2023.
3. L'avvio della procedura di inoltro delle domande sarà attiva a partire dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURP e sino alle ore 23.59 del 45° giorno successivo alla data di avvio della procedura.
4. La partecipazione al bando è subordinata all'accesso tramite credenziali SPID o CIE, CNS da parte del rappresentante legale di ciascun Confidi – proponente, aderente alla rete o avvallante confidi di cui ci si avvale – o di un delegato.
5. A seguito di completa e corretta compilazione dei pannelli della procedura telematica sarà generato il modulo di domanda (file.pdf_riepilogativo) che dovrà essere firmato digitalmente, dal Legale Rappresentante dei soggetti interessati e allegato alla stessa procedura entro i termini previsti.
6. A conferma del completamento dell'iter di inoltro della candidatura la procedura telematica produrrà un numero di protocollazione attestante l'avvenuto invio.
7. Per ricevere assistenza sulle modalità di partecipazione, nella pagina di Gestione del Fondo di Garanzia Mutualistica 2023 sarà indicato un indirizzo e-mail di supporto circa l'utilizzo della procedura telematica, nonché per inviare richieste di informazioni sull'Avviso.

Art. 13 – Istruttoria e valutazione delle domande

1. Entro 15 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione di cui all'articolo 12, comma 2, il Responsabile del procedimento del presente Avviso di cui al successivo art. 21 procede alla verifica di ricevibilità delle domande e alla verifica della completezza delle stesse secondo quanto disposto dagli artt. 3 e 4.
2. Qualora, nel corso dello svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1 risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati, il Responsabile del procedimento del presente Avviso può richiederli, in analogia a quanto disposto dall'art. 101 ("Soccorso Istruttorio") del D. Lgs. n. 36/2023, una sola volta, mediante l'invio di una comunicazione scritta, che il soggetto proponente, oppure il soggetto capofila, è tenuto a riscontrare entro 5 giorni dalla richiesta di integrazione. Il soccorso istruttorio non può essere esperito in caso di mancanza degli allegati di cui all'art. 11, commi 3, 4, 5, e 6.
3. Terminata la fase di ammissibilità, la valutazione delle domande pervenute sarà demandata ad una Commissione interna, in analogia a quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 36/2023, nominata con determinazione del Dirigente della Sezione Competitività.



4. La Commissione procede con la fase di valutazione delle istanze, volta a verificare che i Confidi che abbiano superato la fase di ammissibilità, abbiano presentato un Piano aziendale economicamente e finanziariamente sostenibile e coerente con la programmazione regionale e superino la soglia minima prevista dal successivo comma 12.
5. Le attività di istruttoria tecnica da parte della Commissione sono completate entro 45 giorni dal termine finale per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 12, comma 2 e le risultanze della citata attività istruttoria sono trasmesse al Responsabile del procedimento del presente Avviso.
6. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
- economico-finanziario;
 - esperienza e requisiti con riguardo ai volumi di garanzia e alle perdite realizzate;
 - garanzie ulteriori sul territorio;
 - costo della garanzia;
 - coerenza e sostenibilità del Piano Aziendale;
 - importo massimo degli oneri di gestione rimborsabili dal Fondo;
 - Partecipazione alla presente procedura nella forma di Rete secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera b) che preveda fra gli aderenti almeno un Confidi iscritto nell'elenco ex articolo 112 del T.U.B.;
 - Possesso da parte del Confidi proponente o del soggetto capofila nel caso di partecipazione sotto forma di Rete, di uno o più dei seguenti: Rating di legalità, Certificazione Parità di Genere, Certificazione Sistemi di gestione per la qualità.

7. La Commissione attribuisce un punteggio a ciascun criterio di valutazione sulla base della seguente tabella:

	Criterio	Elemento valutativo	Valore	Punteggio	Punteggio massimo
1	economico-finanziario (ultimo bilancio approvato)	A. Patrimonio netto + altre passività/ garanzie in essere	A ≥ 20%	30	30
			16% ≤ A < 20%	23	
			12% < A < 16%	17	
			A = 12%	13	
2	esperienza e requisiti con riguardo ai volumi di garanzia e alle perdite realizzate	B. Perdite relative a operazioni ammesse negli ultimi 3 esercizi / Volume garanzie concesse negli ultimi 3 esercizi	B ≤ 1,00%	20	20
			1,00% < B ≤ 2,50%	16	
			2,50% < B ≤ 3,00%	12	
			B > 3,00%	9	
3	Garanzie ulteriori sul territorio	C. operazioni di garanzia aggiuntive (impieghi in essere) concesse a favore di PMI con sede legale o operativa in Puglia (art. 13, comma 9)	C aggiuntivo da € 24.000.000 a € 72.000.000	10	20
			C aggiuntivo pari o maggiore di € 72.000.000	20	
4	costo massimo della prestazione per garanzie su linee di credito (non contro garantite) di durata superiore a 36 mesi	D. Sconto % sul costo della garanzia pari all'offerta massima agli atti del precedente avviso (0,0441)	$PE = 20 * [1 - \left(\frac{1}{(\text{sconto}\%)^{5,5} * 10^{-5} + 1} \right)]$		20
5	Piano Aziendale	E. Sostenibilità economica e finanziaria del proponente e coerenza del Piano aziendale con gli obiettivi della Programmazione Regionale.	STANDARD	1	3
			BUONO	2	
			OTTIMO	3	



6	Percentuale massima di sconto sugli oneri di gestione riconoscibili	F. Sconto % sulla percentuale massima riconoscibile degli oneri di gestione (0,0631)	$PE = 3 * [1 - \left(\frac{1}{(\text{sconto}\%)^{5,5} * 10^{-5} + 1} \right)]$	3
7	Costituzione di Rete	G. Partecipazione alla presente procedura tramite Rete secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera b) che preveda fra gli aderenti almeno un Confidi iscritto nell'elenco ex articolo 112 del T.U.B.	G premialità di 2 punti	2
8	Certificazioni/Rating	H. Possesso da parte del Confidi proponente o del soggetto capofila nel caso di partecipazione sotto forma di Rete, di uno o più tra i seguenti: a) Rating di legalità; b) Certificazione Parità di Genere; c) Certificazione di sistemi di gestione per la qualità.	H premialità di 2 punti	2

8. Per le tipologie di Confidi di cui alla lettera b) del precedente art. 3, comma 1, i dati contabili considerati ai fini della determinazione del contributo ai sensi di quanto previsto dal presente articolo, riferiti alle voci ammontare delle garanzie in essere, patrimonio netto, altre passività, perdite e volume garanzie degli ultimi 3 esercizi, sono quelli rappresentati dalla sommatoria dei rispettivi valori di bilancio di ciascuno dei confidi aderenti al contratto di rete.
9. È attribuito un punteggio per le ulteriori operazioni di garanzia (impieghi in essere) concesse a favore di PMI con sede legale o operativa in Puglia, rispetto ai € 16.000.000,00 previsti dal precedente art. 3 comma 5 lettera a), pari a:
- 10 punti per stock di garanzie il cui valore è compreso fra € 24.000.000,00 e € 72.000.000,00;
 - 20 punti per stock di garanzie il cui valore, fermo restando il valore minimo di € 24.000.000,00 risulti superiore ai € 72.000.000,00.
- Non saranno attribuiti punteggi per pacchetti di garanzie aggiuntive inferiori a € 24.000.000,00. Il punteggio massimo attribuibile è di 20 punti.
10. Nel caso in cui la performance media fra per agevolazioni rivolte alle PMI Pugliesi indicata ai sensi di cui all'art. 11, comma 2, lett. e) ultimo capoverso sia inferiore al 100%, il punteggio totale complessivo raggiunto, calcolato come da precedenti commi 6 e 7, è decurtato di un punto per ogni 3 punti percentuali di scostamento dal risultato massimo previsto.
11. La percentuale massima degli oneri di gestione riconoscibili è pari allo 0,0631 dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali accantonati per contratti di garanzia ed è determinata dalla media aritmetica tra:
- 0,0563 quale rapporto massimo fra gli importi aggregati dei costi gestione, riconosciuti alla data del 30/06/2023, rispetto all'importo complessivo assegnato sul Fondo di Garanzia diretta P.O. FESR 2014-2020;
 - 0,0700 quale soglia individuata dall'art. 68, comma 4, del Regolamento n. 1063/2021 dell'importo totale dei contributi del programma accantonati per contratti di garanzia riconoscibile per gli organismi selezionati tramite aggiudicazione diretta, applicato in analogia.
12. Terminata la fase di valutazione, la Commissione formula la graduatoria dei Confidi sulla base dei punteggi ottenuti. Sono ammessi ai benefici di cui al presente Avviso i Confidi che hanno conseguito un punteggio almeno pari a 60 punti. A parità di punteggio verrà considerato come criterio di preferenza il volume complessivo delle garanzie in essere (impieghi in essere) a favore di PMI con sede legale o operativa in Puglia.



13. Sulla base delle risultanze della fase istruttoria di cui all'articolo precedente, con atto dirigenziale della Sezione Competitività, si approva la proposta, si determina l'importo complessivo delle risorse da concedere in favore di ogni singolo Confidi, si impegna la spesa e si individua il termine entro il quale provvedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Finanziamento di cui al successivo comma.
14. La Regione ed i singoli soggetti beneficiari sottoscrivono un Accordo di Finanziamento, nel quale sono indicati i reciproci impegni ed obblighi, in particolare il rispetto delle percentuali di sconto sul costo della garanzia offerto, le modalità di erogazione delle risorse, il rispetto della percentuale massima degli oneri di gestione rimborsabile offerta, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento della finalità degli interventi agevolati nonché di controllo ed ispezione e quant'altro necessario ai fini della realizzazione del progetto.
15. L'erogazione delle risorse è di competenza della Sezione Competitività, che adotta l'atto dirigenziale sulla base dell'istruttoria effettuata. A tal fine, il soggetto beneficiario presenterà le richieste di erogazione delle risorse, le rendicontazioni per stati di avanzamento e la documentazione finale di spesa nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dall'Accordo di Finanziamento il cui schema è allegato al presente Avviso (All. n. 2).
16. Le richieste di erogazione sono redatte utilizzando gli appositi moduli resi disponibili sul sito: <https://egov.regione.puglia>.

Art. 14 – Criteri di ripartizione del Fondo

1. I lotti di cui all'art. 2, comma 3, saranno aggiudicati ai Confidi ammessi tenendo conto della graduatoria di cui al precedente art. 13, c. 12.
2. Nel caso in cui vi sia un'eccedenza di risorse rispetto al numero dei Confidi ammessi ai benefici, potranno essere assegnati ulteriori lotti ai Confidi che abbiano superato la soglia di 80 punti. Gli eventuali ulteriori lotti saranno assegnati, tenuto conto che il primo classificato potrà risultare affidatario inizialmente di massimo cinque lotti, il secondo di tre e il terzo di due, nel rispetto del seguente criterio di attribuzione:

Eventuali lotti aggiuntivi	Assegnazione
1° e 2° lotto	Confidi 1° classificato
3° lotto	Confidi 2° classificato
4° lotto	Confidi 1° classificato
5° lotto	Confidi 2° classificato
6° lotto	Confidi 3° classificato
7° lotto	Confidi 1° classificato

3. Eventuali lotti non affidati potranno essere assegnati secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 5.

Art. 15 – Accordo di finanziamento

1. I Confidi ammessi ai benefici in base al presente Avviso saranno convocati per la sottoscrizione dell'Accordo di Finanziamento, il cui schema viene allegato (Allegato 2) al presente Avviso, unitamente agli allegati A, B, C, e D. Gli allegati B e D, come indicato dal precedente art. 11, vengono prodotti dai confidi, debitamente valorizzati ove richiesto, unitamente alla domanda di cui al presente Avviso. Le attività di cui al presente avviso saranno quindi disciplinate oltre che dallo stesso, dall'accordo di finanziamento e dai suoi allegati sopra menzionati, sia nelle parti obbligatorie già inserite dalla Regione Puglia, sia nelle parti valorizzate da ciascun confidi partecipante.
2. L'Accordo di Finanziamento, ai sensi dell'articolo 59, paragrafi 1 e 5 del Reg. UE 1060/2021, contiene gli elementi e disciplina gli aspetti indicati nell'Allegato X del Regolamento nello specifico:
 - le prescrizioni in materia di Audit, quali le prescrizioni minime per la documentazione da conservare a livello dello strumento finanziario comprese le disposizioni e le prescrizioni riguardanti l'accesso ai documenti da parte delle autorità di audit degli Stati membri, dei revisori della Commissione e della Corte dei conti europea, per garantire una pista di controllo chiara;
 - le prescrizioni e le procedure per la gestione degli interessi e delle altre plusvalenze generate di cui all'articolo 60 del Reg. UE 1060/2021, comprese le operazioni di tesoreria o gli investimenti accettabili, e le responsabilità e gli obblighi delle parti interessate;



- Le disposizioni relative al calcolo e al pagamento dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione dello strumento finanziario conformemente all'articolo 68, paragrafo 1, lettera d) del Reg. UE 1060/2021;
 - le disposizioni relative al reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei Fondi conformemente all'articolo 62 del Reg. UE 1060/2021 e le modalità di disimpegno del contributo dei Fondi dallo strumento finanziario;
 - le condizioni di un eventuale ritiro parziale o totale dei contributi dei programmi erogati agli strumenti finanziari, compreso il fondo di partecipazione, se del caso;
 - le disposizioni volte a garantire che gli organismi che attuano gli strumenti finanziari gestiscano detti strumenti in modo indipendente e conformemente alle norme professionali pertinenti, e agiscano nell'interesse esclusivo delle parti che forniscono i contributi allo strumento finanziario;
 - le disposizioni relative alla liquidazione dello strumento finanziario;
 - i termini e le condizioni per garantire che i beneficiari e i destinatari finali adempiano alle disposizioni relative all'esposizione di targhe o cartelloni permanenti in conformità dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera c), e ad altre disposizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 50 e dell'allegato IX per il riconoscimento del sostegno fornito dai Fondi del Reg. UE 1060/2021;
3. I Confidi selezionati si impegnano all'utilizzo delle risorse di cui al presente Avviso in maniera conforme al Piano aziendale presentato in sede di offerta e redatto in conformità all'allegato B allo schema di Accordo di finanziamento, nonché alle condizioni proposte nell'allegato 1/e – DSAN traslazione del vantaggio finanziario e alle procedure di controllo di cui all'allegato D allo schema di Accordo di finanziamento.

Art. 16 - Modalità di erogazione delle risorse

1. Le risorse assegnate saranno accreditate presso una o più banche conformemente alle indicazioni del Confidi beneficiario. L'utilizzo delle risorse sarà autorizzato attraverso domande di svincolo, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 92 del Regolamento 1060/2021, secondo le seguenti modalità:
 - l'importo incluso nella prima domanda di svincolo pari al 30% dell'importo complessivo assegnato;
 - successive domande di svincolo intermedio potranno essere presentate durante il periodo di ammissibilità qualora almeno il 60% dell'importo indicato nelle precedenti domande di svincolo intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile e per un importo pari alla spesa ammissibile effettivamente sostenuta, fino al raggiungimento della totale del Fondo assegnato.
2. Le risorse assegnate ai sensi del presente Avviso devono essere iscritte in regime di contabilità separata, secondo quanto indicato dal precedente art. 3, c. 7, lett. a), e devono essere utilizzate esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso, ivi inclusi il rimborso dei costi per gli interessi.
3. Gli interessi maturati sulle risorse del Fondo restano vincolati alle finalità di cui al presente Avviso.

Art. 17 – Cumulo

1. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 8 "Cumulo" del GBER, al fine di verificare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto concedibili, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati.
2. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del GBER possono essere cumulati:
 - a. con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
 - b. con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al GBER ed alla Carta degli Aiuti 2021-2027 ove pertinente.
3. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del GBER non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dalle regole comunitarie.
4. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del GBER possono essere cumulati con altri aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili.
5. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata dal GBER o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.



6. È consentito il concorso con misure agevolative aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato, in misura non superiore alla spesa effettivamente sostenuta.
7. Nel caso sia superata l'intensità massima di aiuto si procede alla rideterminazione del contributo.
8. Limitatamente alle PMI, fermo restando le intensità della sovvenzione complessiva per gli investimenti produttivi di cui ai precedenti commi del presente articolo, in presenza di un ulteriore ESL derivante da un aiuto in forma di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, la verifica di cumulabilità tiene conto dei limiti delle previsioni della Carta degli Aiuti di cui al precedente comma 2, ove pertinente.

Art. 18 - Monitoraggio e Controlli

1. La Regione può effettuare interlocuzioni, verifiche e controlli in qualunque momento e fase per accertare la regolarità della gestione delle risorse assegnate nonché della realizzazione degli interventi ammessi all'agevolazione, ai fini del monitoraggio dell'intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito.
2. Il monitoraggio dello Fondo avviene nel rispetto del SI.GE.CO. tramite il sistema elettronico messo a disposizione dalla Regione Puglia per la registrazione e la conservazione dei dati a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifiche e audit. I Confidi beneficiari sono tenuti ad aggiornare i dati nel sistema di monitoraggio rispettando le tempistiche e le modalità indicate, nonché a fornire gli stessi anche in modalità differenti qualora richiesto dalla Regione Puglia fermi restando gli obblighi di produrre una relazione semestrale contenente i dati relativi al monitoraggio dello Strumento e una relazione annuale di attuazione.
3. È fatto obbligo ai Confidi beneficiari di consentire, a funzionari di organismi e/o servizi comunitari, nazionali e regionali preposti alle funzioni di controllo, controlli in loco finalizzati alla verifica della correttezza delle procedure poste in essere e della corretta utilizzazione delle risorse assegnate. A tal fine la Regione potrà richiedere informazioni, dichiarazioni, documentazioni relative all'attività del Confidi, che è obbligato a dare debito riscontro nel termine ingiunto.

Art. 19 – Operazioni straordinarie

1. Nel caso in cui il Confidi sia oggetto, prima della scadenza del termine di cui all'art. 2, commi 4 e 6, oppure del completo esaurimento del Fondo, di operazioni di fusione con altro confidi, il predetto Fondo Rischi è trasferito, in tutte le sue posizioni creditorie e debitorie in capo al confidi nascente dalla fusione, a condizione che quest'ultimo presenti i requisiti previsti per l'inquadramento in almeno una delle fattispecie di cui all'art. 3, comma 1.
2. Nel caso in cui il Confidi presso il quale è istituito il fondo rischi sia oggetto di operazioni di scissione, le risorse assegnate sono revocate, con le modalità di cui all'art. 20.
3. Relativamente ai Confidi di cui alla lettera b), comma 1, dell'art. 3, qualora un confidi, prima della scadenza del termine di cui all'art. 2, commi 4 e 6, oppure del completo esaurimento del Fondo, receda dal contratto di rete, le risorse assegnate tornano nella disponibilità della Rete aggiudicataria fatto salvo quanto previsto dal seguente art. 20 c. 2 lettera f).
4. I Confidi devono richiedere alla Regione il nulla osta preventivo al porre in essere le operazioni straordinarie di cui al presente articolo pena la revoca delle risorse assegnate stante quanto indicato nel successivo art. 20.

Art. 20 - Revoche

1. Le agevolazioni sono revocabili dalla Regione, in tutto o in parte al Soggetto Beneficiario, nei casi di seguito previsti.
2. Sono revocate totalmente le risorse assegnate ai Confidi per cui si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
 - a. il confidi abbia reso, in sede di domanda e in qualsiasi altra fase del procedimento, dichiarazioni false o mendaci, oppure esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
 - b. il confidi venga posto in liquidazione, oppure ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatoria e cessazione dell'attività;
 - c. venga disposta la cancellazione dall'albo degli intermediari finanziari relativamente ai confidi iscritti all'art. 106 del TUB e partecipanti al presente avviso nelle forme previste dalle lettere a), b) e c), comma 1, dell'art. 3;
 - d. relativamente ai confidi iscritti nell'elenco ex articolo 112 del T.U.B che partecipano nelle forme previste dalle lettere b) e c), comma 1, dell'art. 3, venga disposta la cancellazione dall'albo nonché la perdita di



- anche uno dei requisiti di cui all'art. 3 c. 2. Per quanto concerne il requisito di cui all'art. 3 c. 2 punto vi), si specifica che il Confidi dovrà mantenere i requisiti previsti per il rilascio della autorizzazione Confidi Rating - Soggetto Garante Autorizzato dal Fondo di Garanzia MCC – MEDIO CREDITO CENTRALE ai sensi della parte XIV delle disposizioni operative del Fondo di Garanzia per le PMI - Legge 662/96 vigenti alla data di presentazione della domanda di accesso;
- e. scissione del confidi qualora la scissione comporti la perdita dei requisiti di accesso all'avviso di cui al precedente art. 3.
 - f. relativamente ai Confidi di cui alla lettera b) comma 1, dell'art. 3:
 - il Confidi Capofila receda dal contratto di rete;
 - per effetto del recesso dal contratto di uno o più Confidi, l'ammontare delle garanzie complessivamente erogate dai Confidi aderenti al contratto di Rete risulti inferiore alla soglia di cui all'art. 3, comma 5, lettera a) nonché della maggiore soglia prevista per l'attribuzione delle premialità di punteggio di cui all'art. 13 c. 6 lettera c);
 - g. relativamente ai Confidi di cui alla lettera b) comma 1, dell'art. 3 per effetto del recesso dal contratto di uno o più Confidi vengano meno i requisiti di accesso all'avviso o l'ammontare delle garanzie complessivamente erogate dai confidi risulti inferiore alla soglia di cui all'art. 3, comma 5, lettera a) nonché della maggiore soglia prevista per l'attribuzione delle premialità di punteggio di cui all'art. 13 c. 6 lettera c);
 - h. mancato rispetto da parte del confidi degli obblighi previsti dal presente Avviso e dall'Accordo di finanziamento di cui al precedente art. 15;
 - i. non siano rispettati i Regolamenti UE in materia di azioni informative e pubblicitarie;
 - j. non sia adottato e mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
 - k. non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti collettivi di lavoro e le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell'ambiente;
 - l. il Confidi non trasmetta alla Regione, nei termini indicati dalla stessa, la documentazione finale comprovante l'effettuazione delle spese sostenute e pagate, nonché le relative relazioni ed attestazioni.
 - m. il Confidi non consenta, nei modi e nei termini previsti dall'Accordo di Finanziamento, i controlli e le ispezioni sulla realizzazione del programma di investimento agevolato;
 - n. il Confidi sia destinatario di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - o. il Confidi che non abbia richiesto nulla osta preventivo alla Regione Puglia per il porre in essere delle operazioni di cui al precedente art. 19;
3. I confidi destinatari del provvedimento di revoca delle risorse restituiscono alla Regione Puglia, entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca:
 - a. un importo pari alla dotazione residua, alla data in cui si è manifestato l'evento alla base del provvedimento di revoca, del fondo rischi, oppure, nei casi di revoca di cui alla lettera a) del precedente comma 1, un importo pari all'iniziale dotazione del fondo rischi oltre interessi al tasso maturato sui conti;
 - b. una somma, a titolo di sanzione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo delle risorse assegnate da restituire ai sensi di quanto previsto alla lettera a).
 - c. La misura della sanzione è innalzata al 20% (venti per cento) al ricorrere delle cause di revoca di cui alle lettere f) ed n) del comma 2 e nel caso di cui il Confidi non abbia comunicato il verificarsi degli eventi di cui alle lettere b), c), e) ed f) del comma 2, entro trenta giorni dalla data in cui l'evento si è verificato.
 4. Le somme recuperate dalla Regione Puglia a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente articolo sono riassegnate nella disponibilità finanziaria di cui all'art. 2.
 5. Le risorse sono revocate parzialmente in tutte quelle ulteriori fattispecie, non riconducibili ai casi tassativamente elencati al precedente comma 2 del presente articolo e sanzionati con la revoca totale, nelle quali si accerti la violazione/elusione delle obbligazioni assunte dai Confidi per l'attuazione dell'intervento. In tal caso, la revoca ha ad oggetto la sola parte per la quale si accerti la violazione/elusione.
 6. L'importo delle risorse da restituire per effetto della revoca parziale è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione delle risorse.



Capo VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:

REGIONE PUGLIA

Sezione Competitività – Servizio Infrastrutture aree industriali e produttive e strumenti finanziari.

Corso S. Sonnino, 177 – 70121 Bari

Responsabile del procedimento: Giuseppe Pastore.

Art. 22 - Pubblicità e trattamento dei dati personali

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità, il presente Avviso verrà diffuso sui canali digitali mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sui portali istituzionali della Regione Puglia (www.regione.puglia.it e <https://egov.regione.puglia.it>).
2. Ai sensi del D.lgs. 30.06.2003, n. 196, del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs 10 agosto 2018, n.101, la Regione Puglia informa che i dati forniti e richiesti dal presente Avviso e dagli allegati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall'Avviso.
3. Il Titolare del Trattamento è la Regione Puglia. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: Dott.ssa Rossella Caccavo, indirizzo e-mail: rpd@regione.puglia.it alla quale è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 12 DGPR, e/o per eventuali chiarimenti in materia di protezione e dati personali.
4. I dati saranno trattati ai fini dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il Titolare del Trattamento, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, nell'attuazione, gestione, monitoraggio dell'Avviso, e della conseguente assenza di obbligo ad acquisire il consenso scritto degli interessati.
5. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse al presente procedimento e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata conclusione dello stesso. I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette.
6. Successivamente saranno archiviati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Per lo svolgimento delle attività previste dall'Avviso, le informazioni raccolte saranno utilizzate con strumenti informatici e non, secondo le modalità inerenti le finalità suddette. I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti nell'utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti).
7. I dati saranno trattati dal personale e dai collaboratori della Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Competitività espressamente nominati come "designati" o "persone autorizzate al trattamento". Designato al trattamento è il Dirigente pro tempore della Sezione Competitività, mail: competitivita@regione.puglia.it.
8. I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti terzi, ivi incluso l'Organismo Intermedio, che prendono parte ai processi operativi o che, in ottemperanza a specifici obblighi di legge o di regolamento, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli (es. ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso agli atti nei limiti consentiti dalla legge n. 241/90).
9. Laddove il soggetto proponente risultasse beneficiario del finanziamento, le informazioni riferite al Soggetto, relative al progetto presentato, potranno essere pubblicate sui siti internet www.regione.puglia.it e <https://egov.regione.puglia.it>. in ottemperanza agli obblighi di pubblicità prescritti dalla legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia", dalla normativa comunitaria, nonché dalla normativa sulla trasparenza amministrativa (Decreto legislativo n. 33/2013).
10. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati (rdp@regione.puglia.it).



11. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti in base a quanto stabilito negli artt. 15 e ss. del citato Regolamento UE 2016/679, quali l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o, infine, potranno opporsi al trattamento. L'apposita istanza può essere presentata per scritto a mezzo posta elettronica, posta elettronica certificata, lettera raccomandata a/r. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
12. I dati saranno resi disponibili sul sistema informativo ARACHNE. La Regione Puglia dispone l'accesso al sistema informativo ARACHNE, sviluppato dalla Commissione Europea per supportare le attività di verifica delle Autorità di Gestione dei Fondi strutturali 2021 - 2027 nell'individuazione delle iniziative potenzialmente esposte a rischi di frode, conflitti di interessi e irregolarità. Il sistema ARACHNE è alimentato da fonti dati esterne, quali banche dati mondiali (Orbis e Lexis Nexis World compliance), sistemi informativi della Commissione Europea (VIES e Infoeuro) e da fonti dati interne, rappresentate dalle informazioni provenienti dalle singole Autorità di Gestione dei diversi Stati membri titolari di Programmi comunitari FESR e FSE riferite allo stato di attuazione delle operazioni. I dati, disponibili nelle banche dati esterne, saranno trattati al fine di individuare gli indicatori di rischio.
13. La Regione Puglia trasmette telematicamente al sistema informativo ARACHNE i dati delle operazioni rendicontate nell'ambito del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 per il tramite del "Sistema Nazionale di Monitoraggio" gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-RGS-IGRUE. I dati disponibili nel sistema ARACHNE saranno trattati dalla Regione Puglia esclusivamente al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità a livello di Beneficiari, contraenti, contratti e progetti. Il sistema ARACHNE potrà essere utilizzato sia nella fase di selezione sia nella eventuale fase di attuazione dell'operazione. Il processo e lo scopo dell'analisi dei dati operato da ARACHNE sono descritti alla seguente pagina web della Commissione Europea: <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it>.

Art. 23 - Norme anticorruzione

1. Al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving doors), le imprese beneficiarie si impegnano a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, a non attribuire incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione regionale, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Puglia nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la Regione Puglia.

PER INFORMAZIONI:

Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico
 Sezione Competitività – Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese
 Corso Sonnino, 177, 70121 Bari.
 PEC: accessoalcredito@pec.rupar.puglia.it.

Siti internet: www.regione.puglia.it; <https://egov.regione.puglia.it>.

I moduli e gli allegati del presente Avviso sono resi disponibili sul sito <https://egov.regione.puglia.it>.

Allegati all'Avviso:

- 1 – Istanza di partecipazione;
- 1/a – dichiarazioni relative all'offerta;
- 1/b – elenco contributi e risorse pubbliche;
- 1/c – DSAN soggetti in rete;
- 1/d – DSAN soggetti in avvalimento;
- 1/e – DSAN traslazione del vantaggio finanziario.
- 1/f – DSAN Requisiti Confidi iscritti nell'elenco ex articolo 112 del T.U.B.
- 1/g – DSAN Requisiti Ammissibilità
- 1/h – Modulo titolare effettivo e conflitto di interesse
- 1/i – Modello DSAN per i destinatari rispetto DNSH Reg. (UE)1060/202, Reg. (UE) 852/2020
- 2 – Accordo di finanziamento.



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
PUGLIA

Si allegano, altresì, all'Accordo di finanziamento:

A – sintesi VEXA;

B – piano aziendale;

C – descrizione dello strumento;

D – modelli per il controllo dello strumento

P.R. PUGLIA FESR 2021-2027 ALLEGATO A – SINTESI VEXA AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE EX ANTE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI NELLA FORMA DELLA GARANZIA DIRETTA (POR PUGLIA 2014/2020) DA ATTIVARE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA REGIONALE PUGLIA 2021-2027

Allegato A – Sintesi VEXA
Aggiornamento della Valutazione ex ante degli Strumenti Finanziari
nella forma della garanzia diretta (POR Puglia 2014/2020) da attivare nell'ambito del Programma
Regionale Puglia 2021-2027



**Aggiornamento della Valutazione ex ante
degli Strumenti Finanziari
nella forma della garanzia diretta
(POR Puglia 2014/2020)
da attivare nell'ambito del
Programma Regionale Puglia 2021-2027**

INTRODUZIONE

La Regione Puglia ha incaricato Puglia Sviluppo S.p.A., Organismo intermedio del POR 2021-2027, di realizzare la valutazione ex-ante prevista dall'art. 58 c. 3 del Regolamento (UE) 2021/1060 relativamente ai regimi di aiuto, anche avvalendosi dell'ausilio di Organismi scientifici, società, professionisti esterni, nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici.

Alla luce di quanto sopra, Puglia Sviluppo S.p.A. ha elaborato la valutazione ex ante in parola, con l'ausilio dell'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" (Dipartimento di Economia e Finanza) che ha realizzato le seguenti attività:

- a. Supporto specialistico per il coordinamento delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'aggiornamento delle Valutazioni ex ante relative agli strumenti finanziari nella forma dei prestiti, delle garanzie e dell'equity gestiti da Puglia Sviluppo;
- b. Elaborazione dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 58, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2021/1060, delle tre valutazioni ex ante, come sopra specificato, elaborate nel periodo di Programmazione 2014/2020, con particolare riferimento ai seguenti elementi:
 - i. importo proposto del contributo del programma a uno strumento finanziario ed effetto leva stimato, accompagnati da una breve giustificazione;
 - ii. prodotti finanziari che si propone di offrire, compresa l'eventuale necessità di trattamento differenziato degli investitori;
 - iii. gruppo proposto di destinatari finali;
 - iv. contributo previsto dello strumento finanziario al conseguimento di obiettivi specifici.

ANALISI DEL CONTESTO ECONOMICO-SOCIALE E FINANZIARIO DI RIFERIMENTO

Economia Italiana:


- Nel 2022, il PIL italiano è cresciuto del 3,7%, rispetto al 7,0% del 2021.
- Esportazioni in aumento del 9,4% grazie al settore dei servizi e turismo, ma deficit del saldo di conto corrente di - 23 miliardi di euro a causa dei costi delle materie prime energetiche.
- Gli investimenti lordi rappresentano il 21,6% del reddito nazionale lordo disponibile nel 2022, superando il decennio precedente.
- Inflazione totale in calo grazie alla diminuzione dei prezzi di petrolio e gas, ma l'inflazione di fondo rimane elevata a 5,3% ad aprile, influenzata dagli aumenti energetici del 2022.

Economia Pugliese:

- Nei primi nove mesi del 2023, l'economia della Puglia ha registrato una crescita modesta, con un aumento dell'1,3% nel primo semestre rispetto al periodo corrispondente del 2022.
- Nel settore industriale, la dinamica è stata debole nel primo semestre del 2021 a causa della contrazione delle problematiche legate all'approvvigionamento, del calo dei prezzi dei beni energetici e del peggioramento dell'economia globale.
- Le aspettative sulla redditività delle imprese nel 2023 sono moderatamente positive nonostante il peggioramento della tendenza congiunturale.
- Per quanto riguarda l'equilibrio finanziario delle imprese pugliesi nella prima parte del 2023, l'indice di liquidità finanziaria è rimasto simile all'anno precedente, ma su livelli inferiori al massimo storico.

Nota metodologica

Uno degli aspetti principali nella realizzazione di una valutazione ex-ante risiede nella analisi e nella quantificazione dei fallimenti di mercato (cd. Financing gap). La figura che segue illustra, in maniera sintetica, la composizione del financing gap e le possibili cause di base.



Stima dei fallimenti di mercato

In coerenza con le best practices europee, la stima del fallimento di mercato e del conseguente financing gap per lo SF è realizzata, sulla base delle risultanze della consultazione pubblica, mediante l'implementazione dei seguenti step:

- ricognizione e stima del flusso di credito verso le piccole imprese in Puglia;
- analisi dell'esistenza di un possibile fallimento di mercato e un conseguente razionamento del credito;
- stima e analisi della **domanda insoddisfatta**;
- stima e analisi della **domanda inespressa**;
- stima e quantificazione del **fallimento di mercato** (financing gap).

Nello specifico per la stima del fallimento di mercato si fa riferimento esclusivamente alle piccole imprese e non alle PMI in quanto le problematiche legate al mercato del credito sono particolarmente rilevanti per le piccole imprese e rappresentano effettivamente la clientela target dei Confidi.

Domanda insoddisfatta

Stima della domanda totalmente respinta seppur economicamente e finanziariamente sostenibile	
Finanziamenti presumibilmente erogati nel 2022 alle Piccole imprese in Puglia (€)	A 1.080.000.000
% domanda respinta	B 25,00%
% domanda accolta	C=1-B 75%
Domanda complessiva (€)	D=A/C 1.440.000.000
% domanda respinta non sostenibile	E 37,00%
Domanda rifiutata perché non sostenibile (€)	F=D*B*E 133.200.000
Domanda complessiva ammissibile annua (€)	G=D-F 1.306.800.000
Financing gap annuo (€)	H=G-A 226.800.000
Financing gap periodo di programmazione (€)	I=H*6 1.360.800.000
Stima della domanda solo parzialmente soddisfatta	
Finanziamenti presumibilmente erogati nel 2022 alle Piccole imprese in Puglia (€)	A 1.080.000.000
% di PMI che non ottengono il totale del credito	B 25,00%
Domanda di credito solo parzialmente soddisfatta (€)	C=A*B 270.000.000
% di credito ottenuto	D 55,00%
Credito ipotetico richiesto (€)	E=C/D 490.909.091
Financing gap annuo (€)	F=E-C 220.909.091
Financing gap periodo di programmazione (€)	G=F*6 1.325.454.545
Stima della domanda solo parzialmente soddisfatta	
Dati in €	
- Domanda totalmente respinta seppur economicamente e finanziariamente sostenibile	A 1.360.800.000
- Domanda solo parzialmente soddisfatta	B 1.325.454.545
Domanda insoddisfatta periodo di programmazione	C=A+B 2.686.254.545
Domanda insoddisfatta annua	D=C/6 447.709.091


Domanda inespressa

Stima della domanda di credito inespressa		
Finanziamenti presumibilmente erogati nel 2022 alle Piccole imprese in Puglia (€)		1.080.000.000 A
% domanda di credito inespressa		16,00% B
% domanda di credito espressa		84,00% C=1-B
Domanda complessiva (€)		1.285.714.286 D=A/C
% domanda inespressa che potrebbe essere non sostenibile		37,00% E
		F=D*B*
Domanda inespressa non sostenibile (€)		76.114.286 E
Domanda complessiva ammissibile annua (€)		1.209.600.000 G=D-F
Financing gap annuo (€)		129.600.000 H=G-A
Financing gap periodo di programmazione (€)		777.600.000 I=H*6

Stima e quantificazione del fallimento di mercato Financing Gap

In coerenza con le best practices europee, per il completamento dell'analisi dei fallimenti di mercato è opportuno quantificare il financing gap di mercato, inteso come la parte di domanda potenziale che in termini prospettici non risulta soddisfatta dall'offerta a causa di un fallimento di mercato.

Sulla base delle analisi realizzate si può stimare che il financing gap per le piccole imprese nell'arco di programmazione sia pari a circa 3,46 € mld, di cui 2,68 € mld (77,55%) legati alla domanda insoddisfatta e 0,78 € mld (22,45%) legati alla domanda inespressa.



Fondo Garanzia Mutualistica

Il Fondo Garanzia Mutualistica 2021/2027 è lo strumento con cui la Regione Puglia offre la possibilità alle PMI di dotarsi di idonee garanzie per l'accesso al credito bancario.

Le operazioni garantite dal Fondo costituiscono aiuti a norma del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13/12/2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), oppure nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento di esenzione UE n. 651/2014, così come modificato dal Regolamento della Commissione n. 1315/2023 del 23/06/2023.

Gli aiuti danno luogo ad un'intensità di aiuto pari ad un Equivalente Sovvenzione Lordo calcolato utilizzando il metodo nazionale autorizzato con decisione n. 4505 del 06.07.2010 della Commissione Europea.

I confidi assegnatari delle risorse devono rilasciare garanzie in favore delle banche che, in virtù di un apposito accordo convenzionale, erogano finanziamenti a microimprese e imprese di piccola e media dimensione (di seguito denominate PMI), operanti nella regione Puglia ed iscritte ai su menzionati confidi.

Gli aiuti concessi riguardano le seguenti operazioni, anche di portafoglio:

- garanzie su prestiti finalizzati agli investimenti.
- garanzie su prestiti finalizzati all'attivo circolante.


Dotazione finanziaria

Le risorse destinate all'agevolazione dei progetti presentati a valere sul Garanzia Mutualistica 2021-2027 sono assegnate ai soggetti gestori individuati a seguito di procedura di evidenza pubblica. I soggetti gestori sono i confidi idonei a gestire risorse pubbliche secondo la vigente normativa prudenziale.

Considerate le esperienze positive già condotte relativamente all'attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria nella forma di Fondo Garanzia Mutualistica, nonché i risultati conseguiti, si ritiene congrua la dotazione finanziaria di **€ 60.000.000,00**. Di seguito si riepilogano le ulteriori caratteristiche:


- Rapporto di "gearing" (effetto moltiplicativo sui fondi assegnati) realizzato dai Confidi ipotizzato pari a 4;
- Tasso di garanzia: 80% del prestito erogato alle PMI.

Analisi quantitativa strumenti finanziari Fondo Garanzia Mutualistica




Fondo Garanzia Mutualistica

Proporzionalità SF su periodo di programmazione



Proporzionalità SF annuo



Principali driver per procedere all'aggiornamento

- **Analisi degli scostamenti degli obiettivi:** Se si verifica una significativa differenza tra gli obiettivi prefissati e i risultati ottenuti, potrebbe essere necessario un riesame. In questo caso, la strategia di attuazione e il valore aggiunto dello strumento sono gli elementi principali da aggiornare.
- **Analisi delle risorse e adeguamento:** L'analisi delle risorse disponibili rispetto alla domanda effettiva dei beneficiari è cruciale. Se le risorse sono insufficienti per soddisfare la domanda o se il processo di erogazione è più veloce o più lento del previsto, potrebbe essere necessario un aggiornamento. Questo potrebbe portare a un aumento o diminuzione dei volumi delle risorse.
- **Analisi degli scostamenti nella gestione del rischio:** Se il profilo di rischio è superiore alle previsioni, potrebbero verificarsi perdite significative, compromettendo la natura rotativa dello strumento. Un riesame potrebbe essere necessario per adeguare il profilo di rischio e assicurare un adeguato livello di rotatività dei fondi. Tuttavia, potrebbe anche emergere che il rischio è stato sovrastimato, consentendo l'allocazione di risorse finanziarie aggiuntive.

P.R. PUGLIA FESR 2021-2027 ALLEGATO B – ACCORDO DI FINANZIAMENTO SCHEMA PIANO AZIENDALE “FONDO
GARANZIA MUTUALISTICA 2021-2027”

**Allegato B – Accordo di Finanziamento
Schema PIANO AZIENDALE “Fondo Garanzia Mutualistica 2021-2027”**





Sommario

I Strategia di investimento.....	2
1. <i>Attività di Informazione e Comunicazione</i>	2
2. <i>Beneficiari delle agevolazioni</i>	2
3. <i>Istruttoria sulla valutazione delle richieste di garanzia</i>	2
4. <i>Ammissione alla garanzia e assistenza ai beneficiari finali</i>	2
II Politica delle garanzie.....	2
1. <i>Contesto economico, area geografica di riferimento, risultati attesi relativi al plafond di garanzie</i>	2
2. <i>Gestione dello strumento di ingegneria finanziaria</i>	2
3. <i>Lo statuto</i>	2
4. <i>Disposizioni sulla professionalità, sulla competenza e sull'indipendenza del personale dirigente</i>	2
5. <i>Gestione delle garanzie</i>	2
6. <i>Gestione dei ritardi</i>	2
7. <i>Copertura da parte del Fondo</i>	2
8. <i>Procedure di recupero del credito e contenzioso</i>	3



I Strategia di investimento

(Inserire la descrizione della strategia di investimento programmata compresi le modalità di attuazione, i prodotti finanziari da offrire, i destinatari finali che si intende raggiungere e, se del caso, la combinazione prevista con il sostegno sotto forma di sovvenzioni;)

1. Attività di Informazione e Comunicazione

(inserire i dettagli del Piano di promozione)

2. Beneficiari delle agevolazioni

(Specificare nel dettaglio il proprio target di riferimento tra i beneficiari finali)

3. Istruttoria sulla valutazione delle richieste di garanzia

(In conformità con i criteri di selezione stabiliti dal P.R. Puglia 2021-2027 per l'Azione 1.11 si chiede al confidi di dettagliare la procedura per l'istruttoria delle istanze, e le relative attività di verifica).

4. Ammissione alla garanzia e assistenza ai beneficiari finali

(Inserire le specifiche procedure di ammissione alla garanzia e le successive attività di assistenza ai beneficiari finali)

II Politica delle garanzie

1. Contesto economico, area geografica di riferimento, risultati attesi relativi al plafond di garanzie

(inserire qui le relative informazioni comprensive dei risultati prefissati che lo strumento finanziario interessato dovrebbe raggiungere per contribuire agli obiettivi specifici, dei risultati della priorità pertinente, e dell'effetto leva stimato di cui all'articolo 58, paragrafo 3, lettera a) del Regolamento Europeo 1060/2021).

2. Gestione dello strumento di ingegneria finanziaria

(specificare la strutturazione interna del confidi o della rete dei confidi, con organizzazione e ruoli.

Nel caso di Rete riportate i criteri di ripartizione del Fondo indicati nel "programma di Rete" e la coerenza degli stessi con quanto stabilito nell'art. 3 dell'Avviso Pubblico.)

3. Lo statuto

(inserire le informazioni relative)

4. Disposizioni sulla professionalità, sulla competenza e sull'indipendenza del personale dirigente

(inserire le informazioni relative)

5. Gestione delle garanzie

(inserire le informazioni relative)

6. Gestione dei ritardi

Il confidi riceve i flussi informativi periodici dagli istituti di credito, rileva mensilmente i ritardi e attiva, ove necessario, le procedure di sollecito, recupero del credito e contenzioso.

Nello specifico, il confidi _____

(specificare il dettaglio delle modalità operative della gestione dei ritardi)

7. Copertura da parte del Fondo

In caso di passaggio in sofferenza dell'impresa destinataria della garanzia, il confidi trasmette con pec alla Regione adeguata e tempestiva informativa, comprendente:

- una scheda riassuntiva della posizione;
- il fascicolo dell'istruttoria;



- il carteggio con il beneficiario e con l'Istituto di credito;
- la documentazione di avvio delle azioni legali.

Il rimborso da parte del Fondo è limitato ad una percentuale massima dell'80% della perdita residua, in linea capitale, interessi e spese.

Accertata l'inadempienza del debitore e verificato l'avvio delle azioni legali, il Fondo anticipa la quota a proprio carico, determinata per sorte capitale, interessi contrattuali e di mora, oneri e spese, anche legali, nei limiti dell'80% di cui al comma precedente, salvo l'eventuale successivo recupero al termine del contenzioso, che viene acquisito al Fondo.

Detto anticipo da parte del Fondo avviene soltanto dopo che sono state avviate e documentate le dovute azioni legali nei confronti del debitore e suoi garanti. La violazione di tale obbligo di diligenza determina la mancata copertura delle escussioni nonché delle perdite subite da parte del fondo; in tal caso il Confidi è tenuto a rimborsare al Fondo tutte le escussioni nonché le perdite subite con riguardo alla posizione non diligentemente curata.

8. Procedure di recupero del credito e contenzioso

Il settore competente _____(inserire)_____ predispone gli elenchi dei crediti:

- deteriorati;
- in sofferenza.

[Il Confidi è tenuto ad descrivere le procedure previste per l'avvio delle azioni legali da parte degli Istituti di Credito nei confronti del debitore e degli eventuali garanti nonché a dettagliare le relative procedure].

Il confidi valuta eventuali proposte transattive, ricevute dopo l'avvio delle azioni legali, e trasmesse personalmente dal debitore o per il tramite dell'Istituto di credito.

La proposta transattiva, eventualmente accolta dalla Banca, se accolta anche dal confidi, è trasmessa alla Regione per la presa d'atto, unitamente alla documentazione che ne giustifica la scelta rispetto al prosieguo dell'azione legale già avviata.

In caso di esito negativo della proposta transattiva, sarà proseguita l'azione legale già intrapresa.

P.R. PUGLIA FESR 2021-2027 ALLEGATO C – ACCORDO DI FINANZIAMENTO SCHEMA DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO “FONDO GARANZIA MUTUALISTICA 2021-2027”

Allegato C – Accordo di Finanziamento
Schema DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO “Fondo Garanzia Mutualistica 2021-2027”





Sommario

I Caratteristiche dello strumento	2
II Requisiti per l'accesso alla garanzia	2
III Settori ammissibili e attività escluse	3
IV Tipologia ed entità delle agevolazioni	4
V. Novità dell'iniziativa	5
VI. Spese ammissibili.....	5
VII. Modalità di accesso alla garanzia	5
VIII. Valutazione delle domande	6
IX. Verifiche, controllo e monitoraggio	7
X. Cessazione e revoca.....	7



I Caratteristiche dello strumento

Lo strumento finanziario Fondo Garanzia Mutualistica 2021/2027 è lo strumento con cui la Regione Puglia offre la possibilità alle PMI di dotarsi di idonee garanzie per l'accesso al credito bancario.

Gli obiettivi sono quelli di:

- promuovere lo sviluppo delle PMI, anche nei processi di internazionalizzazione, favorendo l'accesso al credito mediante la fruizione di garanzie mutualistiche;
- concorrere al perseguimento degli obiettivi di politica industriale regionale per il medio – lungo periodo;
- assicurare nel breve – medio periodo adeguate risorse per sostenere la crescita in atto del sistema produttivo regionale anche attraverso la rete dei Confidi presenti nella regione.
- potenziare il sistema delle garanzie pubbliche anche in relazione ai Confidi per l'espansione del credito valorizzando le esperienze positive già condotte nelle programmazioni 2007-2013 e 2014-2020 attraverso interventi in garanzia e finanziamenti diretti per operazioni di garanzia a prima richiesta e Tranché Cover

La dotazione della misura è di 30.000.000 di euro.

Il Requisiti per l'accesso alla garanzia

I destinatari degli aiuti sono le microimprese e le imprese di piccola e media dimensione (di seguito denominate PMI) così come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06 maggio 2003. Nella definizione di PMI, inoltre, sono da intendersi ricompresi i liberi professionisti in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, secondo l'art.12 della legge n. 81 del 22 maggio 2017. I Destinatari degli aiuti in forma di garanzia alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese e se professionisti essere abilitati ed iscritti agli albi se previsto dalla rispettiva norma professionale;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 112 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), ed ogni altra procedura concorsuale previsto dal Decreto legislativo 14/2019, così come modificato ai sensi del D.lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- c) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- d) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi contributivi, ai CCNL di riferimento e agli accordi integrativi di categoria, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
- e) operare nel rispetto della clausola sociale come disciplinata dal Regolamento Regionale del 27 novembre 2009, n. 31 "L.R. n. 28/2006 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" pubblicato sul BURP n. 191 del 30/11/2009;
- f) non essere stato destinatario, nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;



- g) non dover restituire oppure aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
- h) non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
- i) rispettare le disposizioni relative al cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 17 dell'Avviso pubblico, nonché non avere ottenuto altri Aiuti sul medesimo Progetto in violazione alle disposizioni relative al cumulo di cui all'art. 8 del GBER e non avere usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione delle stesse spese previste nel progetto;
- j) essere in regola con la normativa antimafia di cui al D. Lgs 159/2011 e s.m.i.;
- k) essere in regola con il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nonché operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi contributivi, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- l) non essere destinatario di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- m) non essere impresa i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

III Settori ammissibili e attività escluse

Sono ammissibili al Fondo di Garanzia Mutualistica tutte le attività economiche, purché compatibili con i regimi di aiuti di cui al successivo comma 2, ad eccezione di quelle esplicitamente escluse dal Regolamento (UE) n. 1058/2021, ai sensi del quale il FESR e il Fondo di coesione non sostengono:

- a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
- c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- d) un'impresa in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 come modificato dal Regolamento della Commissione n. 1315/2023 salvo se autorizzato nell'ambito di aiuti de minimis o di norme temporanee in materia di aiuto di Stato per far fronte a circostanze eccezionali;
- e) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all'articolo 2, punto 153), del regolamento (UE) n. 651/2014 come modificato dal Regolamento della Commissione n. 1315/2023, in uno dei casi seguenti:
- nelle misure di mitigazione dell'impatto ambientale; o
 - nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;



- f) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto:
- per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati; o
 - per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- g) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto:
- per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati;
 - gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare L 231/76 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 30.6.2021;
- h) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
- la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;
 - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
 - gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
 - gli investimenti in:
 - veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici;
 - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

Le attività economiche dovranno risultare ammissibili rispetto a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 per la concessione di aiuti di importanza minore alle PMI (de minimis), ovvero nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento di esenzione UE n. 651/2014, come modificato dal Regolamento della Commissione n. 1315/2023 del 23/06/2023, limitatamente ai seguenti articoli:

- n. 14 "Aiuti a finalità regionale agli investimenti" unicamente per gli interventi di cui al successivo par. IV comma 1 lettera a);
- n. 22 "Aiuti alle imprese in fase di avviamento".

IV Tipologia ed entità delle agevolazioni

1. Gli aiuti concessi riguardano le seguenti operazioni, anche di portafoglio:
 - a) Garanzia su prestiti finalizzati agli investimenti, ove l'importo garantito dei prestiti sottesi non superi 1.500.000,00 euro per impresa.
 - b) Garanzia su prestiti finalizzati all'attivo circolante (a titolo esemplificativo: scorte di materie prime e prodotti finiti, contratto di credito edilizio per costruzioni, anticipo export-import, anticipo fatture, anticipo contratti, salvo buon fine) ove l'importo garantito dei prestiti sottesi non superi 800.000,00 euro per impresa.
2. Gli interventi di cui al precedente comma 1 lettera a) devono essere compatibili con il principio DNSH, in quanto coerenti con la pertinente legislazione ambientale e di mitigazione ambientale di livello europeo,



nazionale e regionale. Ai sensi dell'articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 1060/2021, in considerazione della dimensione delle imprese e della natura degli investimenti, sarà verificato con modalità semplificata il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali così come definito dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 852/2020 ed integrato dal Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 in relazione alla mitigazione dei cambiamenti climatici o degli adattamenti ai cambiamenti climatici.

3. Ai sensi dell'art. 64 del Reg. UE 1060/2021 non sono ammissibili alle agevolazioni del fondo l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % dell'importo del prestito sottostante alla garanzia concessa; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%.
4. Il tasso di garanzia non deve superare l'80% del prestito concesso all'impresa. Il moltiplicatore (cd. Rapporto di gearing) è pari a 4.
5. Gli aiuti di cui al precedente comma 1 danno luogo ad un'intensità di aiuto verso i destinatari finali pari ad un Equivalente Sovvenzione Lordo calcolato utilizzando il metodo nazionale previsto dal Regolamento (UE) n. 965/2014 – Allegato II sezione "Implicazioni in materia di Aiuti di Stato" lettera b).
6. L'importo complessivo degli aiuti concessi ai sensi del comma 1, unitamente a quelli concessi al medesimo destinatario da altre Amministrazioni, Enti ed Organismi pubblici non devono superare le soglie dei rispettivi Regolamenti in vigore al momento della concessione.

V. Novità dell'iniziativa

Il Fondo di Garanzia Mutualistica è espressione della strategia del Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027 ed è aggiornato nel rispetto di quanto disposto dalla vigente normativa nazionale nonché dai Regolamenti (UE) sugli aiuti e sugli Strumenti Finanziari.

VI. Spese ammissibili

Per quanto concerne gli investimenti in attivi materiali e immateriali sono ammissibili a garanzia i finanziamenti destinati a coprire le seguenti spese:

a) attivi materiali, quali a titolo meramente esemplificativo:

- acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni in misura non superiore al 10% del costo complessivo dell'investimento in attivi materiali;
- opere murarie e assimilate;
- infrastrutture specifiche;
- acquisto macchinari, impianti e attrezzature (anche nelle forme di leasing finanziario purchè sia previsto l'obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquistare l'attivo alla scadenza del contratto);
- acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.

b) attivi immateriali, quali a titolo meramente esemplificativo:

- acquisto di servizi di consulenza specifica;
- costi relativi a:
 - rilascio di certificazione di qualità, di qualità etica, sociale e Ambientale;
 - marchi e brevetti;
 - avviamento.

VII. Modalità di accesso alla garanzia

Le domande di ammissione alla garanzia, da concedere in forma di garanzia di credito alle operazioni indicate nel precedente punto 3, devono essere trasmesse ai Confidi beneficiari dei contributi di cui all'avviso su modulistica conforme a quella predisposta dalla Sezione Competitività.



La modulistica di cui al paragrafo precedente è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione unitamente all'elenco dei Confidi beneficiari dei contributi e sul sito egov.regione.puglia.it.

Le domande di ammissione possono essere presentate ai Confidi beneficiari a partire dalla pubblicazione della documentazione di cui al paragrafo precedente.

Le operazioni sottese alle domande devono riferirsi ad operazioni avviate dopo la pubblicazione del presente Avviso.

VIII. Valutazione delle domande

I confidi provvedono ad inserire le informazioni relative al beneficiario all'interno del gestionale e della modulistica predisposta dalla Regione.

L'esame della domanda da parte dei Confidi è effettuata secondo l'ordine di arrivo.

I Confidi possono richiedere ogni ulteriore documento o chiarimento ritenuto necessario ad integrazione della documentazione ricevuta.

L'analisi tecnica della domanda ai fini dell'ammissione dovrà tener conto almeno dei seguenti parametri:

- a) idoneità finanziaria dell'impresa, in particolare della sua capacità di generare flussi di cassa idonei al pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale a scadenza;
- b) idoneità della struttura dell'impresa e del suo potenziale flusso finanziario, calcolati prendendo a base l'ultimo bilancio approvato, ove disponibile;
- c) idoneità tecnica dell'operazione proposta e dello strumento da attivare in rapporto agli obiettivi d'impresa.
- d) verificare la conformità del finanziamento sottostante la garanzia alle norme comunitarie e nazionali, in particolare quelle previste dal regime di aiuti applicato, nonché la sussistenza dei requisiti di accesso alle agevolazioni da parte dei soggetti che presentano istanza di accesso al Fondo;
- e) verificare che lo scopo previsto nel modulo di istanza di accesso all'agevolazione e indicato nel Piano d'Impresa di cui all'art. 7 dell'Avviso presentati dai destinatari finali sia coerente con le regole specifiche di ammissibilità previste dal Fondo e dal P. R. PUGLIA 2021-2027.

I confidi provvedono, se necessario, alla verifiche antimafia.

I confidi provvedono, se necessario, ad acquisire la dichiarazione attestante il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo di cui all'art.17 del Reg. (UE) 2020/852, in applicazione dell'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060 (DNSH) e del principio immunizzazione dagli effetti del clima di cui agli artt. 2 par. 42 e 73 par. 2 lett. J) del Reg. UE 2021/1060 (All. 1/i dell'Avviso).

Ciascun Confidi invierà specifica comunicazione al richiedente sull'esito della domanda presentata e, nel caso di esito positivo, provvederà ad inoltrare all'istituto finanziatore la domanda di finanziamento compilata dall'impresa, completa della delibera o di altro idoneo atto dal quale risulti la concessione della garanzia a valere sul contributo regionale di cui al presente avviso.

L'ammissione a garanzia da parte del Confidi non vincola l'istituto finanziatore alla concessione del cofinanziamento e, pertanto, l'effettiva ammissione a garanzia è subordinata all'ammissione a finanziamento e alla sua erogazione.

I confidi provvedono all'inserimento del beneficiario all'interno del registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, ad avvenuta attivazione dello stesso.

I Confidi sono tenuti a dare trimestralmente comunicazione al Dipartimento Sviluppo Economico delle domande di finanziamento in favore delle quali è stata ammessa la concessione di garanzia a valere sul contributo regionale e



di fornire le informazioni necessarie a garantire la conformità all'articolo 42 del Regolamento Europeo 1060/2021.

IX. Verifiche, controllo e monitoraggio

Dalla data di accoglimento della domanda e per tutto il periodo di concessione della garanzia, i Confidi sono tenuti a verificare il rispetto della normativa che regola gli aiuti di cui al presente avviso, il mantenimento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni.

Il Confidi dovrà inoltre assicurare le attività di monitoraggio dell'utilizzazione del contributo ricevuto secondo le direttive al Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Competitività, Servizio Infrastrutture Aree industriali e produttive e Strumenti finanziari.

La medesima Sezione potrà disporre in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche, anche a campione, che riterrà opportune.

È fatto obbligo all'impresa beneficiaria delle agevolazioni di consentire a funzionari di organismi e/o servizi, comunitari, nazionali e regionali, preposti alle funzioni di controllo e di audit, controlli in loco finalizzati alla verifica della correttezza delle operazioni agevolate. Le modalità per l'esecuzione dei controlli nonché le cause di revoca dell'agevolazioni ai beneficiari sono contenute nell'Allegato D – Accordo di Finanziamento - Modelli per il controllo dello strumento. Il monitoraggio dello Fondo avviene nel rispetto del S.I.G.E.CO. tramite il sistema elettronico messo a disposizione dalla Regione Puglia per la registrazione e la conservazione dei dati a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifiche e audit.

Il Confidi è tenuto a rispettare le prescrizioni in materia di audit, quali le prescrizioni minime per la documentazione da conservare a livello dello strumento finanziario in conformità dell'articolo 82, e le prescrizioni di tenuta di una contabilità separata, comprese le disposizioni e le prescrizioni riguardanti l'accesso ai documenti da parte delle autorità di audit degli Stati membri, dei revisori della Commissione e della Corte dei conti europea, per garantire una pista di controllo chiara.

X. Cessazione e revoca

L'agevolazione concessa perde ogni suo effetto nel caso di estinzione anticipata del prestito.

La garanzia di credito cessa a partire dalla data in cui si è perfezionata l'estinzione.

La garanzia di credito è revocata quando l'agevolazione è stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti.

I consorzi fidi sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento Sviluppo Economico, – Sezione Competitività, Servizio Infrastrutture Aree industriali e produttive e Strumenti finanziari, le cessazioni e le revocche disposte a norma del presente articolo.

P.R. PUGLIA FESR 2021 2027 ALLEGATO D – ACCORDO DI FINANZIAMENTO MODELLI PER IL CONTROLLO DELLO STRUMENTO “FONDO GARANZIA MUTUALISTICA 2021-2027”

**Allegato D – Accordo di Finanziamento
MODELLI PER IL CONTROLLO DELLO STRUMENTO “Fondo Garanzia Mutualistica 2021-2027”**





Sommario

I - Controlli sulle agevolazioni concesse ai destinatari finali	2
II - Cause e procedimento di revoca della concessione dell'agevolazione	2
III - Comitato di coordinamento dello strumento.....	3
IV - Struttura organizzativa dello strumento di ingegneria finanziaria e sistema dei controlli interni.....	3
V - Trasmissione dati e redazione della Relazione Semestrale ed Annuale	4
VI - Rendicontazione dei costi sostenuti	4



I - Controlli sulle agevolazioni concesse ai destinatari finali

I soggetti richiedenti e i soggetti beneficiari finali si obbligano a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di controlli, accertamenti documentali e ispezioni in loco presso le sedi dei medesimi, da parte del Confidi, in veste di Gestore del Fondo, degli organismi regionali, nazionali e comunitari ai quali la normativa comunitaria, nazionale e regionale riconosce tale competenza.

Di tale obbligo deve essere data espressa comunicazione nella domanda di accesso all'agevolazione.

Per tutti i beneficiari, il Confidi procede alla verifica amministrativa sui destinatari della garanzia mediante controlli documentali. Qualora dal controllo della documentazione presentata dal Beneficiario emergano alcune non conformità o mancanze tali da rendere il risultato del controllo non regolare, lo stesso Beneficiario può sanare questi elementi carenti (mancanti o incompleti) attraverso la presentazione delle necessarie e opportune integrazioni. Se il controllo della documentazione integrativa dà esito positivo, il procedimento proseguirà con le modalità del controllo regolare. Se il Beneficiario non produce la documentazione necessaria a sanare le carenze emerse durante il controllo amministrativo documentale, il procedimento di controllo ha esito negativo ed il Confidi, fatta salva la garanzia, avvia le procedure di revoca di cui al successivo paragrafo II.

Il Confidi, stante quanto previsto nel Reg. UE 1060/2021 e nelle indicazioni della Commissione riportate nel documento Audit Methodology For Auditing Financial Instruments Programming Period 2021-2027 CPRE_23-0011-01 del 24/10/2023, fatti salvi eventuali aggiornamenti ed integrazioni, è tenuto a:

- verificare la conformità del finanziamento sottostante la garanzia alle norme comunitarie e nazionali, in particolare quelle previste dal regime di aiuti applicato, nonché la sussistenza dei requisiti di accesso alle agevolazioni da parte dei soggetti che presentano istanza di accesso al Fondo;
- verificare che lo scopo previsto nel modulo di istanza di accesso all'agevolazione e indicato nel Piano d'Impresa di cui all'art. 7 dell'Avviso presentati dai destinatari finali sia coerente con le regole specifiche di ammissibilità previste dal Fondo e dal P. R. PUGLIA 2021-2027;
- fornire evidenza della valutazione di cui al precedente alinea nella delibera di concessione della garanzia e nel contratto di prestito sottostante o in documenti equipollenti;
- attivare una pista di controllo finalizzata a dimostrare che i destinatari abbiano effettivamente ricevuto il sostegno per le finalità indicate nell'istanza di accesso al Fondo e ottenere la prova dell'effettiva erogazione dei prestiti sottostanti le garanzie deliberate;
- verificare il rispetto da parte dei beneficiari degli obblighi previsti dall'art. 50 del Reg. UE 1060/2021, e porre in essere eventuali azioni correttive, finalizzate al riconoscimento del sostegno fornito dai fondi all'operazione. Tali obblighi dovranno essere specificati mediante clausole contrattuali, oppure negli accordi di prestito sottoscritti con i destinatari finali.

I controlli e il campionamento sono effettuati in conformità con le disposizioni fornite dalla Commissione Europea, dall'Autorità di Audit, e nel rispetto del St.Ge.Co del P.R. PUGLIA 21-27 redatto dall'Autorità di Gestione, secondo le piste di controllo ivi definite e nel rispetto delle Linee guida che potranno essere emanate dalla Sezione Competitività.

II - Cause e procedimento di revoca della concessione dell'agevolazione

Il Confidi, pena la non ammissibilità a copertura da parte del Fondo del relativo finanziamento, avvia il procedimento di revoca della concessione dell'agevolazione nei confronti del soggetto beneficiario finale:

- a) qualora accerti, diversamente da quanto dichiarato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario finale, che il soggetto beneficiario finale non rispetti i parametri dimensionali previsti dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06 maggio 2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003, nonché dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005;
- b) qualora accerti che il legale rappresentante del soggetto beneficiario finale, abbia presentato dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se determinanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo.



2. Rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla revoca della concessione dell'agevolazione, il Confidi comunica, mediante PEC, ai soggetti beneficiari finali e, per conoscenza alla Regione, l'avvio del procedimento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 10 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. Entro il predetto termine, i soggetti beneficiari finali possono, mediante PEC, presentare al Confidi scritti difensivi, nonché altra documentazione ritenuta idonea. Il Confidi esamina gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.
3. Entro 60 giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il Confidi delibera, con provvedimento motivato, la revoca dell'intervento ovvero l'archiviazione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso. Il Confidi comunica, mediante PEC, ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.
4. In caso di revoca della concessione dell'agevolazione, il soggetto beneficiario finale è tenuto a versare al Fondo un importo pari all'ESL comunicato dal Confidi con l'ammissione alla garanzia.

Il Confidi provvederà al recupero delle somme che saranno destinate all'incremento del capitale del Fondo medesimo, in conformità all'articolo 60 del Reg. (UE) n. 1060/2021.

Il Confidi invia alla Regione comunicazione scritta dell'avvenuto recupero delle somme entro 10 giorni dall'incasso.

La mancata restituzione delle somme da parte dei beneficiari è causa di esclusione dall'accesso ad ulteriori forme di contributi e agevolazioni ivi compresi quelli a valere sul presente Fondo.

III - Comitato di coordinamento dello strumento

Come previsto dall'art. 19 dell'Accordo di finanziamento, è istituito un Comitato di coordinamento, ordinariamente composto da:

- il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico;
- un dirigente della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi;
- un componente designato dall'AdG della Regione Puglia;
- il Responsabile di Azione o di Sub Azione.

Può essere convocato, quale componente eventuale, un rappresentante designato dai Confidi, quando all'o.d.g. vi siano temi che non sollevino conflitti di interesse.

Il Comitato svolge un'attività di monitoraggio dell'andamento dello strumento, anche con riferimento alla quantità e qualità delle istanze pervenute, nonché dello stato di avanzamento dell'istruttoria delle stesse.

Svolge le funzioni di coordinatore del Comitato il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia.

Il Comitato si riunisce, di norma, una volta l'anno. Le riunioni sono convocate per iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno uno dei componenti del Comitato stesso, incluso l'eventuale rappresentante dei confidi. Il comitato è regolarmente costituito con la presenza di almeno due componenti.

Il coordinatore stabilisce gli argomenti da portare all'ordine del giorno delle sedute.

Delle sedute viene redatto verbale.

E' possibile attivare una procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato: in tal caso, i documenti e le eventuali proposte da sottoporre all'esame debbono essere inviati per posta elettronica, e vengono esaminati dal Comitato, che ne dà riscontro.

IV - Struttura organizzativa dello strumento di ingegneria finanziaria e sistema dei controlli interni

Al Confidi sono attribuite tutte le attività operative connesse con la promozione dello strumento, l'istruttoria delle domande di garanzia, la concessione delle garanzie, le verifiche sulla corretta realizzazione delle spese.



Tali procedure sono affidate a _____

(specificare la struttura e le risorse del Confidi cui sono affidate le singole funzioni, con inserimento del relativo organigramma)

La Regione Puglia garantisce lo svolgimento dei controlli ai sensi del Regolamento (UE) 1060/2021 in linea con quanto riportato nei Manuali dei controlli dell'Autorità di Gestione.

La Regione Puglia effettua i controlli sui confidi finalizzati a verificare l'esistenza della contabilità separata, il rispetto del Sistema di Gestione e Controllo e degli obblighi previsti nell'Accordo di finanziamento sottoscritto fra le parti.

Con specifico riferimento al sistema dei controlli interni del Confidi, al fine di mantenere un corretto assetto dei controlli, i compiti e le responsabilità relative alla gestione delle attività saranno assegnati nel rispetto della separazione dei ruoli, in particolare è previsto che _____

(inserire dettagliata descrizione dei sistemi di controllo interno, dei controlli di primo livello e di secondo livello)

V - Trasmissione dati e redazione della Relazione Semestrale ed Annuale

Il Fondo viene gestito con apposite contabilità separate, tali da consentire la verifica immediata e univoca dei movimenti, in entrata e in uscita, relativi alle risorse dello Strumento, e la chiara identificazione del conto di provenienza e/o destinazione.

Il raccordo tra la contabilità del Confidi e la contabilità del Fondo avviene attraverso dei conti di debito, che altro non rappresentano se non l'ammontare delle disponibilità contabili e monetarie di ciascun fondo.

Il Confidi fornisce trimestralmente comunicazione delle domande di finanziamento in favore delle quali è stata ammessa la concessione di garanzia a valere sul contributo regionale e di fornire le informazioni necessarie a garantire la conformità all'articolo 42 del Regolamento Europeo 1060/2021.

Il confidi trasmette inoltre alla Regione la relazione annuale e la relazione semestrale previste dall'Accordo di finanziamento all'art. 21.

VI - Rendicontazione dei costi sostenuti

I costi sostenuti dal confidi per la gestione del Fondo sono ammissibili nei limiti previsti dal Regolamento (UE) 1060/2021, nonché dall'Accordo di Finanziamento.

Il Confidi rendiconta annualmente i costi sostenuti per la gestione del Fondo, secondo quanto previsto dall'art. 16 dell'Accordo di finanziamento e le modalità di rendicontazione di cui alle Linee Guida che saranno adottate dalla Regione.

I costi di gestione sono svincolati dai fondi disponibili sui Conti Tesoreria intestati al Fondo, previa approvazione della rendicontazione da parte della Regione Puglia.



ALLEGATO 1

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI ACCESSO DA PARTE DI COOPERATIVE DI GARANZIA E CONSORZI FIDI, ALLA GESTIONE DEL "FONDO GARANZIA MUTUALISTICA 2021-2027"

Alla Regione Puglia
Dipartimento Sviluppo Economico,
Sezione Competitività
Servizio Aree Industriali e Strumenti Finanziari
Corso Sonnino, 177
70121 Bari

Domanda

Per l'accesso alla gestione da parte di cooperative e consorzi fidi del Fondo di Garanzia Mutualistica 2021-2027 finalizzato alla concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da piccole e medie imprese socie.
Avviso approvato con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività n.
del _____ pubblicato sul B.U.R.P. n. del

Il sottoscritto _____
nato a _____ (prov. ____) il _____
residente in _____ (prov. ____)
via _____ CAP _____
in qualità di _____, con sede legale in
_____ (prov. ____)
via _____ CAP _____
forma giuridica _____ Codice Fiscale _____
Partita IVA _____ email: _____ pec:

presenta domanda

per l'accesso alla gestione del Fondo di Garanzia Mutualistica 2021-2027 finalizzato alla costituzione di un fondo rischi diretto alla concessione di garanzie, a fronte di operazioni di credito, attivate dai soci dei confidi rappresentati.



Il/I sottoscritto/i consapevole/i delle sanzioni penali che, in ogni caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

ai fini della valutazione di ammissibilità

- di essere iscritto, alla data della domanda di accesso, all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB n. _____;
- di trovarsi in una delle seguenti condizioni (*selezionare una delle alternative seguenti*):
 - di presentare la domanda come Confidi singolo;
 - di aver stipulato contratti di Rete, con o senza personalità giuridica, - ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei Confidi aderenti e di presentare la domanda quale rappresentante della rete/procuratore speciale di tutti confidi contraenti:

Denominazione Confidi	Forma Giuridica	Cod. Fiscale	P.IVA	Sede legale	PEC

- che, ai fini della integrazione dei requisiti di cui all'art. 3, comma 5, lettere a) e b), si avvarrà intermediari finanziari in possesso degli stessi, in analogia con l'istituto disciplinato nell'art. 104 (avvalimento) del d.lgs. n. 36/2023, e precisamente:

Denominazione Confidi	Forma Giuridica	Cod. Fiscale	P.IVA	Sede legale	PEC



- di essere iscritto nel Registro delle Imprese di _____ al n. _____
- di essere iscritto oppure di non essere tenuto all'iscrizione all'Albo delle Società Coperative sezione/settore n. _____
- di avere¹ sede operativa nella regione Puglia, Provincia, Comune, via n. CAP...;
(o, in alternativa)
- che², nel caso risultasse beneficiario della gestione delle risorse di cui all'Avviso approvato con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività, si impegna ad aprire una sede operativa in Puglia entro 30 giorni dall'aggiudicazione delle risorse;
- di essere in possesso del requisito di cui all'art. 3, comma 5, lett. a) dell'Avviso; oppure, per i soggetti di cui al comma 1 lettera b) dell'Avviso, che la Rete complessivamente è in possesso del requisito di cui all'art. 3, comma 5, lett. a) dell'Avviso;
- che, nel caso risultasse beneficiario della gestione del Fondo di cui all'Avviso approvato con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività, si impegna a rispettare tutti gli obblighi indicati del medesimo avviso;
- (nell'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, lett. b)) che nel caso risultasse beneficiario della gestione del Fondo, il confidi gestirà il lotto e la ripartizione delle somme

¹ Inserire se il soggetto proponente dispone di una sede operativa nella regione Puglia.

² Inserire solo ove non sia già esistente un'unità operativa nella regione Puglia.



fra i sottoscrittori del contratto di Rete nel rispetto di quanto indicato nel Programma di rete;

- di essere in regola con i versamenti dei contributi di cui al comma 22, ovvero 23, dell'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni;
- di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in stato di scioglimento o liquidazione, non sottoposto a procedure concorsuali per insolvenza o di cessazione dell'attività;

CHIEDE

- di concorrere all'aggiudicazione dei lotti di cui all'art. 2 dell'Avviso.

Allega³ alla domanda la seguente documentazione:

Per la valutazione di ammissibilità:

Per ciascun confidi (singolo, aderente, avvalente, ausiliario)

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigenti all'atto di presentazione della domanda;
- b) copia degli ultimi tre bilanci d'esercizio depositati presso il registro delle imprese, corredati dalla relazione degli organi sociali;
- c) elenco delle convenzioni in essere con banche/enti finanziatori;

Per il confidi che presenta l'istanza (o per il capofila) :

- d) **piano aziendale**, a firma del legale rappresentante del Confidi, nel quale siano sviluppati i punti previsti dall'Avviso, redatto sul modello Allegato B allo schema di Accordo di finanziamento;
- e) **modello di controllo dello Strumento**, redatto sul modello Allegato D allo schema di Accordo di finanziamento.

Inoltre, allega:

Nel caso di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) dell'Avviso (Rete):

³ I documenti in possesso del richiedente devono essere allegati in copia con attestazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445.



- f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000 da parte di ciascuno dei soggetti partecipanti alla rete, redatta sulla base dello schema allegato 1/c alla presente domanda, con la quale attesta:
- 1 il possesso dei requisiti di ammissibilità dei confidi aderenti al contratto di rete;
 - 2 di non partecipare alla presente procedura di evidenza pubblica in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023.
- g) ove necessario, procure speciali rilasciate al confidi istante da parte di tutti i confidi aderenti al contratto di rete;
- h) «programma di rete», dal quale risultino, in maniera chiara, la strategia generale per la crescita, attraverso la rete, della capacità competitiva dei confidi aderenti, i servizi e/o le funzioni accentrati presso la rete, i servizi e i prodotti standardizzati e i conseguenti vantaggi operativi e gestionali generati per i confidi aderenti, la gestione delle procedure di recupero in caso di default delle imprese beneficiarie. Il «programma di rete» dovrà specificare i criteri di ripartizione della gestione del Fondo fra gli aderenti il cui importo dovrà essere coerente con i seguenti dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della richiesta:
- grado di efficienza gestionale (cost/income ratio);
 - capitale sociale;
 - ammontare delle garanzie in essere.
- Il «programma di rete» dovrà inoltre prevedere eventuali criteri per la modifica della ripartizione della gestione del Fondo fra gli aderenti che tengano comunque conto della performance di utilizzo delle risorse inizialmente assegnate. La redistribuzione del Fondo, dovrà essere adeguatamente motivata e preventivamente autorizzata dalla Regione.
- i) DSAN da parte di tutti i Confidi iscritti nell'elenco ex articolo 112 del T.U.B. schema allegato 1/f della presente domanda di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Regolare iscrizione presso l'O.C.M. "Organismo Confidi Minori;
 2. Patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non inferiore ad euro 3.000.000;



3. Indicatore di Adeguatezza Patrimoniale, calcolato sulla base dei dati dell'ultimo bilancio approvato, non inferiore al 15%, determinato dal rapporto avente:

- al numeratore la somma tra patrimonio netto e fondi finalizzati all'attività di garanzia [numeratore = patrimonio netto + fondi finalizzati all'attività di garanzia];
- al denominatore la differenza tra il valore delle garanzie in essere e il risultato della somma tra riassicurazioni e accantonamenti a cui va sommata a sua volta la differenza tra il credito erogato con risorse proprie ed il risultato della somma delle garanzie a prima richiesta con gli accantonamenti [denominatore = garanzie in essere - (riassicurazioni + accantonamenti) + credito erogato con risorse proprie - (garanzie a prima richiesta + accantonamenti)].

4. Il possesso, in capo agli esponenti dei Confidi Minori, dei requisiti di onorabilità e di correttezza previsti dagli articoli n. 3 e n. 4 del Regolamento sui Requisiti degli Esponenti di cui al Decreto MEF del 23/11/2020, n. 169;

5. Il possesso limitatamente ad almeno il 25 per cento degli esponenti, dei criteri di competenza di cui all'art. 10 del medesimo Regolamento sui Requisiti degli Esponenti;

6. Essere riconosciuti come Confidi Rating - Soggetto Garante Autorizzato dal Fondo di Garanzia MCC - MEDIO CREDITO CENTRALE o, in alternativa, possedere i requisiti previsti per il rilascio della suddetta autorizzazione ai sensi della parte XIV delle disposizioni operative del Fondo di Garanzia per le PMI - Legge 662/96.

Nel caso di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) dell'Avviso (Avvalimento), allega altresì:

- j) originale o copia conforme del contratto, in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'operatività dello strumento;



- k) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, redatta sulla base dello schema allegato 1/d della presente domanda con la quale:
1. attesta il possesso, in capo al soggetto ausiliario, di uno o di entrambi i requisiti di cui all'art. 3, comma 5, lettere a) e b);
 2. si obbliga verso il concorrente e verso la Regione Puglia a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'operazione di cui al presente avviso, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 3. attesta che il soggetto ausiliario non partecipa alla presente procedura di evidenza pubblica in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023.
- l) DSAN da parte di tutti i Confidi iscritti nell'elenco ex articolo 112 del T.U.B. schema allegato 1/f della presente domanda con la quale di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Regolare iscrizione presso l'O.C.M. "Organismo Confidi Minori;
 2. Patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non inferiore ad euro 3.000.000;
 3. Indicatore di Adeguatezza Patrimoniale, calcolato sulla base dei dati dell'ultimo bilancio approvato, non inferiore al 15%, determinato dal rapporto avente:
 - al numeratore la somma tra patrimonio netto e fondi finalizzati all'attività di garanzia [numeratore = patrimonio netto + fondi finalizzati all'attività di garanzia];
 - al denominatore la differenza tra il valore delle garanzie in essere e il risultato della somma tra riassicurazioni e accantonamenti a cui va sommata a sua volta la differenza tra il credito erogato con risorse proprie ed il risultato della somma delle garanzie a prima richiesta con gli accantonamenti [denominatore = garanzie in essere - (riassicurazioni + accantonamenti) + credito erogato con risorse proprie - (garanzie a prima richiesta + accantonamenti)].
 4. il possesso, in capo agli esponenti dei Confidi Minori, dei requisiti di onorabilità e di correttezza previsti dagli articoli n. 3 e n. 4 del



- Regolamento sui Requisiti degli Esponenti di cui al Decreto MEF del 23/11/2020, n. 169;
5. il possesso limitatamente ad almeno il 25 per cento degli esponenti, dei criteri di competenza di cui all'art. 10 del medesimo Regolamento sui Requisiti degli Esponenti;
 6. Essere riconosciuti come Confidi Rating - Soggetto Garante Autorizzato dal Fondo di Garanzia MCC – MEDIO CREDITO CENTRALE o, in alternativa, possedere i requisiti previsti per il rilascio della suddetta autorizzazione ai sensi della parte XIV delle disposizioni operative del Fondo di Garanzia per le PMI - Legge 662/96.

Allega, altresì, per la valutazione dell'offerta:

- m) dichiarazione relativa all'offerta, sul modello predisposto dalla Regione (allegato 1/a);
- n) dichiarazione sostitutiva (allegato 1/b) con l'elenco dei contributi e delle risorse pubbliche ricevute, relativi a bandi e aventi come destinatari finali le PMI Pugliesi chiusi nei tre anni precedenti la data di pubblicazione dell'Avviso, con indicazione della fonte, degli importi, della percentuale di performance specifica per le agevolazioni concesse a PMI Pugliesi, delle eventuali quote restituite e la media delle performance indicate per il triennio di riferimento. Nell'elenco devono essere riportati anche i dati relativi all'Avviso 3.8.a del PO FESR Puglia 2014-2020, con riferimento alla performance alla data del 31.12.2023. Relativamente alle risorse assegnate e trasferite ai Confidi da meno di 12 mesi la performance dovrà essere rapportata ai dodicesimi di effettiva disponibilità, intendendosi equiparato a un mese un numero di giorni superiore a 15. Per i soggetti di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. b) e c), l'elenco ed i dati relativi riguardano tutti i confidi partecipanti, e la media della performance viene effettuata come media delle medie di ciascun partecipante (all. 1/b) risultante assegnatario di risorse (non concorrono al calcolo della performance media eventuali confidi che non siano risultati assegnatari di risorse pubbliche);



- o) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata digitalmente dal legale rappresentante del/dei confidi, contenente i dati del certificato camerale, necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011, con allegate le dichiarazioni sostitutive di tutti i titolari di cariche e/o qualifiche e dei loro familiari maggiorenni conviventi, firmate digitalmente o con firma autografa e copia del documento di identità. Nei casi previsti dall'art. 3, comma 1, lett. b) e c) dell'Avviso, tale documentazione dovrà essere prodotta anche da tutti i soggetti aderenti, avvalenti, ausiliari.
- p) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di traslazione del vantaggio finanziario alle PMI, compilata secondo lo schema Allegato 1/e della presente domanda dalla quale si rilevi in maniera inequivocabile che il vantaggio finanziario del contributo pubblico al Fondo sarà interamente trasferito ai destinatari finali sotto forma di riduzione dei costi della garanzia;
- q) il possesso dei requisiti indicati all'art. 4, comma 1 dell'Avviso (allegato 1/g).

Data

Firmato digitalmente



ALLEGATO 1/a

DICHIARAZIONI RELATIVE ALL'OFFERTA**AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI ACCESSO DA PARTE DI COOPERATIVE DI GARANZIA E CONSORZI FIDI, ALLA GESTIONE DEL "FONDO GARANZIA MUTUALISTICA 2021-2027"**

Il sottoscritto _____
 nato a _____ (prov. ____) il _____
 residente in _____ (prov. ____)
 via _____ CAP _____
 in qualità di _____, con sede legale in _____ (prov. ____)
 via _____ CAP _____
 forma giuridica _____ Codice Fiscale _____
 email: _____ pec: _____,

consapevole/i delle sanzioni penali che, in ogni caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA**ai fini della valutazione dell'offerta**

- di aver stipulato convenzioni in corso di validità con le seguenti banche/enti finanziari

Banche/enti finanziari	Sede legale	Estremi convenzione

- che, alla data di chiusura dell'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato, il volume complessivo delle garanzie in essere rilasciate a favore di PMI con sede legale e/o operativa in Puglia ammonta a €;
(o, nel caso di cui all'art. 3, comma 1, lett b) dell'avviso):

Denominazione confidi	Importo garanzie complessive	Importo garanzie a favore PMI pugliesi
TOTALE		

- che l'ammontare del patrimonio netto e delle altre passività alla data di chiusura dell'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato ammonta a € _____



(o, nel caso di cui all'art. 3, comma 1, lett b) dell'avviso):

Denominazione confidi	Patrimonio netto	Altre passività
TOTALE		

- che le perdite relative a operazioni ammesse e il volume totale delle garanzie negli ultimi 3 esercizi ammontano a €

(o, nel caso di cui all'art. 3, comma 1, lett b) dell'avviso):

Denominazione confidi	Importo PERDITE	Volume garanzie
TOTALE		

- che la percentuale del costo totale da applicare per la prestazione di garanzie su linee di credito (non contro garantite) di durata superiore a 36 mesi è pari al ___% , e che, pertanto, il ribasso sul costo massimo della prestazione di cui all'art. 13, comma 6 lettera d) dell'Avviso è pari al%:
- (o, nel caso di cui all'art. 3, comma 1, lett b) dell'avviso):

Denominazione confidi	Prezzo della garanzia	Percentuale di sconto
TOTALE		

- che la percentuale massima degli oneri di gestione rimborsabili dal Fondo offerta è il _____ dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali accantonati per contratti di garanzia, e che, pertanto, il ribasso sulla percentuale massima di cui all'art. 13, comma 6 lettera f) dell'Avviso è pari al%;

Allega alla presente:

- Elenco contributi e risorse pubbliche interventi per le PMI pugliesi chiusi negli ultimi 3 anni e relativa performance (allegato 1/b)

Firmato digitalmente



ALLEGATO 1/b

ELENCO CONTRIBUTI E RISORSE PUBBLICHE

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI ACCESSO DA PARTE DI COOPERATIVE DI GARANZIA E CONSORZI FIDI, ALLA GESTIONE DEL "FONDO GARANZIA MUTUALISTICA 2021-2027"

Il sottoscritto _____
 nato a _____ (prov. ____) il _____
 residente in _____ (prov. ____)
 via _____ CAP _____
 in qualità di _____, con sede legale in
 _____ (prov. ____)
 via _____ CAP _____
 forma giuridica _____ Codice Fiscale _____
 email: _____ pec: _____,
 consapevole/i delle sanzioni penali che, in ogni caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

ai fini della valutazione dell'offerta

- a) di aver ricevuto e gestito, relativamente a bandi di cui all'art. 11, comma 2, lett. e) dell'Avviso, i seguenti contributi e risorse pubbliche aventi come destinatari finali le PMI Pugliesi, chiusi nei tre anni precedenti la data di pubblicazione dell'Avviso:

Fonte	Importo risorse assegnate	Performance in Puglia (%)*	Eventuali restituzioni
TOTALE			
Media delle performance			

* Relativamente alle risorse assegnate e trasferite ai Confidi da meno 12 mesi la performance dovrà essere rapportata ai dodicesimi di effettiva disponibilità, intendendosi equiparato a un mese un numero di giorni superiore a 15.

Firmato digitalmente

**ALLEGATO 1/c - RETE****DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000**

Il sottoscritto _____
 nato a _____ (prov. ____) il _____
 residente in _____ (prov. ____)
 via _____ CAP _____
 in qualità di legale rappresentante del confidi _____,
 con sede legale in _____ (prov. ____)
 via _____ CAP _____
 forma giuridica _____ Codice Fiscale _____
 email: _____ pec: _____
 iscritto nel Registro delle Imprese di _____ al n. _____
 iscritto al Registro prefettizio sezione/settore _____
 ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

- di essere iscritto all'albo unico degli intermediari finanziari di cui all'art. ____ del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - d.lgs. n. 385/1993 - dal ____ (gg/mm/aaaa) con il n. ____;
- di aver stipulato in data _____ un contratto di rete finalizzato al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa con i seguenti confidi aderenti:

Denominazione Confidi aderente	Iscrizione Albo unico degli intermediari finanziari		Forma Giuridica	Cod. Fiscale	P.IVA	Sede legale	PEC
	Ex. art	n. iscrizione					

- di aver stipulato convenzioni in corso di validità con le seguenti banche/enti finanziari

Banche/enti finanziari	Sede legale	Estremi convenzione



- che, alla data di chiusura dell'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato, il volume delle garanzie in essere rilasciate a favore di PMI con sede legale e/o operativa in Puglia ammonta a €
- che l'ammontare del patrimonio netto e delle altre passività alla data di chiusura dell'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato ammonta a € _____
- che le perdite relative a operazioni ammesse e il volume totale delle garanzie negli ultimi 3 esercizi ammontano a €
- che il prezzo offerto per la prestazione di garanzie su linee di credito (non contro garantite) di durata superiore a 36 mesi è di _____, e che, pertanto, il ribasso sul costo massimo della prestazione di cui all'art. 13, comma 4 lettera d) dell'Avviso è pari al%¹:
- che la percentuale massima degli oneri di gestione rimborsabili dal Fondo offerta è il _____ dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali accantonati per contratti di garanzia, e che, pertanto, il ribasso sulla percentuale massima di cui all'art. 13, comma 6 lettera f) dell'Avviso è pari al%²;
- di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in stato di scioglimento o liquidazione, non sottoposto a procedure concorsuali per insolvenza o di cessazione dell'attività;
- di essere in regola con i versamenti dei contributi di cui al comma 22, ovvero 23, dell'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e ss.mm.ii;
- di non partecipare alla presente procedura di evidenza pubblica in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023.
- di aver conferito procura speciale a mezzo notaio _____ con atto del _____ rep. _____, per la presentazione della presente domanda, al/allla Sig./Sig.ra _____, c.f. _____, in qualità di legale rappresentante del confidi _____.

Firmato Digitalmente

1 In caso di contrasto tra il prezzo indicato e la percentuale calcolata prevale il prezzo.

2 In caso di contrasto tra il prezzo indicato e la percentuale calcolata prevale il prezzo.

**ALLEGATO 1/d - AVVALIMENTO****DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000**

Il sottoscritto _____
nato a _____ (prov. ____) il _____
residente in _____ (prov. ____)
via _____ CAP _____
in qualità di legale rappresentante del confidi _____,
con sede legale in _____ (prov. ____)
via _____ CAP _____
forma giuridica _____ Codice Fiscale _____
email: _____ pec: _____
iscritto nel Registro delle Imprese di _____ al n. _____
iscritto all'Albo delle Società Cooperative n. _____
ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

- 1) di essere in possesso del/dei requisito/i di cui all'art. 3, comma 5, lettere/a _____;
- 2) di obbligarsi verso il concorrente e verso la Regione Puglia a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'operazione di cui al presente avviso, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) di non partecipare alla presente procedura di evidenza pubblica in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023.

Firmato digitalmente



ALLEGATO 1/e

**TRASLAZIONE DEGLI AIUTI AI BENEFICIARI
AVVISO "FONDO GARANZIA MUTUALISTICA 2021-2027"**

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____
in qualità di _____ del _____
con sede in _____
con codice fiscale _____ Partita I.V.A. _____
telefono _____ pec _____ email _____

DICHIARA CHE

1. Il vantaggio finanziario del contributo pubblico al Fondo sarà interamente trasferito ai destinatari finali sotto forma di riduzione del costo della garanzia.
2. Il costo della garanzia relativo alla partecipazione del Confidi _____ è fissato in base al mercato (in funzione della politica praticata dall'intermediario finanziario).
3. In conseguenza all'intervento del Fondo di Garanzia Mutualistica 2021-2027 della Regione Puglia il costo totale della garanzia è ridotto del ____%.

Si impegna, inoltre, a mantenere costante durante il periodo di ammissibilità la politica dei prezzi e la metodologia utilizzata.

SOGGETTO PROPONENTE: (CONFIDI [...])

Elemento 1 – Condizioni economiche delle garanzie prestate, per classe di rischio creditizio.

Classe di rischio	Costo massimo garanzia in % Prassi abituale (A)	Percentuale di sconto offerto (B)	Costo Garanzia Risultante in % (C=A-B)
Alto			
Medio			
Basso			
VALORE MEDIO			

Data

Firmato digitalmente



ALLEGATO 1/f

**REQUISITI CONFIDI ISCRITTI NELL'ELENCO EX ARTICOLO 112 DEL T.U.B.
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI ACCESSO DA PARTE DI
COOPERATIVE DI GARANZIA E CONSORZI FIDI, ALLA GESTIONE DEL "FONDO
GARANZIA MUTUALISTICA 2021-2027"**

Il sottoscritto _____
nato a _____ (prov. ____) il _____
residente in _____ (prov. ____)
via _____ CAP _____
in qualità di _____, con sede legale in
_____ (prov. ____)
via _____ CAP _____
forma giuridica _____ Codice Fiscale _____
P. IVA _____
email: _____ pec: _____,

consapevole/i delle sanzioni penali che, in ogni caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

ai fini della valutazione dell'offerta

- Di essere regolarmente iscritto presso l'O.C.M. "Organismo Confidi Minori con numero ____ dal ____;
- Che il Patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, come risultante dall'ultimo Bilancio approvato in data ____ non è inferiore ad euro 3.000.000 ed è pari ad € _____;
- Di avere un Indicatore di Adeguatezza Patrimoniale, calcolato sulla base dei dati dell'ultimo bilancio approvato, non inferiore al 15%, e pari al _____ determinato dal rapporto avente:
 - al numeratore (la somma tra patrimonio netto e fondi finalizzati all'attività di garanzia) € _____ di cui € _____ patrimonio netto + € _____ fondi finalizzati all'attività di garanzia;
 - al denominatore (la differenza tra il valore delle garanzie in essere e il risultato della somma tra riassicurazioni e accantonamenti a cui va sommata a sua volta la differenza tra il credito erogato con risorse proprie ed il risultato della somma



delle garanzie a prima richiesta con gli accantonamenti) € _____
garanzie in essere - € _____ (riassicurazioni + accantonamenti) + €
_____ credito erogato con risorse proprie - €
_____ (garanzie a prima richiesta + accantonamenti)].

- Il possesso, in capo agli esponenti dei Confidi Minori, dei requisiti di onorabilità e di correttezza previsti dagli articoli n. 3 e n. 4 del Regolamento sui Requisiti degli Esponenti di cui al Decreto MEF del 23/11/2020, n. 169;
- Il possesso limitatamente ad almeno il 25 per cento degli esponenti, dei criteri di competenza di cui all'art. 10 del medesimo Regolamento sui Requisiti degli Esponenti;
- Essere riconosciuti come Confidi Rating - Soggetto Garante Autorizzato dal Fondo di Garanzia MCC - MEDIO CREDITO CENTRALE o, in alternativa, possedere i requisiti previsti per il rilascio della suddetta autorizzazione ai sensi della parte XIV delle disposizioni operative del Fondo di Garanzia per le PMI - Legge 662/96

Firmato digitalmente



ALLEGATO 1/g

DICHIARAZIONI DI POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ PREVISTI DALL'AVVISO PUBBLICO

“FONDO GARANZIA MUTUALISTICA 2021-2027”

Il sottoscritto _____
 nato a _____ (prov. ___) il _____
 residente in _____ (prov. ___)
 via _____ CAP _____
 in qualità di _____, dell'impresa _____
 consapevole/i delle sanzioni penali che, in ogni caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA CHE L'IMPRESA SU INDICATA:

- a) è Regularmente costituita ed iscritta nel Registro delle imprese di _____ al n. _____ nella sezione _____ che è iscritta al Repertorio Economico Amministrativo con il n. _____ forma giuridica _____ denominazione _____ sede legale _____ codice fiscale _____ partita IVA _____ data di costituzione _____ tipo di atto _____ N. amministratori in carica _____ durata della carica _____ capitale sociale _____
 Oggetto sociale: _____
 Titolari di cariche e qualifiche: _____
 Attività dell'impresa: _____
 (e se professionisti di essere abilitato all'esercizio della professione di _____ ed iscritto all'albo _____ di _____ al numero _____);
- b) che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trova in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 112 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), ed ogni altra procedura concorsuale previsto dal Decreto legislativo 14/2019, così come modificato ai sensi del D.lgs. 83/2022, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- c) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- d) opera nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi contributivi, ai CCNL di riferimento e agli accordi integrativi di categoria, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
- e) opera nel rispetto della clausola sociale come disciplinata dal Regolamento Regionale del 27 novembre 2009, n. 31 “L.R. n. 28/2006 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” pubblicato sul BURP n. 191 del 30/11/2009;
- f) non è stata destinataria, nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
- g) non deve restituire oppure ha restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;



- h) non si trova in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
- i) rispetta le disposizioni relative al cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 17 dell'Avviso pubblico, nonché non avere ottenuto altri Aiuti sul medesimo Progetto in violazione alle disposizioni relative al cumulo di cui all'art. 8 del GBER e non avere usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione delle stesse spese previste nel progetto;
- j) è in regola con la normativa antimafia di cui al D. Lgs 159/2011 e s.m.i;
- k) è in regola con il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nonché operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi contributivi, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- l) non è destinataria di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- m) non è impresa i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

Firmato digitalmente



ALLEGATO 1/h

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI ACCESSO DA PARTE DI COOPERATIVE DI GARANZIA E CONSORZI FIDI, ALLA GESTIONE DEL "FONDO GARANZIA MUTUALISTICA 2021-2027"

MODULO PER LA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO E CONFLITTO DI INTERESSE

Il sottoscritto _____
 nato a _____ (prov. ____) il _____
 C.F. _____ residente in
 _____ (prov. ____)
 via _____ CAP _____
 Cittadinanza _____ Documento di riconoscimento _____
 rilasciato da _____ il _____ scadenza _____
 in qualità di _____, con sede legale in
 _____ (prov. ____)
 via _____ CAP _____
 forma giuridica _____ Codice Fiscale _____
 email: _____ pec: _____, in relazione all'Avviso PER
 LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI ACCESSO DA PARTE DI COOPERATIVE DI GARANZIA E
 CONSORZI FIDI, ALLA GESTIONE DEL "FONDO GARANZIA MUTUALISTICA 2021-2027"
 consapevole/i delle sanzioni penali che, in ogni caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate
 ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- 1) di essere consapevole che i dati di seguito forniti sono raccolti per adempiere agli obblighi di adeguata verifica del Titolare effettivo previsti dal D.Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii in materia di prevenzione del riciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, nonché agli obblighi previsti dall'art.22, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento (UE) 2021/241 al fine di adottare tutte le opportune misure per tutelare gli interessi dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo RRF sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interesse;
- 2) di essere consapevole dell'obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito forniti;
- 3) che non sussistono, per le informazioni a conoscenza alla data di sottoscrizione, casi di situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale che possa rappresentare ed essere percepito come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura.



- 4) di essere consapevole che le presenti dichiarazioni potranno essere sottoposte a verifiche e comportare, in caso di omissioni e/o falsità, quanto previsto dagli art.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- 5) di impegnarsi a fornire tutte le informazioni di cui sia a conoscenza e che i dati comunicati nel presente modulo corrispondono al vero;
- 6) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali relative modifiche o variazioni;

E, CIÒ PREMESSO, DICHIARA ALTRESÌ

- di essere l'unico Titolare effettivo⁽¹⁾ (in questo caso non compilare i box sottostanti);
- di essere Titolare effettivo⁽¹⁾ congiuntamente ai soggetti sotto specificati (in caso di più titolari effettivi, compilare più box);
- di non essere Titolare effettivo⁽¹⁾. I titolari effettivi sono i soggetti sotto specificati (in caso di più titolari effettivi, compilare più box. per ciascuna sezione dovrà essere firmata da ogni titolare effettivo per quanto attiene alla dichiarazione di assenza di conflitto di interesse – NB le dichiarazioni possono anche essere rese e sottoscritte con file o documenti separati).

Titolare effettivo⁽¹⁾:

Cognome e Nome:

C.F.(se assegnato):

Nato a (comune,provincia,Stato): _____ il (gg/mm/aa): _____

Residente in (via/piazza/largo): _____ n. _____

Comune: _____ CAP: _____ Provincia: _____

Domiciliato in (se diverso dalla residenza): _____ n. _____

Comune: _____ CAP: _____ Provincia: _____

Cittadinanza: _____ Documento di riconoscimento: _____

n. _____ Rilasciato da: _____ il (gg/mm/aa): _____

_____ Scadenza (gg/mm/aa): _____

Persona Esposta Politicamente (PEP)⁽²⁾:

NO

SI per il ruolo di: _____

Partecipazione societaria: _____

Nome Società: _____

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara che non sussistono, per le informazioni a conoscenza alla data di sottoscrizione, casi di situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale che possa rappresentare ed essere percepito come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali relative modifiche o variazioni.

Firma Titolare effettivo

**Titolare effettivo⁽¹⁾:**

Cognome e Nome:

C.F.(se assegnato):

Nato a (comune,provincia,Stato): _____ il (gg/mm/aa): _____

Residente in (via/piazza/largo): _____ n. _____

Comune: _____ CAP: _____ Provincia: _____

Domiciliato in (se diverso dalla residenza): _____ n. _____

Comune: _____ CAP: _____ Provincia: _____

Cittadinanza: _____ Documento di riconoscimento: _____

n. _____ Rilasciato da: _____ il (gg/mm/aa): _____

_____ Scadenza (gg/mm/aa): _____

Persona Esposta Politicamente (PEP)⁽²⁾: **NO** **SI per il ruolo di:** _____**Partecipazione societaria:** _____**Nome Società:** _____

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara che non sussistono, per le informazioni a conoscenza alla data di sottoscrizione, casi di situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale che possa rappresentare ed essere percepito come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali relative modifiche o variazioni.

Firma Titolare effettivo

Si allega copia dei documenti di identità e del codice fiscale del/i "Titolare/i effettivo/i" nonché "Titolare Legale/Rappresentante/Procuratore di seguito .

Luogo e data**Firma Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore**



NOTE: DEFINIZIONI

⁽¹⁾ **Titolare effettivo**

Ai sensi di quanto disposto dalla dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per come richiamata dal Regolamento (UE) 241/2021 (cfr. 22.2 lett. d) iii) con «titolare effettivo» si intende: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività e che comprende almeno:

a) in caso di società:

- i) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi, ad eccezione di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari. Una percentuale di azioni pari al 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta. Una percentuale di azioni del 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta. È fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere che una percentuale inferiore possa costituire indicazione di proprietà o di controllo. Il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, tra l'altro, in base ai criteri di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3);
- ii) se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui al punto i), o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello, i soggetti obbligati conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i) e del presente punto (*in altri termini, in questo caso, Titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società/ente/fondazione/altrosoggettodidiritto diversodapersonafisica*);

b) in caso di trust:

- i) il costituente;
- ii) il o i «trustee»;
- iii) il guardiano, se esiste;
- iv) i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico;
- v) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi;

c) in caso di soggetti giuridici quali le fondazioni e istituti giuridici analoghi ai trust, la persona o le persone fisiche che detengono posizioni equivalenti o analoghe a quelle di cui alla lettera b).

Nel caso in cui il beneficiario sia una società di capitali:

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.



Qualora l'applicazione dei criteri di cui sopra non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il Titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società/ente/fondazione/altro soggetto di diritto diverso da persona fisica.

(2) PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE (PEP)

Con questa definizione si intendono **le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami**, come di seguito elencate:

sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

- Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
 - direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- b) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- c) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
- le persone fisiche che detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
 - le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.



ALLEGATO 1/i

“FONDO GARANZIA MUTUALISTICA 2021-2027”

Dichiarazione attestante il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo di cui all'art.17 del Reg. (UE) 2020/852, in applicazione dell'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060 (DNSH) e del principio immunizzazione dagli effetti del clima di cui agli artt. 2 par. 42 e 73 par. 2 lett. J) del Reg. UE 2021/1060

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
 _____ il __ / __ / _____ residente a _____ in via _____ n. _____.

titolare dell'impresa _____ individuale
 legale rappresentante _____ della società _____
 con sede in _____ indirizzo _____ tel. _____ e-mail _____
 _____ Codice fiscale _____ P.I. _____
 _____ attribuita il _____ attività prevalente _____

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, in merito al principio di non arrecare un danno significativo, è consapevole che lo stesso è definito tenuto conto:

- a) del ciclo di vita dei prodotti, dei processi e dei servizi forniti;
- b) dell'impatto ambientale dell'attività e dell'impatto ambientale dei prodotti, dei processi e dei servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita.

DICHIARA

- che la realizzazione del programma di investimenti di cui alla domanda prot. _____ presentata a valere sul "FONDO GARANZIA MUTUALISTICA 2021-2027" è coerente con i sei obiettivi del principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, di cui è stata effettuata la seguente analisi:

MATRICE AMBIENTALE - INTERVENTI PREVISTI IN TEMA DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE				
n	OBIETTIVI GENERALI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	APPLICABILITÀ: si considera che un'attività arreca un danno significativo	SI/ NO	In caso di SI illustrare le contromisure
1	Mitigazione dei cambiamenti climatici	se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra		
2	Adattamento ai cambiamenti climatici	se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi. Ciò significa nello specifico che il danno significativo all'adattamento ai cambiamenti climatici può essere arrecato o i) non adattando un'attività al peggioramento degli effetti negativi dei cambiamenti climatici qualora l'attività sia esposta al rischio di tali effetti, oppure ii) adattando in modo inadeguato, qualora si predisponga una		



		soluzione di adattamento che protegge una zona ("persone, natura o attivi") ma che aumenta i rischi in un'altra.		
3	Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	se nuoce al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine;		
4	Economia circolare (compresa la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti)	se conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, o se comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti oppure se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;		
5	Prevenzione e riduzione dell'inquinamento	se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;		
6	Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione.		

- Che il programma di investimenti suddetto:
 - non prevede costruzione di edifici nuovi o non prevede ristrutturazioni importanti (Si considera come "ristrutturazione importante" un intervento il cui volume interessato superi il 25% del volume complessivo dell'edificio);
 - prevede costruzione di edifici nuovi o prevede ristrutturazioni importanti ed è conforme alle disposizioni del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 in relazione alla mitigazione dei cambiamenti climatici o degli adattamenti ai cambiamenti climatici, così come da Relazione tecnica redatta da tecnico abilitato allegata alla presente dichiarazione.

Firmato digitalmente

P R PUGLIA FESR 2021 2027 ALLEGATO 2 SCHEMA ACCORDO DI FINANZIAMENTO
"FONDO GARANZIA MUTUALISTICA 2021-2027"

Allegato 2 SCHEMA ACCORDO DI FINANZIAMENTO "Fondo Garanzia Mutualistica 2021-2027"





Sommario

Art. 1 - PREAMBOLO	3
Art. 2 - DEFINIZIONI E ACRONIMI.....	5
Art. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI STRATEGICI	5
Art. 4 - ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO	6
Art. 5 –OBIETTIVI STRATEGICI E VALUTAZIONE EX ANTE.....	7
Art. 6 - DESTINATARI FINALI E GARANZIE PREVISTE.....	7
Art. 7 - VANTAGGIO FINANZIARIO E AIUTI DI STATO	8
Art. 8 - INTERVENTI AMMISSIBILI E GARANZIE PREVISTE.....	8
Art. 9 - POLITICA DEGLI INVESTIMENTI.....	9
Art. 10 - ATTIVITÀ E OPERAZIONI	10
Art. 11 - IMPATTI ATTESI.....	11
Art. 12 - RUOLO E RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO GESTORE	11
Art. 13 - GESTIONE E AUDIT DELLO STRUMENTO FINANZIARIO	12
Art. 14 – CONTRIBUTO DEL PROGRAMMA, GESTIONE DELLE OPERAZIONI PAGAMENTI E SVINCOLI.....	13
Art. 15 – GESTIONE DEI CONTI.....	14
Art. 16 - COSTI DI GESTIONE	14
Art. 17 – DURATA DELL'ACCORDO, AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE ALLA CHIUSURA, RISOLUZIONE PER GIUSTA CAUSA	15
Art. 18 – RIUTILIZZO E/O RESTITUZIONE DELLE RISORSE EROGATE DALL'AUTORITÀ DI GESTIONE E DEGLI INTERESSI MATURATI	16
Art. 19 - RESTITUZIONE DEL CAPITALE.....	16
Art. 20 - GOVERNANCE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO E CONFLITTI D'INTERESSE	16
Art. 21- RELAZIONI E CONTROLLO	17
Art. 22 - VALUTAZIONE.....	17
Art. 23 - VISIBILITÀ, PUBBLICITÀ E TRASPARENZA	18
Art. 24 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	18
Art. 25 – RISERVATEZZA, TUTELA E TRATTAMENTO DEI DATI	18
Art. 26 – MODIFICA DELL'ACCORDO E TRASFERIMENTO DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI.....	20
Art. 27 – REGISTRAZIONE.....	20



ACCORDO DI FINANZIAMENTO

redatto ai sensi degli artt. 58 e 59, paragrafi 1 e 5, del Regolamento (UE) n. 1060/2021 della Commissione

tra

Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo economico, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33, C.F. 80017210727, in persona dell'Avv. Gianna Elisa Berlingiero, Direttrice del Dipartimento e del dott. Pasquale Orlando, Autorità di Gestione P.R. PUGLIA 2021-2027, giusta delega conferita con deliberazione della Giunta Regionale n. 556 del 20.04.2022

e

L'Organismo di gestione del Fondo di Garanzia Confidi di seguito denominato per brevità "**Confidi**", rappresentato dal sig.nato a....., il....., in qualità di, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto e quale rappresentante del **Confidi**, presso la cui sede elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto;

visti:

Normativa comunitaria:

- Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ed in particolare gli articoli 107 e 108;
- il Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato che istituisce la Comunità Europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, modificato dal regolamento (UE) n. 733/2013, del 22/07/2013;
- la Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;
- Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione così come modificato dal Regolamento della Commissione n. 1315/2023 del 23/06/2023 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione di seguito Regolamento FESR, contenente disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita";
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018 («regolamento finanziario»), che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, comprese le regole su sovvenzioni, premi, appalti, gestione indiretta, strumenti finanziari, garanzie di bilancio, assistenza finanziaria e rimborso di esperti esterni, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;



- la comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), come richiamata dalla comunicazione della Commissione Europea recante gli "Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio" (2021/C 508/01);
- il POR Puglia FESR - FSE 2021-2027 (CCI 2021IT16FFPR002), approvato con Decisione C(2022) 8461 del 17 novembre 2022 dei competenti Servizi della Commissione Europea;

Normativa nazionale:

- art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
- Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
- Articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Decreto MAP del 18 aprile 2005 e s.m.i. per la determinazione della dimensione aziendale;
- D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (VIVE).

Normativa regionale:

- Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 e s.m.i., recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e successive modificazioni e integrazioni;
- L.R. 20/06/2008, n. 15 e s.m.i. "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";
- La L.R. 10/03/2014 n. 8, recante "Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro";
- La Delibera di Giunta Regionale n. 569 del 27 aprile 2022 di approvazione del documento "Smart Puglia 2030 – Strategia di Specializzazione intelligente (S3): il documento descrive i principali elementi della Strategia regionale su ricerca e innovazione per il ciclo di programmazione 2021-2027 dei Fondi europei tenendo conto del mutato contesto globale e dei nuovi orientamenti di policy proposti dall'Agenda 2030, dal Green Deal europeo, da Next Generation EU e PNRR;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2022, n. 1812 "Programmazione FESR-FSE+2021-2027. Presa d'atto Decisione di esecuzione C (2022) 8461 del 17/11/2022 e primi adempimenti"
- la D.G.R. n. 556 del 20.04.2022 con la quale il dirigente *pro-tempore* della Sezione Programmazione Unitaria, Gabinetto del Presidente è stato individuato quale Autorità di Gestione del POR Puglia FESR - FSE 2021-2027 (CCI 2021IT16FFPR002);
- la D.G.R. n. 1571 del 15/11/2023 con cui è stata approvata la Scheda di pre-informazione relativa all'avviso "Fondo Garanzia Mutualistica (GAM)", è stata autorizzata la variazione di bilancio per dare copertura al suddetto avviso ed è stato autorizzato il Dirigente della Sezione Competitività a porre in essere tutti i provvedimenti consequenziali, ivi inclusa l'approvazione con atto dirigenziale del testo del nuovo avviso;
- ...

Tutto ciò premesso

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo anche ai fini della sua esatta interpretazione, tra le parti si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 - PREAMBOLO

Nome del paese/della regione:	Italia – Regione Puglia
Identificazione dell'autorità di gestione:	AdG del P.R. PUGLIA 2021-2027
Numero del codice comune d'identificazione (CCI) del programma:	2021IT16FFPR002



Titolo del programma correlato:	P.R. Puglia 2021-2027
Sezione pertinente del programma facente riferimento allo strumento finanziario:	P.R. PUGLIA 2021-2027 Azione 1.11 Interventi di accesso al credito e finanzia innovativa
Nome del Fondo SIE:	Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Identificazione dell'asse prioritario:	PR FESR Puglia 2021-2027 Asse prioritario I - Competitività e Innovazione, 2.1.1.1. Obiettivo specifico: RSO1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)
Regioni in cui è attuato lo strumento finanziario (livello NUTS o altro):	ITF4-Puglia
Importo stanziato dall'autorità di gestione per l'intero strumento finanziario:	_____
Importo proveniente dai fondi SIE:	_____
Importo proveniente da fonti nazionali pubbliche (contributo pubblico del programma):	_____
Importo proveniente da fonti nazionali private (contributo privato del programma):	0,00 Euro
Importo proveniente da fonti nazionali pubbliche e private al di fuori del contributo al programma:	0,00 Euro
Importo del Fondo di cui al presente Accordo di finanziamento, quale quota dello strumento totale:	.Euro
Data d'inizio prevista dello strumento finanziario:	_____
Data di completamento prevista dello strumento finanziario:	31/12/2029
Recapiti delle persone di contatto per le comunicazioni tra le parti:	_____
Per la Regione Puglia:	Dipartimento Sviluppo Economico, C.so Sonnino, 177 – Bari competitivita.regione@pec.rupar.puglia.it accessoalcredito@pec.rupar.puglia.it
Per il Confidi:	_____



Art. 2 - DEFINIZIONI E ACRONIMI

AdA	Autorità di Audit
AdC	Autorità di Certificazione
AdG	Autorità di Gestione
Categorie di deterioramento	Attività finanziarie deteriorate di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 e smi
CdS	Comitato di Sorveglianza
CE	Commissione Europea
Costi	Costi e commissioni di gestione di cui all'articolo 68 del Reg.(UE) n. 1060/2021
DG	Direzione Generale
Documenti attuativi	Piano aziendale, Avvisi per la selezione delle iniziative.
ESL	Equivalentente Sovvenzione Lordo calcolato con il metodo nazionale approvato con la Comunicazione della Commissione n. 4505 del 06/07/2010 – Aiuto di Stato n. 182/2010 – Italia
FESR	Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Fondo Rotativo o Fondo	Strumento finanziario ai sensi dell'art. 58 del Reg. (UE) n. 1060/2021, costituito ai sensi del presente Accordo di finanziamento
IF	Intermediario Finanziario
Microimpresa	Microimpresa rispondente alla definizione di cui alla Raccomandazione UE 361/2003
PO/ POR/ P.R.	Programma Operativo Regionale
Proponente	Soggetto che presenta domanda di garanzia a valere sul Fondo
Proventi	Interessi e altre plusvalenze generate ai sensi dell'art. 60 del Regolamento n.1060/2021
RAA	Relazione Annuale di Attuazione
Regione	Dipartimento Sviluppo Economico
SF	Strumento finanziario
Si.Ge.Co.	Sistema di Gestione e Controllo
SIE (Fondi)	Fondi Strutturali e di Investimento Europei
UE	Unione Europea

Art. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI STRATEGICI

1. Il presente Accordo prevede, ai sensi della D.G.R. n. 1571 del 15/11/2023, la costituzione di un "Fondo Garanzia Mutualistica 2021/2027" (di seguito denominato anche "Fondo"), finalizzato a migliorare l'accesso al credito delle PMI operanti sul territorio regionale.



2. Il Fondo operante con risorse pubbliche, provenienti dal P.R. PUGLIA 2021-2027 sarà attivato attraverso l'erogazione di strumenti finanziari (garanzie).
3. Il Fondo prevede aiuti sotto forma di garanzie di credito, connesse alle operazioni di finanziamento descritte al successivo articolo 6.
4. Con la costituzione del "Fondo Garanzia Mutualistica 2021/2027", la Regione intende raggiungere i seguenti obiettivi:
 - promuovere lo sviluppo delle PMI, anche nei processi di internazionalizzazione, favorendo l'accesso al credito mediante la fruizione di garanzie mutualistiche;
 - concorrere al perseguimento degli obiettivi di politica industriale regionale per il medio – lungo periodo;
 - assicurare nel breve – medio periodo adeguate risorse per sostenere la crescita in atto del sistema produttivo regionale anche attraverso la rete dei Confidi presenti nella regione;
 - potenziare il sistema delle garanzie pubbliche anche in relazione ai Confidi per l'espansione del credito valorizzando le esperienze positive già condotte nelle programmazioni 2007-2013 e 2014-2020 attraverso interventi in garanzia e finanziamenti diretti per operazioni di garanzia a prima richiesta e Tranched Cover;
5. Per la realizzazione delle operazioni oggetto del presente Accordo, il Confidi gestore agisce conformemente al "Piano aziendale" di cui all'articolo 11 dell'Avviso e Allegato B al presente Accordo, in conformità con la normativa comunitaria sui Fondi SIE e con il P.R. PUGLIA 2021-2027.

Art. 4 - ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO

1. Con il presente Accordo, stipulato ai sensi dell'art. 59, paragrafi 2 e 5, del Regolamento (UE) n. 1060/2021 le Parti convengono quanto segue:
 - a) L'Autorità di gestione verifica, anche attraverso la commissione di gara, il possesso dei requisiti, in relazione ai confidi partecipanti alla procedura ad evidenza pubblica, affinché la Regione li definisca quali soggetti gestori del Fondo, affidando agli stessi i compiti di esecuzione ai sensi del Reg. (UE) n.1060/2021 art. 59 par. 2;
 - b) la Regione si impegna a destinare al confidi, ai sensi dell'art. 60, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1060/2021, le risorse finanziarie per la gestione del "Fondo" e a provvedere ai relativi appostamenti di bilancio in conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria applicabile ai Fondi SIE e agli strumenti finanziari;
 - c) il Confidi esercita l'attività necessaria alla gestione del "Fondo", in applicazione dell'art. 59 del Reg. (UE) n. 1060/2021 nel rispetto delle finalità definite dagli obiettivi specifici e dalle azioni del P.R. Puglia 2021-2027 che contribuiscono al cofinanziamento del "Fondo";
 - d) la Regione esercita tutti i poteri decisionali, di vigilanza, e di controllo sull'impiego delle risorse pubbliche previsti dal presente Accordo e dalla normativa comunitaria applicabile ai Fondi SIE e in particolare agli strumenti finanziari;
 - e) il Confidi agisce in conformità alla presente disciplina, coadiuvando la Regione nello svolgimento dei compiti delineati nel presente Accordo ai sensi della normativa applicabile, nel perseguimento delle funzioni pubbliche sopra delineate. A tal fine confidi valuterà e selezionerà i progetti che potranno beneficiare del sostegno del "Fondo" in conformità alla legislazione applicabile che, in ogni caso, garantiscano il rispetto di principi generali di pubblicità, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, supportando inoltre le attività di sensibilizzazione e animazione come meglio descritto dal successivo art. 23;
 - f) la Regione si impegna a rimborsare al confidi i costi di gestione sostenuti per l'attività di cui alle precedenti lettere c) ed e), secondo quanto previsto dal presente Accordo e delle Linee Guida che saranno emanate dalla Sezione Competitività, fermi restando i limiti stabiliti dal Reg. (UE) n. 1060/2021 e comunque nella misura non superiore alla soglia ___ % dell'importo totale dei contributi del programma accantonati per contratti di garanzia nel rispetto di quanto indicato nella procedura competitiva. Il riconoscimento degli oneri di gestione dipende dalla performance. I rimborsi effettuati dalla Regione in favore del confidi non hanno natura di corrispettivo per le funzioni svolte da quest'ultimo e saranno quantificati e corrisposti al solo fine di consentire il funzionamento della società, che agirà secondo regole di efficienza e buon funzionamento a cui devono ispirarsi gli organi della pubblica amministrazione;



- g) le Parti stabiliscono le regole di funzionamento del “Fondo” in conformità con quanto disposto dal Reg. (UE) n. 1060/2021;
- h) Il presente accordo e gli allegati allo stesso sono redatti in conformità con le informazioni richieste dall'allegato X del Reg. 1060/2021;
- i) le Parti stabiliscono che alla scadenza del presente Accordo, l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili del “Fondo” sarà disciplinato dalla Regione Puglia con apposita Delibera di Giunta Regionale.

Art. 5 –OBIETTIVI STRATEGICI E VALUTAZIONE EX ANTE

1. Secondo l'ultimo aggiornamento congiunturale dell'economia della Puglia (novembre 2023) redatto dalla Banca d'Italia, nei primi nove mesi del 2023 l'economia pugliese è cresciuta con un'intensità contenuta. Difatti, a fronte dell'incremento del 3,3 per cento nel primo semestre 2022, nel primo semestre del 2023 l'attività economica sarebbe cresciuta del 1,3 per cento rispetto al I semestre del 2022.
2. Con riferimento agli andamenti settoriali, si osserva che nella prima del 2021 la dinamica delle attività del settore industriale è risultata debole, per effetto dei benefici conseguenti alla contrazione delle problematiche connesse all'approvvigionamento degli input della produzione, del calo dei prezzi dei beni energetici e del peggioramento dell'economia globale. Inoltre, il processo di accumulazione di capitale è rimasto nel complesso flebile, per effetto dell'incertezza congiunturale e del maggior costo del credito, nonostante la spinta derivanti dagli incentivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
3. Con riferimento al contesto regionale Pugliese, nell'agosto 2023, pur in presenza di abbondanti disponibilità liquide, l'andamento dei prestiti erogati alle imprese – su base annua - è risultato negativo, in conseguenza all'indebolimento del trend congiunturale e degli effetti conseguenti alla politica monetaria restrittiva posta in essere dalla Banca centrale europea, che ha comportato il rialzo dei tassi di interesse e l'inasprimento delle condizioni di accesso al credito, specie per le piccole e medie imprese (PMI).
4. Stante il peggioramento del quadro macro-economico e il pieno dispiegamento degli effetti della politica monetaria restrittiva, il deciso e crescente aumento del costo del debito potrebbe, da un lato, incidere sulla capacità di rimborso dei finanziamenti da parte delle imprese, sia sul livello di domanda di credito, soprattutto di quelle di piccole dimensioni e, dall'altro, rafforzare il ricorso a strumenti complementari e/o sostitutivi del credito bancario che presumibilmente si andrà a caratterizzare nei prossimi mesi per un livello di crescita negativo.
5. La Valutazione ex ante è stata condotta in coerenza con le best practices europee. Per il completamento dell'analisi dei fallimenti di mercato è stato quantificato il financing gap di mercato, inteso come la parte di domanda potenziale che in termini prospettici non risulta soddisfatta dall'offerta sia sulla capacità di rimborso dei finanziamenti da parte delle imprese, sia sul livello di domanda di credito, soprattutto di quelle di piccole dimensioni e, dall'altro, rafforzare il ricorso a strumenti complementari e/o sostitutivi del credito bancario che presumibilmente si andrà a caratterizzare nei prossimi mesi per un livello di crescita negativo. Sulla base della stima della domanda potenziale e della ricognizione dell'offerta disponibile è stato stimato il financing gap. Nello specifico, la parte di domanda potenziale che non risulta soddisfatta nell'arco di programmazione dall'offerta di credito risulta pari a 3,46 €mld per un periodo di programmazione quadriennale, equivalente ad un gap annuo di 0,58 €mld.
6. Lo strumento finanziario Fondo Garanzia Mutualistica 2021/2027 è lo strumento con cui la Regione Puglia offre la possibilità alle PMI di dotarsi di idonee garanzie per l'accesso al credito bancario.
7. La garanzia non deve superare l'80% del prestito concesso all'impresa. Il moltiplicatore (cd. Rapporto di gearing) è pari a 4.

Art. 6 - DESTINATARI FINALI E GARANZIE PREVISTE

8. I destinatari degli aiuti sono le microimprese e le imprese di piccola e media dimensione (di seguito denominate PMI) così come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06 maggio 2003, che rispettino i requisiti previsti anche in conformità con la VEXA. Nella definizione di PMI, inoltre, sono da intendersi ricompresi i liberi professionisti in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, secondo l'art.12 della legge n. 81 del 22 maggio 2017. I Destinatari degli aiuti in forma di garanzia alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono essere in possesso dei requisiti specificati nell'allegato C del presente Accordo.
9. Sono ammissibili al Fondo di Garanzia Mutualistica tutte le attività economiche ad eccezione di quelle esplicitamente escluse dal Regolamento (UE) n. 1058/2021, ai sensi del quale il FESR e il Fondo di coesione come specificato nell'allegato C del presente accordo, purché compatibili con i regimi di aiuti di cui al successivo comma 3.



10. Le attività economiche dovranno inoltre risultare ammissibili rispetto a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 per la concessione di aiuti di importanza minore alle PMI (de minimis), oppure nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento di esenzione UE n. 651/2014, come modificato dal Regolamento della Commissione n. 1315/2023 del 23/06/2023, limitatamente ai seguenti articoli:
- n. 14 “Aiuti a finalità regionale agli investimenti” applicabile unicamente per gli interventi di cui al successivo art. 8 comma 1 lettera a);
 - n. 22 “Aiuti alle imprese in fase di avviamento”.

Art. 7 - VANTAGGIO FINANZIARIO E AIUTI DI STATO

1. Per gli strumenti di cui al presente accordo di finanziamento, il sostegno assume la forma della garanzia.
2. Gli aiuti saranno concessi nel quadro del regime de minimis ai sensi del Regolamento UE n. 2831/2023, nel rispetto delle soglie specificate e vigenti al momento dell'erogazione del sostegno. Ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 3 del Regolamento UE n. 2831/2013, le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al medesimo Regolamento de minimis sono considerate misure esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato.
3. Sono esenti dall'obbligo di notifica esclusivamente gli aiuti trasparenti, ossia gli aiuti per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi. Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 6, del Regolamento 2831/2023, gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti “de minimis” trasparenti se:
 - a. il beneficiario non è né oggetto di procedura concorsuale per insolvenza né soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Per le grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a «B-», e uno dei due seguenti valori:
 - b. la garanzia non supera in alcun momento l'80% del prestito sotteso, le perdite sono sostenute proporzionalmente e nello stesso modo dal prestatore e dal garante, i recuperi netti provenienti dalla soddisfazione dei crediti con le coperture fornite dal mutuatario riducono proporzionalmente le perdite sostenute dal prestatore e dal garante e l'importo garantito è di 2.250.000 EUR con una durata della garanzia di cinque anni o l'importo garantito è di 1.125.000EUR con una durata della garanzia di dieci anni; se l'importo garantito è inferiore a tali importi o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Reg. 2831/2013; o
 - c. l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; o
 - d. prima dell'attuazione dell'aiuto,
 - i. il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e approvato dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive; e
 - ii. tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.
4. L'articolo 6 del Regolamento UE 2831/2023, disciplina le modalità di cumulo degli aiuti “de minimis”.
5. Alle imprese per le quali ricorrono i presupposti indicati negli articoli n. 14 e n. 22 del regolamento UE n. 651/2014 come modificato dal Regolamento della Commissione n. 1315/2023 del 23/06/2023, si applicano i massimali e le disposizioni ivi indicate.

Art. 8 - INTERVENTI AMMISSIBILI E GARANZIE PREVISTE

1. Gli aiuti concessi riguardano le seguenti operazioni, anche di portafoglio:
 - a) garanzia su prestiti finalizzati agli investimenti, ove l'importo garantito dei prestiti sottesi non superi 1.500.000,00 euro per impresa.
 - b) garanzia su prestiti finalizzati all'attivo circolante (a titolo esemplificativo: scorte di materie prime e prodotti finiti, contratto di credito edilizio per costruzioni, anticipo export-import, anticipo fatture,



- anticipo contratti, salvo buon fine) ove l'importo garantito dei prestiti sottesi non superi 800.000,00 euro per impresa.
2. Ai sensi dell'art. 64 del Reg. UE 1060/2021 non sono ammissibili alle agevolazioni del fondo l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10% dell'importo del prestito sottostante alla garanzia concessa; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%.
 3. Gli interventi di cui al precedente comma 1 lettera a) devono essere compatibili con il principio DNSH, in quanto coerenti con la pertinente legislazione ambientale e di mitigazione ambientale di livello europeo, nazionale e regionale.
 4. L'importo complessivo degli aiuti concessi ai sensi del comma 1, unitamente a quelli concessi al medesimo destinatario da altre Amministrazioni, Enti ed Organismi pubblici non deve superare le soglie dei rispettivi Regolamenti in vigore al momento della concessione.
 5. Le specificazioni delle operazioni e delle spese ammissibili agli aiuti in garanzia, le modalità di presentazione delle domande di aiuto, i termini di presentazione e i criteri di valutazione delle stesse e le modalità di verifica e controllo delle operazioni agevolate sono descritte nel documento allegato C "Descrizione dello strumento" al presente Accordo, di cui costituisce parte integrante.
 6. Il Confidi è tenuto a rispettare il costo massimo per la prestazione della garanzia offerto in fase di gara su linee di credito (non contro garantite) di durata superiore a 36 mesi e pari a ___% pena la non ammissibilità a copertura da parte del Fondo del relativo finanziamento.
 7. Il Confidi, pena la non ammissibilità a copertura da parte del Fondo dei relativi finanziamenti, è inoltre tenuto a rispettare le condizioni economiche delle garanzie indicate in fase di presentazione di istanza tramite l'allegato 1/e dell'Avviso "Traslazione degli aiuti ai Beneficiari" di seguito riportate:

Classe di rischio	Percentuale di sconto offerto (B)	Costo Garanzia risultante (C=A-B)
Alto		
Medio		
Basso		
VALORE MEDIO		

Art. 9 - POLITICA DEGLI INVESTIMENTI

1. Per la realizzazione dell'operazione oggetto del presente Accordo, il confidi agisce conformemente alla Strategia di investimento riportata nell'allegato B al presente Accordo, paragrafo 1.
2. La garanzia è descritta nell'allegato C "Descrizione dello strumento" e nell'allegato B "Piano Aziendale" e sarà attuata uniformemente su tutto il territorio della Regione Puglia.
3. Gli investimenti sottostanti sono realizzati nel rispetto dei criteri e vincoli indicati nel presente Accordo secondo quanto specificato nell'Allegato C "Descrizione dello strumento".
4. Le operazioni dovranno rispettare i requisiti dimensionali, così come previsti dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
5. Gli investimenti sono realizzati con un approccio di cooperazione tra la Regione e il Confidi, in raccordo con il Comitato di Coordinamento costituito ai sensi del successivo art. 20.
6. Le iniziative agevolabili con il presente Avviso devono essere avviate da parte di PMI aventi sede legale o sede operativa nel territorio della Regione Puglia.
7. Gli investimenti di cui al comma 1 lett. a) del precedente art. 8 e le operazioni di cui al comma 1 lett. b) e c) del precedente art. 8 devono essere relativi alla sede legale o alla sede operativa localizzate nel territorio regionale, delle PMI richiedenti.
8. In fase di presentazione dell'istanza di accesso al "Fondo di Garanzia Mutualistica" le PMI richiedenti dovranno predisporre un Piano d'Impresa dal quale si evinca che gli interventi di cui al precedente art. 8 siano funzionali alle sedi presenti nel territorio pugliese.
9. L'Allegato B "Piano aziendale dello strumento" tiene conto dei seguenti criteri guida:



- Strategia dello Strumento
 - Politica delle garanzie.
10. La Regione, qualora lo ritenga necessario, anche a seguito di proposte pervenute da confidi, può promuovere la modifica dell'Allegato B "Piano aziendale", tenendo conto:
- della performance e dell'impatto del "Fondo Garanzia Mutualistica 2021/2027" rispetto ai risultati attesi;
 - delle modifiche regolamentari che riguardano i Fondi SIE;
 - dell'aggiornamento e revisione della Valutazione Ex Ante;
 - delle raccomandazioni dell'Autorità di Gestione del P.R. Puglia 2021/2027;
 - delle raccomandazioni del Comitato di coordinamento;
 - delle raccomandazioni degli ulteriori organi di gestione, controllo e monitoraggio dei Fondi SIE;
 - delle eventuali raccomandazioni del Comitato di Sorveglianza per il P.R. Puglia 2021/2027.
11. Qualora tale revisione si renda necessaria ai sensi del comma precedente, il confidi, di concerto con la Regione e il Comitato di coordinamento, modifica la Strategia di Investimento.

Art. 10 - ATTIVITÀ E OPERAZIONI

1. Le attività e le operazioni ammissibili sono descritte negli Allegati B "Piano aziendale" e C "Descrizione dello strumento".
2. L'effetto leva stimato è quantificato all'Allegato A "Valutazione ex ante" - allegato in forma di sintesi - e rappresenta il rapporto tra l'ammontare di risorse di cui potranno beneficiare i destinatari dello SF e l'ammontare investito da parte delle Istituzioni Europee.
3. Il confidi in qualità di soggetto gestore del Fondo svolge le attività necessarie alla gestione della misura di finanziamento, in applicazione del Regolamento (UE) 2021/1060 e in coordinamento con la Regione Puglia, quale autorità di gestione. In particolare il confidi:
 - a. definisce le attività di promozione della misura di finanziamento e partecipazione alle iniziative promozionali promosse dalla Regione;
 - b. assiste i proponenti nella definizione della domanda di garanzia e della documentazione necessaria;
 - c. verifica dei requisiti di ciascun destinatario degli aiuti;
 - d. effettua le analisi di fattibilità;
 - e. adotta i provvedimenti relativi alle garanzie, inclusi i provvedimenti di revoca delle agevolazioni nei confronti dei Beneficiari disciplinati nell'allegato D – Modelli per il controllo dello strumento;
 - f. recupera e trasferisce sul Fondo le risorse rivenienti dalle procedure di revoca della Garanzia nei confronti dei Beneficiari disciplinati nell'allegato D – Modelli per il controllo dello strumento;
 - g. controlla e coordina le attività necessarie alla gestione della misura;
 - h. verifica l'andamento dei rientri dei finanziamenti e delle posizioni rientrati nella categorie di deterioramento;
 - i. effettua attività di monitoraggio finalizzate al reporting alla Regione delle performance del Fondo, del raggiungimento dei target e in generale dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale del Fondo, come previsto dai successivi articoli 11 e 20;
 - j. gestisce il Fondo, attraverso la contabilizzazione delle operazioni;
 - k. aggiorna il sistema di gestione e/o monitoraggio;
 - l. somministra alle imprese beneficiarie il questionario per la rilevazione dei dati statistici;
 - m. in caso di garanzia su prestiti finalizzati agli investimenti, in considerazione della natura degli stessi e della dimensione delle imprese, ai sensi dell'articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 1060/2021, verifica con modalità semplificata il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali così come definito dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 852/2020 ed integrato dal Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 in relazione alla mitigazione dei cambiamenti climatici o degli adattamenti ai cambiamenti climatici.
4. Il modello di gestione delle garanzie, nonché le procedure di recupero sono specificate all'Allegato B "Piano aziendale dello strumento", ove è esplicitato anche che le perdite, in caso di default, saranno a carico dello strumento, e vanno a diminuire l'ammontare del Fondo. La remunerazione della liquidità e gli incassi relativi a rientri finanziari delle operazioni effettuate vanno ad incrementare la dotazione dello strumento.



Art. 11 - IMPATTI ATTESI

1. I risultati che si intendono raggiungere attraverso le azioni del Fondo riguardano principalmente:
 - promuovere lo sviluppo delle PMI anche attraverso processi di internazionalizzazione, favorendo l'accesso al credito mediante la fruizione di garanzie mutualistiche;
 - concorrere, attraverso la costituzione di una efficace ed efficiente rete di Confidi, al perseguimento degli obiettivi di politica industriale regionale per il medio – lungo periodo;
 - assicurare nel breve – medio periodo adeguate risorse per sostenere la crescita in atto del sistema produttivo regionale anche attraverso la rete dei confidi presenti nella regione.
2. Alcuni Indicatori di output conformi ai Programmi Operativi che si intende valorizzare riguardano:
 - Numero di beneficiari;
 - Ammontare delle garanzie erogate;
 - Ammontare dei finanziamenti relativi alle garanzie erogate.
3. Per quanto attiene la valutazione della performance e dell'impatto si rimanda al successivo articolo 21 del presente Accordo.
4. L'attuazione del fondo contribuisce al perseguimento degli indicatori di performance previsti dal P.R. Puglia 2021/2027 e indicati nell'Allegato A "Valutazione ex ante" - allegato in forma di sintesi.

Art. 12 - RUOLO E RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO GESTORE

1. Il Confidi raccoglierà e renderà disponibili, secondo modalità e tempi indicati dalla Regione Puglia, la documentazione, le informazioni e i dati utili all'attività di reporting e controllo dell'Autorità di Gestione e, con particolare riferimento alla "Relazione Annuale di Controllo" di cui all'art. 77, par. 3, l. B e alla "Relazione Annuale di Audit" di cui all'art. 81, par. 5 " del Reg. UE n. 1060/2021.
2. Ai sensi dell'art. 59, par. 6 del Regolamento UE n.1060/2021, la responsabilità finanziaria dell'autorità di gestione non supera l'importo impegnato dall'autorità di gestione a favore dello strumento finanziario nell'ambito del pertinente accordo di finanziamento.
3. Ai sensi dell'art. 59, par. 7 del Regolamento UE n.1060/2021, il Confidi sostiene i destinatari finali, tenendo in debito conto gli obiettivi del programma e la potenziale autosufficienza finanziaria dell'investimento, come spiegata nel piano economico o in un documento equivalente. La selezione dei destinatari finali è trasparente e non dà luogo a conflitti di interessi.
4. Ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento delegato UE n. 1060/2021 e come riportato nell'allegato D – Modelli per il controllo dello strumento, il Confidi assicura il riconoscimento del sostegno fornito dai fondi all'operazione, comprese le risorse reimpiegate a norma dell'articolo 62 del Reg. UE 1060/2021, in particolare nei modi seguenti:
 - i. fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - ii. apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
 - iii. esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi;
 - iv. per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10.000.000 EUR, organizzando un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile;
 - v. il Confidi provvede, mediante clausole contrattuali, a che i destinatari finali rispettino le prescrizioni di cui all'art. 50 paragrafo 1, lettera c) del Reg. UE 1060/2021 non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate.
5. Il confidi adotta le risoluzioni espresse dalla Regione, in particolare astenendosi dall'eseguire le attività su cui la Regione e il Comitato di Coordinamento abbiano espresso parere contrario.



Art. 13 - GESTIONE E AUDIT DELLO STRUMENTO FINANZIARIO

1. La gestione dello strumento è coadiuvata dal Comitato di coordinamento, così come previsto dall'Allegato D "Modelli di controllo dello strumento".
2. Il Confidi è tenuto a rispettare le prescrizioni in materia di audit, quali le prescrizioni minime per la documentazione da conservare a livello dello strumento finanziario in conformità dell'articolo 82, e le prescrizioni di tenuta di una contabilità separata, comprese le disposizioni e le prescrizioni riguardanti l'accesso ai documenti da parte delle autorità di audit degli Stati membri, dei revisori della Commissione e della Corte dei conti europea, per garantire una pista di controllo chiara.
3. In merito alla pista di controllo per gli strumenti finanziari, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 69 del Regolamento n. 1060/2021, l'A.d.G. garantirà la presenza dei seguenti elementi obbligatori definiti dall'Allegato XIII del Regolamento n. 1060/2021:
 - a) documenti relativi all'istituzione dello strumento finanziario, come ad es. gli accordi di finanziamento, ecc.;
 - b) documenti che individuano gli importi conferiti allo strumento finanziario da ciascun programma e nell'ambito di ciascuna priorità, le spese ammissibili nell'ambito di ciascun programma e gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno dei Fondi e dal reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei Fondi in conformità agli articoli 60 e 62 del Reg. 1060/2021;
 - c) documenti relativi al funzionamento dello strumento finanziario, compresi quelli riguardanti la sorveglianza, la rendicontazione e le verifiche;
 - d) documenti relativi al disimpegno dei contributi del programma e alla liquidazione dello strumento finanziario;
 - e) documenti relativi ai costi e alle commissioni di gestione;
 - f) moduli di domanda, o documenti equivalenti, presentati dai destinatari finali insieme a documenti giustificativi, compresi i piani aziendali e, se del caso, i conti annuali di periodi precedenti;
 - g) liste di controllo e le relazioni degli organismi che attuano lo strumento finanziario;
 - h) dichiarazioni rilasciate in relazione agli aiuti "de minimis";
 - i) convenzioni sottoscritte con gli istituti di credito che erogano i finanziamenti e accordi sottoscritti attinenti al sostegno fornito dallo strumento finanziario, riguardanti, tra l'altro, investimenti azionari, prestiti, garanzie o altre forme di investimento a favore dei destinatari finali;
 - j) prove del fatto che il sostegno fornito attraverso lo strumento finanziario sarà usato per la finalità prevista;
 - k) registrazioni dei flussi finanziari tra l'autorità di gestione e lo strumento finanziario, all'interno dello strumento finanziario a tutti i livelli e fino ai destinatari finali e, per le garanzie, le prove dell'effettiva erogazione dei prestiti sottostanti;
 - l) registrazioni separate o i codici contabili distinti relativi al contributo di un programma versato o a una garanzia impegnata dallo strumento finanziario a favore del destinatario finale.
4. A norma dell'articolo 72 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, l'Autorità di Gestione è responsabile della gestione del programma allo scopo di conseguire gli obiettivi del programma e tra l'altro garantisce, ai sensi dell'art. 74 del Reg. n. 1060/2021:
 - a. che l'operatività del Fondo sia conforme alla legislazione comunitaria applicabile, alla strategia del P.R. PUGLIA 2021-2027, ivi compresa la loro coerenza con le pertinenti strategie alla base del programma;
 - b. esegue verifiche di gestione per accertare l'effettivo utilizzo delle risorse;
 - c. pone in atto misure e procedure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;
 - d. previene, individua e rettifica le irregolarità;
 - e. conferma che le spese registrate nei conti sono legittime e regolari;
 - f. redige la dichiarazione di gestione in conformità del modello riportato nell'allegato XVIII del Reg. n. 1060/2021;
 - g. che tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai fondi siano conservati al livello opportuno per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'autorità di gestione al beneficiario.
5. Le parti danno atto che l'autorità di audit, di cui all'art. 77 del Reg. 1060/2021 è responsabile dello svolgimento degli audit dei sistemi, degli audit delle operazioni e degli audit dei conti al fine di fornire alla



- Commissione una garanzia indipendente del funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e della legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione.
6. Le Verifiche di gestione e gli audit degli strumenti finanziari sono conformi a quanto previsto dal Reg. 1060/2021 e definite all'interno del Si. Ge. Co. del P.R. Puglia 2021-2027, nel quale sono disciplinate anche le modalità di esecuzione dei controlli di primo livello che trovano specificazione anche nell'allegato D.
 7. Gli strumenti di controllo e monitoraggio del Fondo sono:
 - controlli amministrativo-documentali;
 - visite di controllo;
 - relazioni di revisione.
 8. La documentazione da custodire, necessaria al corretto monitoraggio del Fondo, nel rispetto della normativa applicabile ai Fondi SIE, deve prevedere, anche su supporto informatico, almeno:
 - le domande di garanzia presentate dai proponenti, complete della eventuale documentazione di supporto;
 - i provvedimenti/contratti di concessione della garanzia al destinatario;
 - la documentazione probatoria che il sostegno fornito attraverso lo strumento finanziario sarà usato per la finalità prevista stante quanto indicato nell'allegato D – Modelli per il controllo dello strumento.
 9. L'AdG del P.R. Puglia 2021-2027 verifica la regolare implementazione del Fondo, svolgendo le funzioni previste dai Regolamenti e declinate nel presente Accordo di Finanziamento.
 10. La Regione svolge i seguenti compiti, ai sensi del Reg. (UE) n. 1060/2021:
 - a) coordina e indirizza la gestione del Fondo con il supporto del Comitato di coordinamento;
 - b) approva i documenti strategici e attuativi del Fondo;
 - c) approva, sentito il Comitato di Coordinamento, i documenti presentati dai confidi sulla modifica o sulla revisione della strategia di investimento e del Piano aziendale.

Art. 14 – CONTRIBUTO DEL PROGRAMMA, GESTIONE DELLE OPERAZIONI PAGAMENTI E SVINCOLI

1. La Regione trasferisce al confidi _____, dopo la firma del presente Accordo, l'importo di € _____, pari alla quota della dotazione finanziaria dell'importo complessivo € _____,00, assegnata ai sensi dell'articolo 14 dell'Avviso. La Regione potrà incrementare la dotazione iniziale del Fondo complessivo.
2. Le risorse assegnate vengono trasferite sul/i seguente/i conto/i: _____
3. Le risorse trasferite dalla Regione Puglia per la costituzione del Fondo rappresentano deposito vincolato per l'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo. Il vincolo viene esplicitato con l'apposizione della dicitura "vincolato all'ordine della Regione Puglia – Fondo Garanzia Mutualistica 2021-2027". Tutti i conti vincolati al fondo vengono remunerati alle vigenti condizioni di mercato. Qualsiasi operazione su di essi dovrà essere preventivamente comunicata ed autorizzata dalla Regione.
4. I finanziamenti sottostanti alle garanzie impegnate relativamente al/i primo/i lotto/i aggiudicato/i devono essere erogati entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo.
5. Le risorse assegnate saranno accreditate presso una o più banche conformemente alle indicazioni del Confidi beneficiario. L'utilizzo delle risorse sarà autorizzato attraverso domande di svincolo, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 92 del Regolamento 1060/2021, secondo le seguenti modalità:
 - l'importo incluso nella prima domanda di svincolo pari al 30% dell'importo complessivo assegnato;
 - successive domande di svincolo intermedio potranno essere presentate durante il periodo di ammissibilità qualora almeno il 60% dell'importo indicato nelle precedenti domande di svincolo intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile e per un importo pari alla spesa ammissibile effettivamente sostenuta, fino al raggiungimento del totale del Fondo assegnato.
6. Gli eventuali ulteriori lotti di cui all'articolo 2, comma 5 dell'Avviso assegnati al confidi che matura i requisiti per la richiesta previsti dal suddetto comma 5, sono versati sugli stessi conti già individuati al precedente comma 2 e soggetti alla medesima disciplina. Dall'aggiudicazione dei lotti successivi decorrono ulteriori 12



mesi per l'erogazione dei finanziamenti bancari sottostanti alle garanzie impegnate, fermo restando il termine massimo di ammissibilità delle spese a valere sul P.R. Puglia 2021-2027

7. L'AdG effettua accertamenti sul rispetto degli obiettivi previsti dal presente Accordo e sulle eventuali irregolarità riscontrate. L'AdG procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione ad eventuali irregolarità individuate. La rettifica finanziaria consiste in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico del P.R. Puglia 2021-2027 erogato allo strumento finanziario. L'AdG tiene conto della natura e della gravità dell'irregolarità ed apporta una rettifica proporzionale, informando il Comitato di Coordinamento. Il Contributo soppresso mediante apposito atto amministrativo rientra nella dotazione dei P.R. PUGLIA 2021-2027.

Art. 15 – GESTIONE DEI CONTI

1. Il Fondo Garanzia Mutualistica 2021/2027 viene costituito come "Patrimonio Separato, così come previsto dall'articolo 59 del Regolamento (UE) n. 1060/2021".
2. Il Confidi attua la gestione contabile del Fondo, in conformità con quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1060/2021, mediante contabilità separata, tale da consentire la verifica immediata e univoca dei movimenti, in entrata e in uscita, relativi alle risorse degli Strumenti di Ingegneria Finanziaria, e la chiara identificazione del conto di provenienza e/o destinazione.
3. I conti del "Fondo Garanzia Mutualistica 2021/2027" vengono utilizzati, impegnati, gestiti o diversamente disposti separatamente dalle altre risorse di confidi, e sono destinati all'esclusiva realizzazione delle azioni promosse dal "Fondo", in conformità con quanto disposto dal presente Accordo.
4. Il confidi può provvedere all'accensione di ulteriori conti o sotto-conti da utilizzarsi per l'attuazione del Fondo; se trattasi di conti "tesoreria" essi recano l'apposizione del vincolo, come previsto dal precedente articolo 14, comma 3, e la loro accensione, nonché le operazioni relative vengono comunicate e preventivamente autorizzate dalla Regione. I conti "rischi" e "gestione" sono collegati allo strumento, ma su di essi non insiste l'apposizione del vincolo.
5. Il confidi riceve le risorse finanziarie dal P.R. PUGLIA 2021-2027 ai fini della realizzazione delle finalità sottostanti alla costituzione del Fondo, ivi compresi i contributi nazionali e regionali, nonché le altre somme eventualmente previste nel presente Accordo.
6. Le operazioni consentite a valere sul Conto Fondo e su eventuali sotto-conti sono le seguenti:
 - a. ogni operazione da effettuare in relazione alle garanzie prestate, secondo quanto disposto dal presente Accordo;
 - b. gestione dei flussi interbancari per le garanzie prestate;
 - c. pagamenti dei costi, in conformità con quanto stabilito nell'articolo 16;
 - d. qualsiasi altra operazione non prevista ai precedenti punti, espressamente autorizzata, in forma scritta, dalla Regione.
7. Il confidi provvederà a fornire nelle relazioni periodiche inoltrate alla Sezione Competitività informazioni sulle disponibilità dei conti "Fondo Garanzia Mutualistica 2021-2027" distinti per singola operazione come individuate nelle Linee Guida sulle modalità di rendicontazione che saranno approvate da parte della Sezione competente.

Art. 16 - COSTI DI GESTIONE

1. I Costi di gestione maturano a partire dalla data della firma del presente Accordo fino al termine massimo previsto per l'ammissibilità della spesa al P.R. Puglia 2021-2027.
2. La Regione riconosce che l'esecuzione delle operazioni sottese al presente Accordo comporta dei Costi per il confidi, ed accetta di assumere tali costi in conformità con quanto previsto dalla normativa comunitaria sui Fondi SIE, nei limiti che possono essere dichiarati come spese ammissibili a norma dell'art. 68 del Reg. (UE) 1060/2021 e comunque nella misura non superiore alla soglia ___ % dell'importo totale dei contributi del programma accantonati per contratti di garanzia nel rispetto di quanto indicato nella procedura competitiva.
3. La Regione informa il Comitato di Sorveglianza, istituito in conformità all'art. 38 del Reg. (UE) n. 1060/2021 in merito alle disposizioni che si applicano al calcolo dei costi di gestione sostenuto o delle commissioni di gestione allo strumento finanziario. Il Comitato riceve relazioni annuali sui costi e sulle commissioni di gestione effettivamente pagati negli anni precedenti.



4. I costi sono rendicontati annualmente e prelevati dai fondi disponibili a seguito di esplicita approvazione da parte della Regione delle relazioni presentate dal Confidi. Potranno essere riconosciuti acconti annuali relativi agli oneri di gestione effettivamente sostenuti e rendicontati, in maniera proporzionale all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate, nel rispetto della percentuale indicata e sino al raggiungimento della soglia massima riconoscibile.
5. Il confidi e la Regione vigilano affinché il totale dei costi non ecceda i massimali previsti al precedente comma 2.
6. Le parti concordano che spetta al Confidi il rimborso dei costi sostenuti per la gestione del Fondo, da determinarsi secondo i massimali di cui al precedente comma 2 e le Linee Guida sulle modalità di rendicontazione che saranno approvate da parte della Sezione competente; i costi di gestione comprendono componenti di prezzo di costo indiretti e diretti rimborsati dietro prove di spesa al fine di garantire il buon funzionamento di confidi nell'esercizio delle funzioni delineate nel presente Accordo.
7. Il confidi trasmette alla Regione per ogni anno di calendario, di norma entro il 30 aprile e il 31 ottobre successivi alla conclusione del semestre, le relazioni di cui all'art. 21 c. 3. La Regione comunica, entro trenta giorni dall'avvenuta ricezione, le eventuali integrazioni.

Art. 17 – DURATA DELL'ACCORDO, AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE ALLA CHIUSURA, RISOLUZIONE PER GIUSTA CAUSA

1. Il presente Accordo ha efficacia a partire dalla data della sottoscrizione e, salvo risoluzione conformemente alle disposizioni del presente art. 17, resta in vigore fino agli 8 anni successivi al termine di ammissibilità. La durata del presente Accordo potrà essere prorogata mediante accordo scritto tra le parti.
2. A seguito della scadenza del presente Accordo, in caso di mancata proroga, il rapporto tra le parti proseguirà all'esclusivo fine del compiuto svolgimento della rendicontazione in conformità al presente Accordo, nonché al fine dell'esecuzione dei pagamenti finali in ottemperanza a quanto disposto dal presente articolo; i costi relativi a tali attività saranno coperti con le modalità concordate tra le Parti, anche facendo ricorso ai proventi maturati sulle giacenze del Fondo.
3. Ove sussistano motivi che danno luogo a un'eventuale risoluzione per giusta causa, la Parte incolpevole può risolvere il presente Accordo con effetto immediato, dando notifica all'altra Parte del verificarsi del caso di risoluzione per giusta causa.
4. A titolo di esempio, e senza pregiudizio per la generalità delle cause, la risoluzione per giusta causa può essere dichiarata dalla Regione Puglia, sentito il Comitato di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) inosservanza, da parte di confidi, delle strategie definite nel documento allegato B "Piano aziendale" - Strategia d'investimento;
 - b) inadempimento, da parte di confidi, di uno qualunque dei suoi obblighi sostanziali a norma del presente Accordo, a condizione che le Regione, anche su impulso dell'ADG, abbia notificato a confidi la causa di inadempimento e che confidi non abbia provveduto a rimediare alla violazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della notificazione o da altro maggior termine eventualmente contenuto nella notificazione medesima;
 - c) nelle ipotesi di revoca previste dall'articolo 20 dell'Avviso.
5. A partire dalla data di cessazione del presente Accordo, il confidi si considererà liberato dagli obblighi connessi alla gestione del Fondo.
6. In caso di risoluzione del presente Accordo, i costi della risoluzione sono a carico della Parte che ha dichiarato la risoluzione stessa.
7. Decorso il periodo di validità del presente Accordo, l'ammontare disponibile del Fondo depositato nei Conti corrispondenti, così come qualsiasi altra risorsa derivante dall'attuazione delle operazioni, deve essere restituito alla Regione ed accreditato in un conto, i cui estremi saranno comunicati dalla Regione al Confidi nelle dovute forme.
8. Qualora le Parti accertino in buona fede, che la realizzazione dell'operazione sia resa impossibile o irragionevole a causa del verificarsi di un evento di forza maggiore, possono decidere di risolvere consensualmente il presente Accordo.
9. E' fatto salvo il rimborso di costi che si riferiscono a periodi antecedenti alla data di cessazione del presente Accordo, sostenuti e rendicontati ai sensi del precedente art. 16.



10. Le spese ammissibili allo strumento finanziario corrispondono all'importo complessivo del contenuto dei programmi effettivamente pagati o impegnati dallo strumento finanziario entro il periodo di ammissibilità, nei limiti di cui all'art. 68 del Regolamento UE n. 1060/2021.

Art. 18 – RIUTILIZZO E/O RESTITUZIONE DELLE RISORSE EROGATE DALL'AUTORITÀ DI GESTIONE E DEGLI INTERESSI MATURATI

1. Gli interessi generati dalla giacenza nei conti "Fondo Garanzia 2021-2027, tesoreria e rischi, sono destinati all'incremento del capitale del Fondo medesimo, in conformità all'articolo 60 del Reg. (UE) n. 1060/2021, salvo diversa disposizione comunicata dalla Regione Puglia al Confidi.
2. Alla scadenza del termine di cui all'art. 14, comma 4 e dell'eventuale termine di cui all'art. 14, comma 6, nel caso di mancato impiego della totalità delle risorse trasferite, il confidi restituisce alla Regione la parte di Fondo non utilizzata, maggiorata degli interessi e detratte le perdite.
 - a) Le risorse a valere sulle garanzie liberate vengono riutilizzate dal confidi, conformemente al presente Accordo, ai sensi dell'art. 62 del Reg 1060/2021, entro la fine del periodo di ammissibilità. Decorsi il termine di cui al comma precedente, il confidi deve restituire le risorse liberate, ove non dimostri l'effettivo riutilizzo delle stesse.
 - b) Al termine del periodo di eleggibilità di cui al comma precedente, le risorse liberate vengono restituite alla Regione, a cadenza annuale, sulla base dei piani di ammortamento dei finanziamenti sottostanti le garanzie deliberate, a seguito della rendicontazione prevista dal precedente art. 14.
 - c) Le risorse restituite allo strumento negli otto anni successivi alla fine del periodo di ammissibilità, che sono imputabili al sostegno dai fondi SIE agli strumenti finanziari, sono utilizzati dalla Regione anche per il tramite dei confidi, conformemente alle finalità del programma, nell'ambito del medesimo strumento finanziario o in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario in altri strumenti finanziari, purché in entrambi i casi una valutazione delle condizioni di mercato dimostri la necessità di mantenere tale investimento o altre forme di sostegno.
 - d) Gli eventuali importi recuperati e gli importi non impiegati, incrementati degli interessi e, detratte le perdite, sono utilizzati in conformità con quanto disciplinato all'art. 62 del Reg. (UE) n. 1060/2021.
 - e) Il Confidi comunica periodicamente l'entità delle perdite e la conseguente consistenza delle somme residue nell'ambito della Relazione di attuazione annuale di cui al successivo art. 21.
3. È fatta salva la possibilità per la Regione, nel caso di mancato impiego o comunque di un utilizzo progressivo delle risorse assegnate inferiore ad almeno il 20% della quota residua disponibile del fondo assegnato, per un periodo di tempo superiore a tre mesi, di procedere, previo preavviso, alla richiesta di restituzione da parte del Confidi della parte di Fondo non utilizzata, maggiorata degli interessi e detratte le perdite.

Art. 19 - RESTITUZIONE DEL CAPITALE

1. I confidi restituisce il Fondo secondo le seguenti modalità:
 - Le risorse di cui al precedente art. 17 c. 2 entro 10 giorni dalla richiesta da parte della Regione;
 - Le somme di cui al precedente art. 17 c. 4, con cadenza annuale, secondo i piani di ammortamento dei finanziamenti sottostanti le garanzie deliberati che dovranno essere comunicati alla Regione entro il 30 maggio di ogni anno;
 - La restante consistenza del Fondo, in unica soluzione, dopo la scadenza del presente Accordo e previa conclusione delle operazioni di rendicontazione finale.
2. La somma da restituire è costituita dall'importo del Fondo originario, maggiorato dagli interessi generati, dalle risorse rimborsate o restituite al Fondo, dagli eventuali importi recuperati e diminuito dalle perdite e delle spese di gestione riconosciute.
3. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, il confidi restituisce altresì alla Regione le eventuali somme successivamente recuperate in relazione alle perdite derivanti dall'eventuale default del destinatario finale. In merito, viene effettuato un costante monitoraggio e data un'adeguata informativa nella relazione periodica.

Art. 20 - GOVERNANCE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO E CONFLITTI D'INTERESSE

1. La struttura di governance dello strumento finanziario, finalizzata a garantire che le decisioni in materia di prestiti e contributi siano attuate nel rispetto delle prescrizioni di legge applicabili e delle norme di mercato, è assicurata da un Comitato di coordinamento della misura il cui funzionamento è disciplinato all'Allegato D "Modelli per il controllo dello Strumento". Il comitato è ordinariamente formato da:



- il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia con funzioni di coordinamento, o un componente da lui designato;
 - un componente designato dalla Sezione Competitività;
 - un componente designato dall'AdG della Regione.
- Può essere convocato, quale componente eventuale, un rappresentante designato dai confidi, quando all'o.d.g. vi siano temi che non sollevino conflitti di interesse.
2. Il Comitato svolge un'attività di monitoraggio dell'andamento dell'Azione, anche con riferimento alla quantità e qualità delle istanze di finanziamento pervenute, nonché dello stato di avanzamento dell'istruttoria delle stesse istanze.
 3. Il Comitato di Coordinamento, a tal fine, monitorerà in merito al corretto impiego, ai sensi della normativa europea, nazionale e regionale di riferimento, della dotazione che la Regione stessa trasferirà ai sensi della presente convenzione, a copertura dei costi sopportati dal Confidi nel perseguimento delle suddette finalità.
 4. Al Comitato di Coordinamento sono affidati specificatamente i compiti di seguito indicati:
 - assicurare il coordinamento e la vigilanza delle attività operative;
 - assicurare le funzioni di interfaccia tra le strutture tecnico – amministrative della Regione ed il Confidi;
 - monitorare l'andamento dello svolgimento delle attività definendone eventuali aggiustamenti in itinere, al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente anche con riferimento anche agli aspetti di natura finanziaria;
 - effettuare il monitoraggio degli aspetti operativi, gestionali, istituzionali e tecnici dell'intero processo;
 - proporre, in base agli aggiornamenti e alle informative periodiche sull'andamento delle attività presentate dal Confidi, modifiche alla presente convenzione.
 5. È fatto obbligo al personale del Confidi di operare evitando l'insorgere di casi di conflitto anche potenziale di interessi. All'uopo, il confidi esplicita nell'allegato B "Piano aziendale", paragrafo 2.5, le modalità con le quali viene garantita l'assenza di conflitti di interesse.

Art. 21 - RELAZIONI E CONTROLLO

1. Il sistema di reportistica del "Fondo Garanzia Mutualistica 2021/2027" costituisce elemento essenziale del sistema di monitoraggio dello strumento, ed è concepito allo scopo di assicurare una gestione adeguata del Fondo e al fine di contribuire agli obblighi di monitoraggio e certificazione in capo alla Regione, all'AdG e all'AdA nei confronti della Commissione e delle Autorità nazionali competenti. Per la modalità di reportistica e per la rendicontazione, si rinvia all'Allegato D "Modelli per il controllo dello strumento", nonché alle Linee Guida sulla rendicontazione che saranno adottate dalla Regione.
2. Il confidi è tenuto a conformarsi alle regole di rendicontazione valide per il P.R. PUGLIA 2021-2027.
3. In capo al confidi sussistono, in particolare, i seguenti obblighi di rendicontazione:
 - a. aggiornare regolarmente il gestionale regionale e/o il sistema di monitoraggio al fine di consentire al "Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Competitività, Servizio Infrastrutture Aree industriali e produttive e Strumenti finanziari", l'accertamento dell'attività svolta nonché delle modalità di utilizzazione del Fondo assegnato;
 - b. fornire trimestralmente comunicazione delle domande di finanziamento in favore delle quali è stata ammessa la concessione di garanzia a valere sul contributo regionale e di fornire le informazioni necessarie a garantire la conformità all'articolo 42 del Regolamento Europeo 1060/2021;
 - c. redigere una relazione di attuazione semestrale recante l'analisi dello stato di avanzamento delle attività, e informazioni dettagliate sull'avanzamento delle operazioni e della gestione;
 - d. predisporre la relazione di attuazione annuale come prevista all'Allegato D "Modelli per il controllo dello strumento".
4. La relazione annuale comprende un bilancio del Fondo, l'analisi dei proventi e delle perdite con dettaglio degli oneri sostenuti e delle commissioni percepite, l'elenco dettagliato delle operazioni effettuate (crediti concessi, garanzie concesse per impresa a per settore, finanziamenti sottostanti), i problemi incontrati e le soluzioni eventualmente proposte o scelte.

Art. 22 - VALUTAZIONE

1. La misurazione delle performance e dell'impatto del "Fondo Garanzia Mutualistica 2021/2027" è svolta dal Comitato di cui all'Art. 19 del presente Accordo.



2. La misurazione dell'impatto prenderà in considerazione indicatori di output e gli indicatori di risultato con i corrispondenti target intermedi e target finali (art. 16 del Reg. 1060/2021). Tali indicatori dovranno permettere di misurare anche le ricadute, in termini di esternalità (positive e negative) sul territorio regionale.
3. Il Comitato di coordinamento della misura potrà richiedere la realizzazione di analisi di impatto da svolgersi con metodologie analoghe a quelle utilizzate per svolgere la valutazione ex ante di cui all'Allegato A al presente Accordo.

Art. 23 - VISIBILITÀ, PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

1. Il "Fondo Garanzia Mutualistica 2021/2027" adotta adeguate misure informative e pubblicitarie conformemente alle disposizioni dei Regolamenti dei Fondi SIE al fine di ottemperare alle disposizioni di visibilità dei finanziamenti forniti dall'Unione in conformità a quanto disciplinato agli art. 47, 49 e 50 e dall'allegato IX del Regolamento (UE) n. 1060/2021.
2. La divulgazione dell'avvio delle attività del Fondo e dei risultati del medesimo viene effettuata anche tramite incontri pubblici e attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Puglia.
3. Il Confidi provvede a dare adeguata comunicazione ai destinatari/beneficiari del "Fondo Garanzia Mutualistica 2021/2027" del cofinanziamento del Fondo Europeo Sviluppo Regionale (P.R. PUGLIA 2021-2027) e sugli adempimenti relativi alla pubblicità ai sensi del Reg. CE 1060/2021 (artt. 47, 49 e 50) ; a tal fine, il confidi realizza le attività previste nell'Allegato B "Piano aziendale", paragrafo 1, con le azioni di dettaglio finalizzate a garantire al Fondo la massima visibilità.

Art. 24 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Il presente Accordo è interpretato e disciplinato dalla legge italiana.
2. Le Parti si impegnano a tentare una composizione amichevole di qualsiasi controversia che insorga in connessione con il presente Accordo. Le controversie relative alla validità, alla applicazione, alla interpretazione, alla risoluzione e alla cessazione del presente Accordo sono risolte in via definitiva ed irrevocabile dal Foro di Bari.

Art. 25 – RISERVATEZZA, TUTELA E TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai fini del presente Accordo, le Parti operano in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati e si impegnano reciprocamente ad osservare quanto prescritto dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196, del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs 10 agosto 2018, n.101. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali, il cui utilizzo si renda necessario per l'esecuzione del presente accordo, nel rispetto dei diritti alla riservatezza ed ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari.
2. Le Parti manterranno la più stretta riservatezza, confidenzialità e segretezza su tutte le informazioni e conoscenze reciprocamente scambiate o acquisite in connessione con il presente Accordo e su tutti i dati, relativi alla reciproca attività, di cui ciascuna parte venga a conoscenza anche occasionalmente. Peraltro, gli impegni in questione non si applicano o si considerano cessati, a seconda dei casi, per quanto attiene a:
 - informazioni e conoscenze già precedentemente in possesso del soggetto interessato e a lui liberamente disponibili;
 - informazioni e conoscenze già di dominio pubblico o divenute tali senza colpa da parte del soggetto tenuto agli obblighi di tutela qui stabiliti;
 - informazioni e conoscenze che il soggetto gravato degli obblighi di tutela qui stabiliti abbia ricevuto da terzi che ne possono legittimamente disporre, senza vincoli di segretezza;
 - informazioni e conoscenze la cui rivelazione sia prescritta in virtù di norme di carattere pubblico o di disposizioni di autorità entro gli stretti limiti di tali prescrizioni.
3. Il Confidi tratta i dati personali forniti dai destinatari finali degli aiuti regionali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati, esclusivamente per le finalità di cui All'accordo di finanziamento e per gli scopi istituzionali suoi propri, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, come novellato dal d.lgs. n. 101/2018.
4. Se necessario per le finalità di cui al presente Accordo di finanziamento, il confidi affida il trattamento dei dati a soggetti esterni chiamati a svolgere specifici incarichi per conto del Titolare in qualità di Responsabili del trattamento, previa esplicita autorizzazione ai sensi dall'articolo 28 del Regolamento.
5. L'informativa completa sul trattamento dei dati personali – cui si rimanda - è pubblicata sul sito internet del Confidi; il Confidi fornisce ai destinatari finali la propria informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR, acquisendone il consenso.



6. Il Titolare del Trattamento è la Regione Puglia. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: Dott.ssa Rossella Caccavo, indirizzo e-mail: rpd@regione.puglia.it alla quale è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 12 DGPR, e/o per eventuali chiarimenti in materia di protezione e dati personali.
7. I dati saranno trattati ai fini dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il Titolare del Trattamento, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, nell'attuazione, gestione, monitoraggio dell'Avviso, e della conseguente assenza di obbligo ad acquisire il consenso scritto degli interessati.
8. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse al presente procedimento e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata conclusione dello stesso. I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette.
9. Successivamente saranno archiviati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Per lo svolgimento delle attività previste dall'Avviso, le informazioni raccolte saranno utilizzate con strumenti informatici e non, secondo le modalità inerenti le finalità suddette. I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti nell'utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti).
10. I dati saranno trattati dal personale e dai collaboratori della Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Competitività espressamente nominati come "designati" o "persone autorizzate al trattamento". Designato al trattamento è il Dirigente pro tempore della Sezione Competitività, mail: competitivita@regione.puglia.it.
11. I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti terzi, ivi incluso l'Organismo Intermedio, che prendono parte ai processi operativi o che, in ottemperanza a specifici obblighi di legge o di regolamento, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli (es. ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso agli atti nei limiti consentiti dalla legge n. 241/90).
12. Laddove il soggetto proponente risultasse beneficiario del finanziamento, le informazioni riferite al Soggetto, relative al progetto presentato, potranno essere pubblicate sui siti internet www.regione.puglia.it e www.sistema.puglia.it, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità prescritti dalla legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia", dalla normativa comunitaria, nonché dalla normativa sulla trasparenza amministrativa (Decreto legislativo n. 33/2013).
13. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati (rdp@regione.puglia.it).
14. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti in base a quanto stabilito negli artt. 15 e ss. del citato Regolamento UE 2016/679, quali l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o, infine, potranno opporsi al trattamento. L'apposita istanza può essere presentata per scritto a mezzo posta elettronica, posta elettronica certificata, lettera raccomandata a/r. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
15. I dati saranno resi disponibili sul sistema informativo ARACHNE. La Regione Puglia dispone l'accesso al sistema informativo ARACHNE, sviluppato dalla Commissione Europea per supportare le attività di verifica delle Autorità di Gestione dei Fondi strutturali 2021 - 2027 nell'individuazione delle iniziative potenzialmente esposte a rischi di frode, conflitti di interessi e irregolarità. Il sistema ARACHNE è alimentato da fonti dati esterne, quali banche dati mondiali (Orbis e Lexis Nexis World compliance), sistemi informativi della Commissione Europea (VIES e Infoeuro) e da fonti dati interne, rappresentate dalle informazioni provenienti dalle singole Autorità di Gestione dei diversi Stati membri titolari di Programmi comunitari FESR e FSE riferite allo stato di attuazione delle operazioni. I dati, disponibili nelle banche dati esterne, saranno trattati al fine di individuare gli indicatori di rischio.
16. La Regione Puglia trasmette telematicamente al sistema informativo ARACHNE i dati delle operazioni rendicontate nell'ambito del PR Puglia 2021-2027 per il tramite del "Sistema Nazionale di Monitoraggio" gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-RGS-IGRUE. I dati disponibili nel sistema ARACHNE saranno trattati dalla Regione Puglia esclusivamente al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità a



livello di Beneficiari, contraenti, contratti e progetti. Il sistema ARACHNE potrà essere utilizzato sia nella fase di selezione sia nella eventuale fase di attuazione dell'operazione. Il processo e lo scopo dell'analisi dei dati operato da ARACHNE sono descritti alla seguente pagina web della Commissione Europea: <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPagId=3587&langId=it>.

Art. 26 – MODIFICA DELL'ACCORDO E TRASFERIMENTO DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI

1. Qualsiasi notifica o comunicazione fra le Parti deve essere inviata a mezzo PEC, agli indirizzi di cui all'articolo 1.
2. Ciascuna delle Parti comunica all'altra, per iscritto e senza ritardo, qualsiasi cambiamento relativo all'indirizzo sopra indicato.
3. Il presente Accordo, unitamente agli Allegati, delinea i compiti e le funzioni del confidi nell'esercizio delle funzioni affidategli e costituisce l'insieme dei diritti e degli obblighi delle Parti relativi alla realizzazione dell'operazione oggetto dell'Accordo.
4. Le modifiche al presente Accordo devono essere effettuate in forma scritta. Qualora una o più disposizioni stabilite dal presente Accordo divenissero o dovessero essere ritenute invalide o inefficaci, ciò non determinerà l'invalidità o l'inefficacia delle restanti disposizioni del presente Accordo nella misura possibile ai sensi dell'articolo 1419 del Codice Civile.
5. Le Parti si impegnano a condurre le negoziazioni in buona fede e ad apportare le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune qualora sopravvenisse una modifica delle norme comunitarie che regolano i Fondi SIE o di leggi, regolamenti e atti amministrativi della Regione.
6. Il Confidi non potrà trasferire l'insieme dei propri diritti e obblighi derivanti dalla stipula del presente Accordo senza preventiva autorizzazione da parte della Regione, sentito il Comitato di Coordinamento.
7. Il presente Accordo viene redatto in duplice originale.

Art. 27 – REGISTRAZIONE

1. Le spese di registrazione del presente accordo sono a carico del Confidi.

Si allegano, altresì, all'Accordo di finanziamento:

- A – sintesi VEXA;
- B – piano aziendale;
- C - descrizione dello strumento;
- D – modelli per il controllo dello strumento.

REGIONE PUGLIA

Direttore Dipartimento Sviluppo Economico

Autorità di Gestione del P.R. PUGLIA 2021-2027

PER IL CONFIDI

Il Legale rappresentante